



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 2459

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure

Indice

1. DDL S. 2459 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2459	5
1.2.2. Testo approvato 2459 (Bozza provvisoria)	6
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	11
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 298 (pom.) del 13/09/2016	12
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 304 (pom.) del 04/10/2016	19
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 305 (pom.) del 05/10/2016	32
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 306 (pom.) dell'11/10/2016	49
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 307 (pom.) del 12/10/2016	58
1.3.2.1.6. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 344 (pom.) del 21/03/2017	66
1.3.2.1.7. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 402 (pom.) del 29/11/2017	96
1.3.2.1.8. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 403 (ant.) del 05/12/2017	140
1.4. Trattazione in consultiva	147
1.4.1. Sedute	148
1.4.2. Resoconti sommari	150
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	151
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 176 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/01/2017	152
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	157
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 702 (pom.) del 28/02/2017	158
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 706 (ant.) dell'08/03/2017	172

1. DDL S. 2459 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2459

XVII Legislatura

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure

Titolo breve: *ex collegio di Villa Lomellini*

Iter

5 dicembre 2017: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.2572](#)

approvato

S.2459

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [210/17](#) del 20 dicembre 2017, GU n. 3 del 4 gennaio 2018.

Iniziativa Parlamentare

[On. Mara Carocci](#) (PD)

Cofirmatari

[On. Mario Tullio](#) (PD), [On. Luca Pastorino](#) (PD), [On. Maria Grazia Rocchi](#) (PD), [On. Irene Manzi](#) (PD)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **30 giugno 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 652 del 30 giugno 2016.

Classificazione TESEO

SANTA MARGHERITA LIGURE , COMUNI , IMMOBILI ARTISTICI E STORICI , CONVITTI COLLEGI PENSIONATI STUDENTESCHI

Articoli

PROVENTI DA CESSIONE DI BENI (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Elena Ferrara](#) (PD) (dato conto della nomina il 13 settembre 2016) .

Relatore di maggioranza Sen. [Elena Ferrara](#) (PD) nominato nella seduta pom. n. 344 del 21 marzo 2017 .

Assegnazione

Assegnato alla [7ª Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede referente

il 12 luglio 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 658 del 12 luglio 2016.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze)

Nuovamente assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in **sede deliberante** il 25 ottobre 2017. Annuncio nella seduta ant. n. 905 del 25 ottobre 2017.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2459

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2459

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **CAROCCI**, **TULLO**, **PASTORINO**, **ROCCHI** e **MANZI**

(V. *Stampato Camera n. 2572*)

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione)

della Camera dei deputati il 28 giugno 2016

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 giugno 2016*

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il secondo periodo è soppresso;

b) al terzo comma, dopo le parole: «Gli Enti indicati nel primo comma» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del comune di Santa Margherita Ligure,».

2. I proventi ricavati dall'alienazione o dal cambio della destinazione d'uso dell'ex collegio di Villa Lomellini, di proprietà del comune di Santa Margherita Ligure, sono destinati, ai sensi dell'articolo 1, comma 443, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a spese di investimento relative all'istruzione.

1.2.2. Testo approvato 2459 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2459

Senato della Repubblica

Attesto che la 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), il 5 dicembre 2017, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Carocci, Tullo, Pastorino, Rocchi e Manzi, già approvato dalla Camera dei deputati:

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure

Art. 1.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il secondo periodo è soppresso;

b) al terzo comma, dopo le parole: «Gli Enti indicati nel primo comma» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del comune di Santa Margherita Ligure,».

2. I proventi ricavati dall'alienazione o dal cambio della destinazione d'uso dell'ex collegio di Villa Lomellini, di proprietà del comune di Santa Margherita Ligure, sono destinati, ai sensi dell'articolo 1, comma 443, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a spese di investimento relative all'istruzione.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2459
XVII Legislatura

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure

Titolo breve: *ex collegio di Villa Lomellini*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

[N. 298 \(pom.\)](#)

13 settembre 2016

Proposto di
richiedere nuova
assegnazione in
sede deliberante
da parte di
componenti della
Commissione

[N. 304 \(pom.\)](#)

4 ottobre 2016

[N. 305 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2016

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 11
ottobre 2016 alle
ore 12:00

[N. 306 \(pom.\)](#)

11 ottobre 2016

Allegato al
resoconto testo
emendamento

[N. 307 \(pom.\)](#)

12 ottobre 2016

[N. 344 \(pom.\)](#)
21 marzo 2017

Proposto di
richiedere nuova
assegnazione in
sede deliberante
dalla
Commissione
Esito: **concluso
l'esame**

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 402 \(pom.\)](#)
29 novembre 2017

Sui lavori della
Commissione

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede deliberante

[N. 403 \(ant.\)](#)
5 dicembre 2017

Esito: **approvato
definitivamente**

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 298 (pom.) del 13/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2016
298ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria
Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

La seduta inizia alle ore 14,35.

*SULL'AUDIZIONE DEL SINDACO DI ROMA NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO DELLO
STATO DI SALUTE DELLO SPORT (N. 715)*

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che l'audizione della signora sindaco di Roma, avvocato Virginia Raggi, avrebbe dovuto aver luogo nella giornata di oggi ma è stata posticipata su richiesta del Sindaco stesso. Nel comprendere gli impegni istituzionali che non hanno reso possibile lo svolgimento dell'audizione in data odierna, ribadisce la necessità di individuare quanto prima una nuova data. Dichiara pertanto la disponibilità della Commissione a venire incontro alle esigenze organizzative del Sindaco, purché l'audizione possa tenersi in tempi brevi, e preannuncia l'invio di una missiva formale nei termini poc'anzi esposti.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2459) Deputato Mara CAROCCI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice [Elena FERRARA](#) (PD), la quale precisa che il provvedimento in esame novella l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 421 del 1948. In proposito, ricorda che attraverso tale atto normativo il collegio di Santa Margherita Ligure, sito in Villa Lomellini, è stato devoluto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), prevedendo che fosse destinato all'educazione e all'istruzione degli orfani dei dipendenti statali. Successivamente, la legge n. 104 del 1957 ha assegnato il predetto collegio al comune di Santa Margherita Ligure con un vincolo di destinazione individuato nell'educazione e nell'istruzione locale, confermando l'inalienabilità del bene.

Fa presente altresì che nel corso degli anni l'immobile è stato utilizzato dall'allora Unità sanitaria locale per i servizi di riabilitazione infantile, non essendo stato possibile un adeguamento per l'uso scolastico. Inoltre, prosegue la relatrice, le condizioni precarie dell'edificio ne determinano l'inagibilità, al punto che esso non può neanche essere collocato sul mercato immobiliare.

Dopo aver brevemente ricordato le condizioni in base alle quali è possibile che un Comune alieni un bene immobile, precisa dunque che il disegno di legge rende possibile la vendita dell'edificio destinandone i proventi a spese di investimento relative all'istruzione. In conclusione, tenuto conto degli attuali vincoli e della necessità di disporre di edifici a norma per l'uso scolastico, auspica che venga rapidamente concluso l'*iter* del provvedimento, in modo da poter alienare l'immobile e destinare le risorse ricavate al comparto scolastico.

Il [PRESIDENTE](#) segnala che alla Camera dei deputati il disegno di legge è stato approvato in sede legislativa. Preannuncia pertanto l'intenzione di verificare il consenso di tutti i Gruppi per procedere in questo ramo del Parlamento in sede deliberante, onde velocizzare la conclusione dell'esame.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2227) Camilla FABBRI ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [MARTINI](#) (PD), il quale segnala che nel 2018 ricorrono i 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini, cui si rivolge il provvedimento in titolo. Il disegno di legge ha infatti l'obiettivo di elaborare progetti e proposte di approfondimento storico e di studio dell'opera

del compositore, favorendo la massima diffusione internazionale delle conoscenze legate a Rossini anche attraverso iniziative che vedono la collaborazione tra istituzioni, scuole, privati e amministrazioni locali, con particolare riferimento ai luoghi dove Rossini ha vissuto.

Il provvedimento si compone dunque di cinque articoli il primo dei quali, nel descrivere le finalità, prevede che il 2018 sia dichiarato "anno rossiniano" e che Palazzo Olivieri a Pesaro, attuale sede del Conservatorio intitolato a Rossini, sia dichiarato bene culturale.

Dà indi conto dell'articolo 2 relativo agli interventi da realizzare negli anni 2017 e 2018, di promozione, ricerca e salvaguardia dell'opera e dei luoghi legati alla figura del musicista.

Riferisce altresì che l'articolo 3 istituisce il Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane, che rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2019 per concludere tutti gli aspetti amministrativi, redigere un bilancio culturale dell'intero programma e presentare una relazione da trasmettere alle Camere.

Quanto all'articolo 4, precisa che esso stanziava un contributo straordinario di 3,25 milioni di euro in favore del Comitato promotore per ciascuno degli anni 2017 e 2018, al cui onere si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, secondo quanto previsto dall'articolo 5.

In ultima analisi, ricorda che è attualmente in vigore la legge n. 420 del 1997 che ha istituito la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, con la specifica finalità di individuare le celebrazioni o le manifestazioni culturali di particolare rilevanza, rispetto alla quale il provvedimento in esame ha un carattere più circoscritto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2304) Paola PELINO ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone

(2355) Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione la correlatrice [FASIOLO \(PD\)](#), rilevando preliminarmente che i disegni di legge sono pressoché identici, di orientamento politico trasversale, volti a celebrare i duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone. Si sofferma indi sull'opera letteraria di Ovidio, riconosciuta in tutto il mondo, a distanza di duemila anni, come patrimonio dell'umanità. Ritiene peraltro che la poesia di Ovidio sia stata per troppi anni emarginata dai banchi dei licei perché estranea alla classica compostezza oraziana e virgiliana, per la vena anticonformista, in contrasto con i valori tradizionali della Roma augustea, che ne rende a suo avviso ancora moderno il pensiero. Rammenta poi gli scritti dell'autore di carattere amoroso, di argomento mitologico e di tenore personale.

Nel merito, prosegue la relatrice, il disegno di legge n. 2304 di iniziativa della senatrice Pelino e di altri senatori, all'articolo 1 descrive le finalità di salvaguardia e di promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e letterario di Ovidio, ne valorizza l'opera e prevede che il 2017, ricorrenza del bimillenario dalla morte Poeta, sia dichiarato «anno ovidiano».

Illustra quindi l'articolo 2, secondo cui lo Stato provvede al finanziamento degli interventi, da realizzare negli anni 2017 e 2018, di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, finalizzati a diversi obiettivi,

puntualmente elencati nell'articolato e di cui fornisce una breve descrizione.

Fa presente inoltre che l'articolo 3 - analogamente a quanto stabilito nel disegno di legge n. 2227 - istituisce il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto, fra gli altri, dai Ministri dell'istruzione e dei beni culturali, o da loro delegati e da altri soggetti afferenti al territorio, nonché da esperti della vita e delle opere di Ovidio. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Ovidio attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi ovidiani.

L'articolo 4 prevede un contributo straordinario di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, in favore del sopraindicato Comitato, per la predisposizione e per l'attuazione di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative. All'articolo 5 viene indicata la copertura finanziaria, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La relatrice passa poi ad illustrare il disegno di legge 2355, di iniziativa della senatrice Pezzopane e di altri senatori, dal medesimo impianto, il quale si compone, analogamente al disegno di legge 2304, di 5 articoli. Il provvedimento si differenzia in parte dal precedente per gli obiettivi indicati all'articolo 2, laddove prevede, ad esempio, al comma 1, lettera d), il gemellaggio con la città di Roma e alla lettera e), la costituzione del Parco letterario ovidiano. Il testo a prima firma della senatrice Pelino prevede invece anche altre iniziative, tra le quali l'emanazione di un francobollo commemorativo, un festival del cinema, l'esposizioni di libri ovidiani, il recupero edilizio dei luoghi del poeta, cui destinare peraltro una quota percentuale delle risorse stanziare, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f).

Riferisce poi che i due testi stabiliscono entrambi la costituzione di un Comitato promotore, all'articolo 3, la cui composizione è tuttavia differente. Il disegno di legge n. 2355 non include infatti i Ministri dell'istruzione e dei beni culturali, mentre inserisce i cosiddetti componenti *juniores*, ossia giovani delle scuole superiori e dell'università scelti nell'ambito del cosiddetto "Comitato dei cinquanta ovidiani". L'ulteriore distinzione del disegno di legge n. 2355 rispetto al n. 2304 è la previsione, al comma 8 dell'articolo 3, di buoni studio per viaggi all'estero, che possono essere riconosciuti ai componenti del Comitato dei cinquanta ovidiani.

La copertura finanziaria grava anche in questo caso sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, come previsto dall'articolo 5, ma l'ammontare è di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. La relatrice segnala infine che in entrambi i testi la copertura pare non riferirsi all'ulteriore anno di vigenza del Comitato promotore, che dura in carica fino al 31 dicembre 2019 per predisporre una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'impiego delle risorse, da trasmettere alle Camere.

Il correlatore [MARIN](#) (FI-PdL XVII) si associa all'illustrazione già svolta dalla senatrice Fasiolo, a suo giudizio esaustiva.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che per il prosieguo dell'*iter* i relatori dovranno individuare un testo base oppure elaborare un testo unificato, al quale potranno essere poi riferiti gli ordini del giorno e gli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2342) Deputato Caterina PES ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio, nel corso della quale sono stati illustrati gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato a quella seduta.

Il **PRESIDENTE** fa presente che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio sugli emendamenti. Dà indi la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri.

Il relatore **MARTINI (PD)** si sofferma preliminarmente sull'ordine del giorno G/2342/1/7 di cui condivide in gran parte i contenuti, purché siano espunte le parti contenenti giudizi a suo avviso eccessivamente critici rispetto al contesto. Si riserva pertanto di valutare, unitamente ai presentatori, una eventuale riformulazione.

Quanto agli emendamenti, invita a ritirare le proposte presentate, altrimenti il parere è contrario, motivando tale posizione sulla base della volontà di giungere rapidamente alla conclusione dell'esame in via definitiva, senza un ulteriore passaggio parlamentare. In particolare, fa notare che l'emendamento 1.1 cita solo uno dei luoghi gramsciani, quale la cella del carcere di Turi, mentre al di fuori della Casa Museo di Ghilarza potrebbero essere citati anche altri luoghi.

In merito agli emendamenti 1.2 e 1.3, entrambi volti a prevedere risorse, pur apprezzandone l'intenzione, puntualizza che la decisione di non prevedere finanziamenti fu oggetto di ampia discussione in prima lettura e il testo approvato in quella sede è stato limato proprio per consentire una larga maggioranza. Ritiene pertanto inopportuno riaprire detto argomento. In conclusione, si augura che, anche su impulso dell'ordine del giorno n. 1, si apra una nuova fase normativa che possa raccogliere tutte le istanze.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA esprime un parere conforme al relatore sia sulle motivazioni che sulle conclusioni.

Il senatore **LIUZZI (CoR)** apprezza la volontà della maggioranza e del Governo di non trascurare l'esigenza di elevare a monumento nazionale la cella del carcere di Turi dove sono stati elaborati i cosiddetti "Quaderni del carcere", tiene infatti a precisare che, rispetto ad altri luoghi, la cella di Turi ha un valore intrinseco dal punto di vista della elevazione morale e filosofica del pensatore politico. Nel ritirare comunque l'emendamento 1.1, preannuncia l'intenzione di trasformarlo in un ordine del giorno che impegni il Governo a mantenere viva l'attenzione sul tema, anche attraverso strade diverse da quelle normative.

Il **PRESIDENTE**, nel precisare che si procederà alle votazioni nella giornata di domani, invita a far pervenire detto ordine del giorno nella giornata di oggi, in modo che possa essere valutato dal relatore e dal rappresentante del Governo.

La senatrice **PETRAGLIA (Misto-SI-SEL)**, accedendo all'invito del relatore, ritira gli emendamenti 1.2 e 1.3, domandando se nella eventuale riformulazione dell'ordine del giorno n. 1 possa essere inserito un riferimento a finanziamenti certi. Nel richiamare a sua volta il dibattito svolto presso l'altro ramo del Parlamento, ravvisa una contraddizione nell'atteggiamento di chi, da un lato,

invoca la mancanza di risorse per la cultura e poi, dall'altro, denuncia gli sprechi quando è possibile stanziare piccoli contributi.

Precisa del resto che è impossibile istituire un museo a costo zero, rinnovando la sollecitazione affinché l'Esecutivo si impegni a reperire le risorse necessarie per il funzionamento della Casa Museo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2371) Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

Il **PRESIDENTE** ricorda di aver sottoposto alla Presidenza del Senato la richiesta di trasferimento del disegno di legge in sede deliberante, essendo pervenuto l'assenso di tutti i Gruppi. Si augura pertanto che possano concludersi tutti i previsti passaggi in tempi rapidi, al fine di esaminare il testo in altra sede e concluderne l'esame.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il **PRESIDENTE** comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha svolto oggi l'audizione di rappresentanti del Comitato tecnico-sanitario (sezione *doping*) del Ministero della salute e della NADO ITALIA *Antidoping*, in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 715 (stato di salute dello sport), i quali hanno consegnato materiali che saranno consultabili presso l'Ufficio di Segreteria della Commissione mentre eventuali documentazioni, qualora pervenissero in un secondo momento, potranno essere rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica altresì che, sul medesimo argomento, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha svolto la scorsa settimana l'audizione di rappresentanti della Lega nazionale professionisti Serie B e della Lega italiana calcio professionistico, i quali hanno anch'essi consegnato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 304 (pom.) del 04/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2016
304ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(2304\)](#) Paola **PELINO** ed altri. - *Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone*

[\(2355\)](#) Stefania **PEZZOPANE** ed altri. - *Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 settembre.

La correlatrice [EASIOLO](#) (PD), anche a nome del correlatore Marin, illustra una proposta di testo unificato, pubblicata in allegato, che raccoglie i principali elementi comuni dei due disegni di legge.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che detto testo potrebbe essere adottato a base per il prosieguo dell'esame e, in questo caso, ad esso andranno riferiti gli emendamenti, il cui termine si potrebbe stabilire all'incirca tra due settimane.

Il senatore [LIUZZI](#) (*CoR*) concorda con i tempi prospettati dal Presidente, suggerendo tuttavia di semplificare ulteriormente il testo. Ritiene infatti che siano state indicate competenze in maniera impropria, come ad esempio l'emissione di un francobollo commemorativo. Appare inoltre a suo avviso eccessiva la previsione dell'alto patronato della Presidenza della Repubblica.

Il [PRESIDENTE](#), considerati i rilievi del senatore Liuzzi, prefigura due ipotesi per il seguito dell'esame. In primo luogo, potrebbero essere avanzati suggerimenti direttamente ai correlatori al fine di migliorare la proposta di testo unificato, la quale, se modificata, potrebbe essere assunta successivamente a base dell'esame. In alternativa, si potrebbe già fin d'ora adottare quale testo base quello proposto oggi dai relatori e intervenire sull'articolato attraverso l'attività emendativa. Dei due scenari, il Presidente dichiara di preferire il primo, e invita i commissari e i rappresentanti del Governo a contribuire alla stesura di un testo unificato che raccolga le principali istanze.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica ([n. 328](#))

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, la relatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) domanda anzitutto come le disposizioni dell'atto in titolo si armonizzino con le norme previste dall'atto del Governo n. 329, concernente la semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.

Rileva altresì che la disciplina dei sovrintendenti rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento in esame, tanto più che è prevista una mobilità di tipo orizzontale. In proposito, chiede se siano stabilite norme specifiche per tali figure.

Il [PRESIDENTE](#) fa notare che il primo e il secondo rilievo contenuti nello schema di osservazioni affrontano proprio il tema delle professionalità tecniche del Dicastero dei beni culturali. Sottolinea infatti che lo schema di decreto prevede la costituzione di sezioni speciali per ciascun ruolo della dirigenza, per le quali la relatrice chiede una attenzione particolare alle competenze dei professionisti dei beni culturali.

Quanto al rapporto tra l'atto in esame e l'atto del Governo n. 329, segnala che i dirigenti amministrativi

degli enti pubblici di ricerca rientrano nella disciplina del provvedimento in titolo mentre i professori e i ricercatori restano assoggettati alle norme vigenti.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) richiama a sua volta la disciplina in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alle pubbliche Amministrazioni per quanto attiene agli enti di ricerca.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi della relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(2459) Deputato Mara CAROCCI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi era emersa la volontà di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento del disegno di legge in sede deliberante. Invita pertanto tutti i Gruppi ad esprimere il relativo orientamento, fermo restando che sarà acquisito anche per le vie brevi l'assenso dei Gruppi non presenti.

I senatori [LIUZZI](#) (CoR) e Francesca [PUGLISI](#) (PD) manifestano l'assenso dei rispettivi Gruppi al trasferimento del disegno di legge in sede deliberante.

Il [PRESIDENTE](#) propone altresì di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2227) Camilla FABBRI ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare a martedì 18 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2400) AIELLO ed altri. - Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006

(288) BARANI. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

(679) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992

(1548) LUCHERINI e MORGONI. - Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005

(1557) CENTINAIO. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 settembre.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare a martedì 18 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al disegno di legge n. 2400, già assunto quale testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4-bis - Allegato I- Annesso) ***Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso***

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente [MARCUCCI](#) (PD), in sostituzione del relatore Conte, premettendo che la Nota di aggiornamento reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica. Osserva quindi che nella premessa contenuta nell'atto si pone l'accento sulle riforme strutturali le quali, seppur necessarie, non hanno ancora dispiegato completamente i loro effetti anche a causa del peggioramento delle prospettive di crescita. Il Presidente relatore fa presente che tra le riforme in atto viene anche citata la "Buona scuola", che ha l'obiettivo di aumentare la concorrenza e la flessibilità delle strutture scolastiche, contribuendo a stabilizzare i percorsi formativi e incentivando il merito.

Dopo aver rilevato che nel capitolo I viene menzionata, tra le altre, l'esigenza di mettere in sicurezza le infrastrutture scolastiche, si sofferma sul capitolo III, paragrafo 6, descrivendo le finalità del Piano di valorizzazione del patrimonio pubblico, che rappresenta una parte integrante della strategia economica e di bilancio del Governo. In questo contesto, sono collocate anche le attività di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del Paese: a tal proposito, cita il progetto "Fari, torri ed edifici costieri 2016", avviato tramite l'Agenzia del demanio e realizzato mediante un'intesa interistituzionale tra i Dicasteri dei Beni culturali, Difesa ed Economia. Il Presidente relatore ricorda che detto progetto è stato illustrato in 7a Commissione dal Direttore dell'Agenzia del demanio e dal Segretario generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla mappa dei luoghi dell'abbandono. L'obiettivo è di valorizzare detti beni sottraendoli al degrado, per avviarli a rigenerazione contribuendo ad attivare le economie locali a beneficio della cittadinanza. Rende poi noto che l'investimento per riqualificare le strutture è di circa 6 milioni di euro, con un incasso per lo Stato di circa 7 milioni di euro per tutto il periodo di affidamento in concessione.

Nel capitolo IV - prosegue il Presidente relatore - si fa riferimento al fatto che le raccomandazioni approvate dall'Europa per l'Italia sono cinque, in luogo delle sei nel 2015, e non compaiono riferimenti specifici sulla scuola, data la riforma già attuata. In questo ambito, si richiama comunque la riforma della pubblica amministrazione, avviata con la legge delega n. 124 del 2015, in attuazione della quale, per quanto di competenza, il Presidente relatore segnala lo schema di decreto legislativo sulla semplificazione degli enti pubblici di ricerca (atto n. 329), attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari per il parere.

Pone altresì l'accento sul Piano Industria 4.0, gestito da una cabina di regia a livello governativo, che coinvolge anche il mondo universitario e della ricerca e si compone di due direttrici-chiave (investimenti innovativi e competenze) e di due direttrici di accompagnamento (infrastrutture abilitanti e strumenti pubblici di supporto). La direttrice-chiave "competenze" fa leva in particolare sull'alternanza scuola-lavoro, sulla scuola digitale, sui percorsi universitari e degli istituti tecnici superiori nonché sul finanziamento della ricerca e sul potenziamento dei dottorati. Il coinvolgimento delle imprese nel percorso scolastico è citato anche con riferimento al lavoro e alla "via italiana al sistema duale", che richiama proprio l'alternanza scuola-lavoro.

Venendo agli specifici settori di competenza, in merito all'istruzione, il Presidente relatore riepiloga gli interventi più rilevanti conseguenti all'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 ("Buona scuola"), quali: l'autonomia scolastica, con l'organico di potenziamento; il sistema nazionale di valutazione, rispetto al quale a dicembre 2016 sarà completato il primo rapporto sulla valutazione esterna delle scuole; il piano straordinario di ispezioni nelle scuole paritarie; la valorizzazione del merito del personale docente; la valutazione e gli incarichi dei dirigenti scolastici; le immissioni in ruolo del personale della scuola, in merito alle quali nell'anno scolastico 2016-2017 sarà bandito il corso-concorso per dirigenti scolastici; il piano nazionale per la formazione dei docenti, di imminente presentazione; l'attuazione delle deleghe in materia di formazione in ingresso dei docenti, diritto allo

studio, riordino delle norme in materia di scuola, inclusione scolastica, sistema integrato 0-6 anni; l'assunzione dei docenti di sostegno; il raddoppio delle risorse per il funzionamento delle scuole; l'iniziativa "scuola al centro" per contrastare la dispersione scolastica; l'edilizia scolastica, che beneficia di risorse per un totale di 6,7 miliardi di euro; l'integrazione di minori stranieri; le nuove modalità di assegnazione di risorse agli istituti tecnici superiori; la creazione di laboratori territoriali per l'occupabilità; il Piano nazionale scuola digitale, che dovrebbe concludersi entro la fine del 2016; l'obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro; lo *school bonus*, ossia il credito di imposta per erogazioni liberali a favore di scuole.

Quanto al settore universitario, fa presente che con il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, è stato varato il piano triennale di sviluppo del sistema universitario 2016-2018, che attribuisce maggiore autonomia agli atenei nella costruzione dei percorsi di laurea, nel programmare la didattica e nell'avvicinare l'offerta formativa alle esigenze degli studenti. E' in fase di attuazione il Fondo per le cattedre universitarie del merito "Giulio Natta".

In materia di ricerca, descrive le principali misure del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020, evidenziando che è stata stanziata una prima parte di risorse per la promozione dei primi 230 dottorati innovativi con forte vocazione industriale. Sono previste anche risorse per l'attrazione di ricercatori di eccellenza e azioni di supporto agli studiosi italiani che intendono partecipare a bandi europei per lo *European Research Council* (ERC).

Con particolare riguardo all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comunica che è in via di definizione il regolamento sul reclutamento, mentre si accenna ad un "processo di statizzazione delle Accademie storiche e degli istituti musicali pareggiati". Sul punto, domanda delucidazioni al Governo sul modo in cui tale processo si rapporta ai disegni di legge nn. 322 e abbinati, all'esame della 7a Commissione.

Passando ai beni culturali, riferisce che nella Nota di aggiornamento si dà conto del Piano cultura e turismo, approvato dal CIPE nel maggio 2016, mediante il quale si stanzia un miliardo di euro del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 per realizzare 33 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e per promuovere il turismo culturale. Inoltre, in attuazione della legge di stabilità 2016 sono stati stanziati 120 milioni di euro per 75 interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali su tutto il territorio nazionale.

Dopo aver rammentato che la Nota di aggiornamento è accompagnata da due allegati e da un annesso, riassume il contenuto di tali documenti, segnalando che per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono presenti tre missioni oggetto di relazioni programmatiche; si tratta delle missioni n. 17, Ricerca e innovazione, n. 22, Istruzione scolastica, e n. 23, Istruzione universitaria e formazione *post-universitaria*. Quanto alle autorizzazioni-base delle leggi pluriennali di spesa, il medesimo Dicastero ne ha indicate cinque, relative: al finanziamento della Scuola Gran Sasso *Science Institute*; al Fondo per lo sviluppo e la coesione; al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST); alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali; alle spese per sostenere il settore aerospaziale e il Piano nazionale per lo sviluppo dell'industria nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia.

Con particolare riguardo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunica che è menzionata la sola missione n. 21, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggisti, quale oggetto di relazione programmatica. Rispetto alle autorizzazioni-base di leggi pluriennali, il Presidente relatore cita le spese per i Grandi Progetti beni culturali, la tutela del patrimonio dell'Unesco della provincia di Ragusa, il restauro e la conservazione del barocco leccese, gli interventi diversi nei settori dei beni culturali, i mutui agevolati per l'editoria libraria, nonché le emergenze dei beni culturali.

Fa presente peraltro che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze vi sono autorizzazioni-base di leggi pluriennali che impattano anche negli ambiti di interesse e riguardano il credito di imposta per finanziamenti in ricerca, l'Istituto per il credito sportivo e il centenario della Prima Guerra mondiale.

Sottolinea poi come dall'esame delle relazioni programmatiche emerge in alcuni casi la richiesta di rifinanziamenti o risorse aggiuntive, in particolare per la missione n. 17, Ricerca e innovazione, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Dicastero ha dichiarato che dette risorse servono per assicurare la prosecuzione delle attività del programma n. 22, Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, connesse al nuovo polo di eccellenza scientifica dell'Aquila. Relativamente allo stato di avanzamento delle attività programmate, sottolinea che per il Ministero dell'istruzione la suddetta missione n. 17 deve essere in parte ancora avviata. Quanto alla missione n. 23, Istruzione universitaria, il totale delle attività è in linea con la programmazione, mentre per la missione n. 22, Istruzione scolastica, le misure programmate non sono state ancora avviate con riferimento all'edilizia scolastica e ai finanziamenti per l'ammortamento di mutui contratti dalle istituzioni AFAM per interventi di edilizia su immobili di proprietà pubblica. Risultano invece in corso di realizzazione, secondo lo stato di avanzamento dei lavori, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione di immobili già esistenti, le nuove costruzioni, nonché l'acquisto di aree ed edifici da parte di organismi istituzionali in materia di diritto allo studio.

Avviandosi alla conclusione, il Presidente relatore fa notare che per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non sono state avanzate richieste di risorse aggiuntive e lo stato di avanzamento dei lavori è in linea con l'attività programmata, anche se sono da avviare i lavori connessi al piano Grandi Progetti beni culturali. In ultima analisi, segnala in via generale che i contributi pluriennali attribuiti ai Dicasteri di riferimento, sul totale dei Ministeri interessati, sono pari al 2 per cento per i beni culturali e al 2,6 per cento per l'istruzione, l'università e la ricerca.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [PUGLISI](#) (PD) chiede delucidazioni sull'esame in Aula del disegno di legge n. [1892](#) (interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche), approvato dalla Commissione in sede referente ad inizio agosto 2016.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si era concordato di verificare i tempi per la possibile calendarizzazione del predetto disegno di legge in Assemblea. Qualora tali tempistiche fossero state eccessivamente lunghe, si era prospettato di chiedere alla Presidenza del Senato una riassegnazione in sede deliberante. Ritiene tuttavia preferibile compiere un ulteriore approfondimento ai fini della calendarizzazione in Aula e sollecita i Gruppi a farsi portavoce di tale esigenza presso i propri rappresentanti nella Conferenza dei Capigruppo. Analogo discorso riguarda a suo avviso anche i disegni di legge nn. [1375](#) (festival Verdi di Parma e Busseto) e [2342](#) (Casa Museo Gramsci).

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2371 (PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Presidenza del Senato, acquisito l'assenso del Governo, ha disposto la nuova assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 2371 (patrimonio culturale immateriale), fermi restando i pareri già richiesti e nel rispetto delle valutazioni delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Prende atto la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno della settimana è integrato con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 2371 (patrimonio culturale immateriale).

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che gli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni 7a del Senato e VII della Camera dei deputati, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, hanno svolto - la scorsa settimana in relazione all'esame dell'atto del Governo n. 329 (semplificazione della attività degli enti pubblici di ricerca) - l'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, i quali hanno consegnato documentazioni che, unitamente ad eventuali integrazioni, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 328

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo, che novella il decreto legislativo n. 165 del 2001;

esaminati gli aspetti generali del provvedimento, relativo fra l'altro: all'articolazione del sistema della dirigenza pubblica in tre ruoli (dirigenti statali, regionali e locali) e alla previsione del ruolo unico della dirigenza delle autorità indipendenti; a nuove disposizioni sul reclutamento e sulla formazione dei dirigenti; al superamento della distinzione tra prima e seconda fascia nei ruoli della dirigenza, ferma restando l'articolazione in uffici dirigenziali generali e non; all'introduzione di una specifica procedura, articolata in più fasi, per i dirigenti privi di incarico e a norme sulla mobilità dei dirigenti; a nuove disposizioni relative al trattamento economico della dirigenza ed alla relativa graduale convergenza nell'ambito dei tre ruoli; all'integrazione delle disposizioni relative alla responsabilità dirigenziale, con particolare riguardo agli elementi che costituiscono mancato raggiungimento degli obiettivi; al superamento della figura dei segretari comunali e alla loro confluenza nel ruolo della dirigenza locale; alla riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA);

considerato che la legge delega esclude dall'applicazione della nuova normativa i dirigenti scolastici, per i quali si fa salva la disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento, e i dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale, e che sono invece inclusi, in particolare nei ruoli della dirigenza statale, i dirigenti degli enti pubblici di ricerca e delle università statali, fermo restando che il personale in regime di diritto pubblico, tra cui i professori e i ricercatori universitari, resta assoggettato alle norme vigenti;

tenuto conto che è stato introdotto il principio in base al quale la qualifica dirigenziale è unica e ogni dirigente iscritto in uno dei tre ruoli, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale;

rilevato altresì che alla dirigenza pubblica si accede mediante le due modalità del corso-concorso e del concorso, salvo il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alle amministrazioni nei limiti di quanto stabilito dalla legge;

preso atto che gli incarichi dirigenziali sono sempre conferiti mediante procedura comparativa con avviso pubblico, ad eccezione dell'assegnazione del primo incarico e di quanto previsto ai fini della procedura per i dirigenti privi di incarico;

osservato che è mantenuta la possibilità di attribuire gli incarichi dirigenziali a soggetti esterni alle pubbliche Amministrazioni con percentuali più elevate per quanto attiene agli enti di ricerca, pari rispettivamente al 20 per cento degli incarichi dirigenziali generali effettivamente conferiti e al 30 per cento degli incarichi non dirigenziali effettivamente conferiti, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo, previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità, da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

tenuto conto dell'istituzione di commissioni per la dirigenza, una per ciascuno dei tre ruoli, alle quali spettano precisi compiti nelle procedure di conferimento degli incarichi;

manifestata condivisione per la previsione, nel nuovo articolo 13-*bis*, di costituire sezioni speciali in ciascun ruolo della dirigenza per le categorie dirigenziali professionali e tecniche individuate con apposito regolamento;

ritenuta positiva la conferma, disposta dal nuovo articolo 19-*ter*, della disciplina prevista dall'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 83 del 2014 (cosiddetto "*art bonus*"), relativa agli istituti e ai luoghi della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con particolare riferimento alle modalità di conferimento degli incarichi di direttori dei predetti enti;

valutata favorevolmente la possibilità stabilita dal nuovo articolo 19-*quater* per gli incarichi di direttore di istituti e luoghi di cultura statali conferiti a seguito di procedure di selezione pubblica internazionale, i quali possono svolgere un secondo mandato di ulteriori quattro anni, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti;

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. si reputa necessario che il regolamento attuativo previsto dal nuovo articolo 28-*sexies*, laddove definisce le sezioni speciali per ciascun ruolo della dirigenza, tenga adeguatamente conto delle professionalità tecniche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
2. all'interno dei criteri che la commissione per la dirigenza statale è tenuta a definire per il conferimento degli incarichi dirigenziali statali, si invita a considerare anche il profilo professionale specifico e le competenze tecniche dei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. [2304](#), [2355](#)

NT1

[EASIOLO](#), [MARIN](#), *RELATORI*

Art. 1

(Finalità)

1. La Repubblica italiana, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e letterario, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, celebra la figura di Publio Ovidio Nasone nella ricorrenza dei duemila anni dalla sua morte, ne promuove e ne valorizza l'opera in ambito nazionale ed internazionale.
2. L'anno 2017, ricorrenza dei duemila anni dalla morte, è dichiarato «anno ovidiano».

Art. 2.

(Interventi)

1. Per gli anni 2017 e 2018 lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Publio Ovidio Nasone, finalizzati ai seguenti obiettivi:
 - a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni, teatri, istituti culturali specialistici ed università, ricercatori e singoli individui privati, delle attività didattico-formative, editoriali, espositive, congressuali, seminari, scientifiche, culturali e di spettacolo, con particolare riferimento alle iniziative già in corso, come il Certamen Ovidianum Sulmonense e la Destinazione turistica di Sulmona ? DMC Cuore dell'Appennino, volte a promuovere

- in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio letterario, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Ovidio. Lo scopo è di dare alle celebrazioni ovidiane la più vasta diffusione, con particolare riferimento all'Unione europea, anche mediante l'utilizzazione di nuove tecnologie, comunicazione e marketing;
- b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Ovidio; individuazione nella città di Sulmona di una sede idonea per ospitare il museo «Ovidio», per la collocazione del relativo materiale e per la sua esposizione;
- c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti; rafforzamento delle ricerche sulla biografia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche e la pubblicazione dei relativi risultati e materiali; istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per l'elaborazione di saggi sull'opera di Ovidio, in favore degli studenti delle università italiane, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici, le opere di Ovidio;
- d) previsione di due gemellaggi istituzionali e culturali con la città di Roma, in ricordo del periodo di soggiorno nella capitale durante la pax romana e con la città di Costanza, in Romania, ove Ovidio morì;
- e) costituzione del Parco letterario ovidiano, quale itinerario turistico-culturale anche per le scuole di ogni ordine e grado, nazionali ed europee, tramite la predisposizione di appositi totem informativi per visite multimediali in sintonia con i più recenti standard comunicativi, nonché tramite la manutenzione, il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti sia nella città di Sulmona che nella Valle Peligna, concordando i suddetti interventi con i comuni e con le soprintendenze competenti;
- f) recupero edilizio e riorganizzazione degli spazi ovidiani a Sulmona anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi in cui Ovidio probabilmente visse, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4;
- g) emissione di un francobollo commemorativo e di annullo filatelico, realizzazione di allestimenti artistici, letture ovidiane, rappresentazioni teatrali, esposizioni di libri ovidiani, promozione turistica con un Festival Ovidiano in occasione del Certamen sulmonense, riedizione della performance teatrale «Processo a Ovidio», allestimento del Museo di Corfinio e del costituendo Parco archeologico in chiave ovidiana;
- h) promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati rapporti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, con particolare riferimento all'Unione europea;
- i) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 3.

(Comitato promotore delle celebrazioni
ovidiane)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o da loro delegati, dal Presidente della regione Abruzzo, da due parlamentari del territorio, eletti nella regione Abruzzo, designati dal Presidente dell'Assemblea

legislativa di appartenenza, dal Sindaco del comune di Sulmona, dal Presidente della Destinazione turistica di Sulmona ? DMC Cuore dell'Appennino, da tre insigni esponenti della cultura e dell'arte letteraria italiana, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da due componenti juniores. I due componenti juniores sono individuati all'interno del comitato dei cinquanta ovidiani, istituito tramite apposito bando emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e università, sulla conoscenza di Ovidio. Il comitato dei cinquanta ovidiani ha il compito di proporre al Comitato i progetti da rivolgere agli studenti durante le celebrazioni ovidiane.

2. Il Comitato, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere, in Italia e all'estero, la conoscenza della figura e dell'opera di Publio Ovidio Nasone attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi ovidiani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dall'articolo 4.

3. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo con i soggetti di cui al comma 1, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Ovidio.

4. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2019, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati da trasmettere alle Camere.

5. Il Comitato costituisce al suo interno un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative. Sono componenti di diritto del Comitato scientifico i tre esperti nominati ai sensi del comma 1.

6. Le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Ovidio sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

7. Ai componenti dei comitati di cui al presente articolo non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza. Le spese per il funzionamento dei comitati sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 4.

8. In deroga al comma 7, ai componenti del Comitato dei cinquanta possono essere riconosciuti dal Comitato promotore buoni studio per viaggi all'estero al fine di approfondire la conoscenza dell'autore.

Art. 4.

(Contributo straordinario)

1. Per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone, di cui alla presente legge, è attribuito al Comitato un contributo straordinario di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 305 (pom.) del 05/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª) MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2016 305ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

*Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesare
e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

La seduta inizia alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03096 del senatore Bocchino sulle irregolarità di svolgimento del concorso per docenti 2016, affermando preliminarmente che il concorso a cattedre in questione rappresenta la più grande opera di selezione effettuata nella scuola italiana negli ultimi 17 anni con metodologie innovative in molti suoi aspetti, tra cui l'informatizzazione delle prove scritte.

Dopo aver precisato che i tempi di espletamento corrispondono alla complessità delle procedure e comunque non hanno interferito con il regolare avvio dell'anno scolastico, riferisce che per l'effettuazione delle 230.000 prove scritte computerizzate è stato necessario reperire e collaudare le circa 83.000 postazioni indispensabili ai 165.578 candidati; ricorda infatti che ogni candidato ha potuto sostenere, laddove ne aveva titolo, più di una prova scritta. A scanso di equivoci e disinformazioni rammenta inoltre che tutti i vincitori saranno assunti nel triennio di validità delle graduatorie.

Per ciò che concerne gli sporadici casi segnalati con l'interrogazione, comunica che l'Amministrazione centrale ha acquisito informazioni dai competenti Uffici scolastici periferici. In proposito, per quanto concerne le procedure svolte nel Lazio, puntualizza che sono state gestite le

operazioni per 88 classi di concorso per un totale di 6.791 posti, di cui 847 relativi ad altre regioni, alle quali hanno partecipato 19.543 candidati su 30.720 che hanno presentato domanda; le sottocommissioni nominate sono state 99. Nonostante la mole delle procedure e l'elevato numero di partecipanti, afferma che le prove si sono svolte senza inesattezze e illegittimità e, grazie al lavoro dei commissari, molte procedure si sono concluse nei tempi così da consentire le immissioni in ruolo per il corrente anno scolastico.

Riconosce comunque che in sede di invio delle migliaia di comunicazioni ai candidati si è verificato l'unico errore dovuto alla similitudine tra due cognomi. Tale errore, che giudica scusabile, è stato peraltro prontamente sanato con l'annullamento della convocazione inviata per sbaglio e l'inoltro della stessa alla candidata che aveva effettivamente superato la prova scritta.

Venendo all'altro caso segnalato nell'interrogazione, relativo al concorso per posti di sostegno nelle scuole secondarie di primo grado della Sicilia, rende noto che all'inconveniente verificatosi è stata data adeguata soluzione senza compromettere la regolarità della procedura. Comunica poi che nel momento in cui è stata notata, a conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati, la mancanza di due plichi con i nominativi dei candidati ? circostanza prontamente denunciata agli organi competenti dal dirigente responsabile del procedimento ? è stato richiesto dagli uffici un apposito parere all'Avvocatura dello Stato circa le modalità di prosecuzione del concorso. L'Avvocatura ha quindi manifestato l'esigenza di assicurare la prosecuzione della procedura concorsuale ed ha convenuto sulle modalità prospettate dall'Ufficio medesimo per consentire alla commissione di valutazione di effettuare l'abbinamento delle prove con i nominativi dei candidati.

Riferisce pertanto che la Direzione scolastica regionale ha convocato i candidati interessati nella stessa sede in cui si erano svolte le prove scritte e li ha invitati ad individuare le postazioni informatiche occupate in quella occasione. Indicata la propria postazione senza alcuna incertezza, ciascun candidato ha, quindi, rilasciato apposita dichiarazione. In tal modo è stato possibile, con il supporto tecnico degli Uffici centrali del Ministero e del CINECA, riconoscere i codici identificativi dei candidati medesimi e comunicarli alla Commissione, che ha proceduto alle operazioni di abbinamento. Il Sottosegretario precisa poi che delle operazioni effettuate è stato redatto regolare verbale.

In conclusione, puntualizza che la commissione ha dichiarato gli ammessi alle prove orali, concluse il 31 agosto scorso, e che l'Ufficio competente non ha registrato, in merito a tale procedura, alcuna notizia circa la presentazione di esposti o ricorsi giurisdizionali.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*), pur ringraziando per la risposta puntuale, si dichiara insoddisfatto atteso che all'atto di presentazione dell'interrogazione il concorso era ancora in svolgimento. Ritiene quindi che il Ministero dovrebbe quanto meno avere l'umiltà di scusarsi nei confronti dei vincitori di concorso e dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), tutt'ora non assunti. Ciò che si è verificato, prosegue, è stato causato da un'informativa sul contingente di personale diversa rispetto alle attese, tenuto conto delle forti riduzioni, specialmente sul sostegno, anche a seguito delle procedure di mobilità straordinaria.

Esprime indi perplessità circa l'affermazione per cui tutti i vincitori saranno assunti nel triennio, in quanto in realtà, in alcune zone come la Sicilia, sono stati assunti pochi insegnanti e dunque sarà impossibile nei prossimi due anni assumere oltre il 90 per cento dei vincitori. Rileva dunque con disappunto una forte disomogeneità nel tasso di assunzione e domanda cosa succederà qualora non sia possibile procedere alle assunzioni. Nega altresì l'assenza di disagi per l'avvio dell'anno scolastico, in quanto si sono verificate difficoltà a partire dall'assegnazione degli insegnanti definitivi. Richiama infine il Governo a prestare la dovuta attenzione alla programmazione del personale, giudicando fallimentare l'anno trascorso.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

([Doc. LVII, n. 4-bis](#)) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il [PRESIDENTE](#) dà la parola al relatore per l'illustrazione di uno schema di parere.

Il relatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) dà conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, che menziona le parti di competenza più significative del Documento in esame.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale ([n. COM \(2016\) 543 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 155*)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il relatore [MARTINI](#) (*PD*) illustra una bozza di risoluzione, pubblicata in allegato, nella quale dichiara di non aver inserito richieste particolari tenuto conto della linearità dell'iniziativa assunta in sede europea.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di risoluzione del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) registra con soddisfazione che la votazione è avvenuta all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

[\(2304\)](#) Paola **PELINO** ed altri. - *Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone*

[\(2355\)](#) Stefania **PEZZOPANE** ed altri. - *Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - i relatori hanno presentato una proposta di testo unificato, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta. Rammenta altresì che erano stati sollevati alcuni rilievi rispetto a quel testo.

La correlatrice [FASIOLO](#) (PD), anche a nome del correlatore Marin, illustra un nuovo testo unificato, pubblicato in allegato, che risulta più semplificato rispetto al provvedimento presentato ieri.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di adottare il nuovo testo unificato presentato dai relatori quale base per il seguito dell'esame e di fissare a martedì 18 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al suddetto testo.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

[\(2371\)](#) *Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed altri
(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), essendo stato riassegnato in sede deliberante il disegno di legge in titolo, propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede referente e, in particolare, la relazione, la discussione generale nonché gli ordini del giorno e le proposte emendative presentate (pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 7 e del 22 giugno), con la relativa illustrazione.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che dovrà essere acquisito il parere delle Commissioni consultate.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2016 ([n. 333](#))

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, manifestando anzitutto soddisfazione per l'incremento dei fondi, come peraltro richiesto lo scorso anno dalla Commissione. Rammenta altresì che l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento aveva sollevato il problema della ridefinizione dei criteri, a cui il Governo ha adempiuto emanando uno specifico provvedimento nel febbraio 2016.

Ritiene peraltro che la Consulta abbia lavorato bene nel rispetto delle nuove indicazioni e dei tempi, che risultano a suo avviso congrui.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che la 7a Commissione e il Comitato per le questioni degli italiani all'estero hanno audito questa mattina, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, il direttore generale biblioteche e istituti culturali del Dicastero, la dottoressa Rummo, la quale ha segnalato l'esigenza di esprimere quanto prima il parere sull'atto in titolo al fine di assegnare tempestivamente i fondi.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole della relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(2459) Deputato Mara CAROCCI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - la Commissione aveva convenuto di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti e di richiedere ai Gruppi non presenti il relativo assenso al trasferimento del disegno di legge in sede deliberante. Rende noto tuttavia che il Gruppo Movimento 5 Stelle, nel preannunciare il consenso al passaggio di sede, ha richiesto la fissazione di un termine per gli emendamenti. Accedendo a tale richiesta, propone di fissare a martedì 11 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*) dichiara l'assenso del suo schieramento al trasferimento del provvedimento in sede deliberante.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(322) Manuela GRANAIOLO ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta del 7 giugno.

Il relatore [MARTINI](#) (*PD*), riepilogando le diverse fasi che hanno caratterizzato l'*iter* del provvedimento, illustra una proposta di testo unificato, pubblicata in allegato, costituita da due parti. In primo luogo, all'articolo 1, si procede alla statizzazione degli istituti musicali pareggiati e delle accademie di belle arti legalmente riconosciute, rappresentando così una sintesi dei disegni di legge in titolo. Detta statizzazione avviene a richiesta mediante la stipula di una convenzione con i Ministeri interessati, la quale definisce anche il nuovo ruolo dell'istituzione divenuta statale. Si sofferma poi sul tema degli immobili in uso all'istituzione stessa, spesso costituiti da palazzi storici, il cui mantenimento diventa difficile anche sul piano della sicurezza. Considerata la complessa

quantificazione degli oneri di manutenzione, ritiene che solo le suddette convenzioni possano disciplinare le modalità di gestione di tali edifici, data anche la varietà di situazioni.

Con particolare riguardo all'articolo 1, comma 4, delinea le modalità di passaggio del personale che viene così stabilizzato, risolvendo una questione risalente. Dopo aver descritto i contenuti del comma 5 dell'articolo 1, pone l'accento sulla seconda parte del provvedimento, rappresentata dalla delega al Governo per il riordino della normativa in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In proposito, tiene a precisare che le risorse connesse alla statizzazione, secondo il Ministero dell'economia e delle finanze, devono essere collegate alla razionalizzazione dell'intero comparto e ciò giustifica la necessaria previsione di norme in questo senso.

Evidenzia quindi i principi e criteri direttivi più rilevanti, a partire dalla riorganizzazione della rete territoriale delle istituzioni AFAM mediante la costituzione dei Politecnici delle arti, su base regionale o interregionale. Rammenta che durante le audizioni era emersa la preoccupazione di un assorbimento degli istituti pareggiati nei conservatori a seguito della riorganizzazione. La proposta contenuta nel testo unificato mantiene invece l'identità di ciascun istituto, coordinandone e razionalizzandone la programmazione ed evitando duplicazioni di corsi. Fa presente peraltro che tale idea è stata elaborata anche con l'apporto delle direzioni artistiche e dell'ANCI.

Nel sottolineare le varie connotazioni dell'autonomia attribuita ai politecnici, elenca le funzioni di tali organismi per i corsi di primo, secondo e terzo livello, tenuto conto comunque che la formazione propedeutica è svolta in stretta connessione alle previsioni dell'articolo 1, comma 181, lettera g), della legge n. 107 del 2015. Segnala poi che gli organi di governo sono attribuiti solo ai Politecnici con cambiamenti importanti nelle diverse figure di gestione.

Dopo aver evidenziato che occorre un adeguamento organizzativo e delle dotazioni di personale e finanziarie dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), onde includere il settore dell'AFAM, si sofferma sulla dotazione organica di ciascun Politecnico, per il quale in prima applicazione si prevede il raggruppamento delle dotazioni organiche delle singole istituzioni, con un ampliamento della pianta organica.

Rilevando altresì l'esigenza di una ricognizione delle norme esistenti, per evitare la stratificazione normativa, a suo avviso eccessiva, dà poi conto dell'articolo 3 su personale, sul reclutamento e sul precariato. In merito, tiene a precisare che esso ha come corollario il decreto del Presidente della Repubblica sul reclutamento che il Dicastero si accinge a completare, fermo restando che le graduatorie nazionali vengono trasformate in graduatorie ad esaurimento e che viene ampliato il *turn over*. Sottolinea infatti l'esigenza di uno svuotamento progressivo di tali graduatorie anche per evitare infrazioni europee dovute alla violazione delle norme sulla non rinnovabilità dei contratti oltre un certo periodo di tempo. Rileva altresì che tanto il summenzionato regolamento in materia di reclutamento, quanto l'articolo 3 del testo unificato sono stati oggetto di uno specifico confronto tra il Ministero e i sindacati, con esito tutto sommato positivo.

Dopo aver dato conto della copertura finanziaria, osserva che il testo prevede un'unica tornata di statizzazione, mentre sarebbe stato possibile procedere per gradi. Sulla questione si riserva di valutare se proporre diversi scenari durante l'*iter*. Auspica comunque che il testo unificato possa essere oggetto di riflessioni approfondite da parte di tutti i Gruppi e manifesta un certo sollievo per la definizione di alcuni punti cardine nell'articolato. Confida poi che il Governo mantenga gli impegni assunti in merito alla statizzazione, rilevando tuttavia con preoccupazione che se i tempi dovessero allungarsi si rischia di vanificare tale sforzo. Nell'esprimere massima apertura nei confronti dell'attività emendativa reputa però necessario approvare il testo entro l'anno in via definitiva, concludendo dunque i lavori in Commissione entro l'inizio di novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il relatore per l'imponente lavoro di approfondimento e di sintesi compiuto su un tema che sta a cuore all'intera Commissione. Rileva tuttavia che l'articolo 72 della Costituzione impedisce la discussione in sede deliberante per disegni di legge che contengono deleghe legislative, come nel caso in esame, e dunque non è possibile velocizzare l'*iter* attraverso il procedimento

legislativo decentrato.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) ringrazia il relatore per aver affrontato i temi emersi durante l'esame, concordando in particolare con l'urgenza connessa alla statizzazione. Pur comprendendo dunque la sollecitazione per una conclusione quanto più possibile celere, fa notare che il testo unificato rappresenta una svolta epocale per il settore, soprattutto con riferimento agli articoli 2 e 3. Reputa perciò che i vincoli temporali prospettati dal relatore non siano consoni per una discussione approfondita anche sul tema della *governance*. Paventa quindi il rischio di un esame frettoloso, motivato dall'urgenza che però caratterizza solo un aspetto del testo e che potrebbe condurre addirittura ad un voto di fiducia in Assemblea.

Concorda comunque con l'esigenza di affrontare il tema del precariato, fermo restando che non sono affatto conosciuti i contenuti del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica sul reclutamento. Si domanda dunque le ragioni per cui si creano situazioni sconvenienti che portano a soluzioni a suo avviso affrettate. Domanda peraltro se è previsto un reclutamento straordinario e chiede delucidazioni sulla riorganizzazione del settore.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*) dà atto a sua volta al relatore di aver svolto un lavoro assai dettagliato e rammenta che la Commissione si era a lungo soffermata sui temi contenuti nell'articolo. Condivide peraltro il richiamo alla delega sulla formazione prevista dalla legge n. 107 del 2015, reputando opportuno elaborare un disegno unitario onde non vanificare le azioni già intraprese. Suggerisce peraltro di ridurre i tempi per l'esercizio della delega, proprio in considerazione dell'urgenza.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) condivide le preoccupazioni sullo stato del comparto. Chiede comunque di dare priorità alla stabilizzazione dei docenti, espungendola dalla delega, e di demandare eventualmente alla prossima legislatura la riforma della *governance*.

Il relatore [MARTINI](#) (*PD*) riconosce che la presenza di una delega legislativa non consente di procedere in sede deliberante. Sottolinea in proposito che tale scelta è giustificata dall'elevato tecnicismo della materia, ma dichiara la massima apertura nei confronti di soluzioni che consentano le introduzioni di norme immediatamente attuative senza il ricorso alla delega legislativa.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di assumere come testo base il testo unificato proposto dal relatore e di rinviare la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti alla settimana prossima, al fine di dar modo a tutti i senatori di approfondire l'articolo.

La Commissione conviene quindi di adottare il testo unificato proposto dal relatore quale testo base per il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 4-bis

La Commissione, esaminato il Documento in titolo,

preso atto che viene menzionata, tra le altre, l'esigenza di mettere in sicurezza le infrastrutture scolastiche;

considerati gli aspetti di interesse, tra i quali:

- il Piano di valorizzazione del patrimonio pubblico, nel quale sono collocate anche le attività di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del Paese come il progetto "Fari, torri ed edifici costieri 2016", avviato tramite l'Agenzia del demanio e realizzato mediante un'intesa interistituzionale tra i Dicasteri dei Beni culturali, Difesa ed Economia;
- la riforma della pubblica amministrazione, avviata con la legge delega n. 124 del 2015, in attuazione della quale, per quanto di competenza, è all'esame delle Commissioni parlamentari lo schema di decreto legislativo sulla semplificazione degli enti pubblici di ricerca (atto n. 329);
- il Piano Industria 4.0, gestito da una cabina di regia a livello governativo, che coinvolge anche il mondo universitario e della ricerca e fa leva sull'alternanza scuola-lavoro, sulla scuola digitale, sui percorsi universitari e degli istituti tecnici superiori nonché sul finanziamento della ricerca e sul potenziamento dei dottorati;

valutati gli interventi più rilevanti conseguenti all'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 ("Buona scuola"), quali: l'autonomia scolastica, con l'organico di potenziamento; il sistema nazionale di valutazione, rispetto al quale a dicembre 2016 sarà completato il primo rapporto sulla valutazione esterna delle scuole; il piano straordinario di ispezioni nelle scuole paritarie; la valorizzazione del merito del personale docente; la valutazione e gli incarichi dei dirigenti scolastici; le immissioni in ruolo del personale della scuola, in merito alle quali nell'anno scolastico 2016-2017 sarà bandito il corso-concorso per dirigenti scolastici; il piano nazionale per la formazione dei docenti, di imminente presentazione; l'attuazione delle deleghe in materia di formazione in ingresso dei docenti, diritto allo studio, riordino delle norme in materia di scuola, inclusione scolastica, sistema integrato 0-6 anni; l'assunzione dei docenti di sostegno; il raddoppio delle risorse per il funzionamento delle scuole; l'iniziativa "scuola al centro" per contrastare la dispersione scolastica; l'edilizia scolastica, che beneficia di risorse per un totale di 6,7 miliardi di euro; l'integrazione di minori stranieri; le nuove modalità di assegnazione di risorse agli istituti tecnici superiori; la creazione di laboratori territoriali per l'occupabilità; il Piano nazionale scuola digitale, che dovrebbe concludersi entro la fine del 2016; l'obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro; lo *school bonus*, ossia il credito di imposta per erogazioni liberali a favore di scuole;

tenuto conto che con il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, è stato varato il piano triennale di sviluppo del sistema universitario 2016-2018, che attribuisce maggiore autonomia agli atenei nella costruzione dei percorsi di laurea, nel programmare la didattica e nell'avvicinare l'offerta formativa alle esigenze degli studenti;

esaminate le principali misure del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020;

osservato che, con particolare riguardo all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è in via di definizione il regolamento sul reclutamento;

considerato che attraverso il Piano cultura e turismo, approvato dal CIPE nel maggio 2016, si stanziava un miliardo di euro del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 per realizzare 33 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e per promuovere il turismo culturale e che sono stati stanziati 120 milioni di euro per 75 interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali su tutto il territorio nazionale;

analizzati anche gli Allegati che accompagnano la Nota di aggiornamento;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

[RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM \(2016\) 543 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' \(DOC. XVIII, n. 155\)](#)

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (n. COM (2016) 543 definitivo),

premesso che la celebrazione degli Anni europei ha lo scopo di sollecitare una riflessione su alcuni temi e di focalizzare l'attenzione dei cittadini e delle istituzioni su argomenti specifici;

rilevato che nel caso dell'atto in titolo le istituzioni europee propongono di istituire, nel 2018, un Anno europeo del patrimonio culturale, come peraltro richiesto alla Commissione europea da parte del Parlamento europeo, del Consiglio e del Comitato delle regioni;

condiviso l'obiettivo di contribuire a promuovere il ruolo del patrimonio culturale quale componente essenziale della diversità culturale e del dialogo interculturale, individuando i mezzi migliori per garantirne la conservazione e la salvaguardia;

ritenuto che tale iniziativa rappresenta un'occasione per porre l'attenzione anche sui temi della formazione, della ricerca, della digitalizzazione e della tutela, a vario titolo connessi al patrimonio culturale;

osservato che l'Anno europeo del patrimonio culturale sarà attuato attraverso i programmi europei esistenti, tra cui Europa creativa, i Fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020, Erasmus + ed Europa per i cittadini e che tra le misure previste figureranno campagne di informazione e di promozione nonché di eventi su scala europea, nazionale, regionale e locale;

considerato positivamente che la Commissione europea ha condotto una serie di consultazioni mirate con un'ampia gamma di portatori di interessi, traendo spunto anche da un proficuo dibattito reso possibile da quegli organismi che riuniscono le autorità degli Stati membri preposti alle politiche in materia di patrimonio culturale;

ritenuto che la proposta appare conforme tanto al principio di sussidiarietà, in quanto non potrebbe essere svolta esclusivamente dagli Stati membri, quanto al principio di proporzionalità, basandosi su programmi esistenti senza imporre oneri eccessivi di gestione;

preso atto del parere della 14a Commissione;

si pronuncia in senso favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 333

La Commissione, esaminato, dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, l'Elenco in titolo,

tenuto conto che la suddetta legge n. 420 del 1997 ha previsto l'istituzione della "Consulta dei comitati e delle edizioni nazionali" alla quale spetta il compito di deliberare sulla costituzione e organizzazione dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali;

considerato che tali eventi devono avere un carattere non localistico e possedere determinati requisiti;

esaminati i verbali delle riunioni della summenzionata Consulta del 7 e del 17 giugno 2016, durante le quali sono state esaminate 19 domande di nuova istituzione di comitati nazionali e 4 richieste di rifinanziamento, mentre per ciò che concerne le edizioni nazionali sono state avanzate 8 domande di nuova istituzione e 38 rifinanziamenti;

osservato che la Consulta ha accolto la proposta di istituire 7 nuovi comitati ai quali ha previsto l'attribuzione di finanziamenti variabili da 30.000 a 100.000 euro per complessivi 436.764 euro;

rilevato in particolare che vengono finanziate le celebrazioni relative: al centenario della morte di Leopoldo Franchetti; al bicentenario della nascita di Bertrando Spaventa; al centenario della nascita di Carlo Cassola; al V centenario della Riforma protestante; al centenario della Scuola di lingua italiana per stranieri; al bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis; ai centenari rossiniani;

tenuto altresì conto che non risultano invece accolte le ulteriori 12 domande, 7 delle quali per motivazioni inerenti il programma e la caratterizzazione delle iniziative proposte, mentre le altre 5 non sono riferite alla celebrazione di centenari, fermo restando che in alcuni casi è stata comunque decisa l'assegnazione del logo dei "comitati nazionali";

valutato il rifinanziamento di tre comitati nazionali per 260.000 euro, riguardanti: il centenario della nascita di Giorgio Bassani; il V centenario della pubblicazione dell'Orlando Furioso; il 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri;

preso atto delle 4 nuove edizioni nazionali oggetto di finanziamento, concernenti l'Opera omnia di Pirandello, gli scritti di Luigi Einaudi, l'epistolario di Alcide de Gasperi e le opere di Aldo Moro, per complessivi 185.000 euro, mentre per le ulteriori 4 richieste il verbale dei lavori della Consulta indica specifiche motivazioni del non accoglimento;

osservato che sono state rifinanziate 21 edizioni nazionali già operanti, per 135.000 euro;

manifestata soddisfazione per l'incremento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, pari a 1.016.764 euro, come peraltro richiesto dalla Commissione nel parere reso lo scorso anno;

esprime parere favorevole.

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. [2304](#), [2355](#)

NT2

[FASIOLO](#), [MARIN](#), *RELATORI*

Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio

Art. 1

(Finalità)

1. La Repubblica italiana, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e letterario, di cui all'articolo 117 terzo comma della Costituzione, celebra la figura di Publio Ovidio Nasone nella ricorrenza dei duemila anni dalla sua morte, ne promuove e ne valorizza l'opera in ambito nazionale ed internazionale.
2. L'anno 2017, ricorrenza dei duemila anni dalla morte, è dichiarato «anno ovidiano».

Art. 2.

(Interventi)

1. Per gli anni 2017 e 2018 lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Publio Ovidio Nasone, attraverso i segg.interventi:
 - a) sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, le attività didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della figura e dell'opera di Ovidio;
 - b) recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano, con l'individuazione nella città di Sulmona di una sede idonea ad ospitare il museo «Ovidio», per la collocazione e fruizione del relativo materiale;
 - c) recupero edilizio e riorganizzazione degli spazi ovidiani sia nella città di Sulmona sia nella Valle Peligna, anche attraverso interventi di potenziamento delle strutture esistenti. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4;
 - d) costituzione di un Parco letterario ovidiano, quale itinerario turistico-culturale;
 - e) realizzazione di due gemellaggi istituzionali, uno con la città di Roma, in memoria del lungo periodo di soggiorno nella capitale, uno con la città di Costanza, in Romania, luogo dell'esilio;
 - f) promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti e la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie superiori;
 - g) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 3.

(Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o da loro delegati, dal Presidente della regione Abruzzo, da due

parlamentari del territorio, eletti nella regione Abruzzo, designati dal Presidente della Camera di appartenenza, dal Sindaco del comune di Sulmona, dal Presidente della Destinazione turistica di Sulmona ? DMC Cuore dell'Appennino, da tre insigni esponenti della cultura e dell'arte letteraria italiana, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da due componenti juniores. I due componenti juniores sono individuati all'interno del comitato dei cinquanta ovidiani, istituito tramite apposito bando emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e università, sulla conoscenza di Ovidio. Il comitato dei cinquanta ovidiani ha il compito di proporre al Comitato i progetti da rivolgere agli studenti durante le celebrazioni ovidiane.

2. Il Comitato, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere, in Italia e all'estero, la conoscenza della figura e dell'opera di Ovidio attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi ovidiani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dall'articolo 4.

3. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo con i soggetti di cui al comma 1, altri enti pubblici o soggetti privati interessati a promuovere la figura e l'opera di Ovidio.

4. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2019, predispone una relazione conclusiva da trasmettere alle Camere sulle iniziative realizzate unitamente al rendiconto sull'utilizzazione dei contributi assegnati.

5. Il Comitato costituisce al suo interno un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative. Sono componenti di diritto del Comitato scientifico i tre esperti nominati ai sensi del comma 1.

6. Ai componenti dei comitati di cui al presente articolo non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza. Eventuali costi di funzionamento dei comitati sono posti a carico del contributo di cui all'articolo 4.

7. In deroga al comma 6, ai componenti del Comitato dei cinquanta possono essere riconosciuti dal Comitato promotore buoni studio per favorire l'approfondimento della conoscenza dell'autore.

Art. 4.

(Contributo straordinario)

1. Per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone, di cui alla presente legge, è attribuito al Comitato un contributo straordinario di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. [322](#), [934](#), [972](#), [1616](#)

NT1

MARTINI, RELATORE

Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)

Art. 1.

(Statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona)

1. Gli Istituti musicali pareggiati, trasformati in Istituti superiori di studi musicali (ISSM) ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508, e le Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona sono statizzati, su loro richiesta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed assumono, rispettivamente, la denominazione di Conservatorio di musica e di Accademia di belle arti.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna Istituzione di cui al comma 1 definisce le modalità ed i tempi della statizzazione in base ad una apposita convenzione da stipulare, secondo uno schema adottato con il decreto di cui al comma 5, con i Ministeri di cui al medesimo comma e con gli enti locali finanziatori dell'Istituzione stessa, ivi comprese le modalità per il subentro dell'Istituzione statizzata in tutti i preesistenti rapporti giuridici attivi e passivi. In particolare, la convenzione definisce la garanzia fornita dagli enti locali finanziatori in merito al mantenimento dell'onere finanziario relativo al funzionamento e all'estinzione di eventuali situazioni debitorie pregresse, nonché le modalità di un eventuale passaggio dall'ente proprietario all'Istituzione statizzata degli immobili in uso allo stessa, ovvero la concessione di tali immobili in uso gratuito ed esclusivo all'istituzione statizzata per una durata minima di novantanove anni.
3. Ciascuna Istituzione di cui al comma 1 mantiene lo status di Istituzione statale autonoma fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sull'istituzione dei Politecnici di cui all'articolo 2.
4. Il personale docente, amministrativo e tecnico in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le Istituzioni di cui al comma 1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, è reinquadrato, a parità di tipologia contrattuale, nei ruoli dello Stato e assegnato all'Istituto o alla Accademia presso cui è in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge a incremento della dotazione organica nazionale delle Istituzioni statali appartenenti al sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). A detto personale sono riconosciuti, in fase di prima applicazione, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'Istituzione di appartenenza, nonché il mantenimento della sede.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi, i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, ivi inclusi i criteri di ripartizione delle risorse stanziare per la statizzazione, tenuto conto della dimensione, del rapporto tra studenti e docenti, del rapporto tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato e della tipologia di offerta formativa in relazione al fabbisogno del territorio di ogni Istituzione di cui al comma 1.

Art. 2

(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM)

1. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio artistico e culturale del Paese, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su

proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riorganizzazione della rete territoriale delle Istituzioni AFAM, mediante la costituzione dei Politecnici delle arti, di seguiti denominati "Politecnici", in cui le Istituzioni confluiscono assumendo la denominazione di "Istituti", di ambito regionale o interregionale, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell'integrazione dell'offerta formativa delle singole Istituzioni, salvaguardandone l'identità e il ruolo nel territorio. La costituzione dei Politecnici, avviene previa verifica, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR, del possesso da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento di cui alla lettera f);
- b) attribuzione ai Politecnici di autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile;
- c) definizione del ruolo e dei compiti dei Politecnici nella formazione professionalizzante prevedendo, nell'ambito degli stessi e nel rispetto della loro autonomia:
 - 1) lo svolgimento della formazione propedeutica in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, e della formazione di primo livello;
 - 2) lo svolgimento dei corsi di secondo livello anche mediante la possibilità di favorire la circolazione degli studenti tra istituti e l'accesso ai moduli specialistici delle discipline mediante una programmazione congiunta;
 - 3) l'attivazione di corsi di terzo livello previa regolamentazione e valutazione dei dottorati di ricerca tenuto conto della specificità del settore, con particolare riferimento ai corsi accademici di formazione alla ricerca riservati a istituzioni regolate da convenzioni interistituzionali;
- d) definizione degli organi di governo dei Politecnici prevedendo:
 - 1) un Direttore, con mandato unico di sei anni, al fine di garantire una direzione unitaria del Politecnico, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su indicazione del Consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il trattamento economico del Direttore è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
 - 2) un Direttore amministrativo, con incarico conferito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni, tra personalità di elevata qualificazione e comprovata esperienza professionale, prevedendo che nel caso in cui l'incarico sia conferito a un dipendente pubblico, quest'ultimo sia collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico del Direttore amministrativo è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 - 3) un Consiglio di amministrazione, composto dal Direttore del Politecnico, con funzione di Presidente, da un rappresentante della regione o delle regioni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico, da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - 4) un Consiglio accademico, composto dal Direttore del Politecnico, con funzione di Presidente, dai Direttori degli Istituti componenti il Politecnico e da un numero di docenti che assicuri la rappresentanza territoriale dei dipartimenti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera m), e dall'articolo 5, comma 2, nonché dalla allegata Tabella A, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;
- e) definizione degli organi di governo dei singoli Istituti componenti il Politecnico, prevedendo un Direttore eletto dal corpo docente con il compito di coordinare la programmazione dell'Istituto

nell'ambito di quella definita dal Politecnico, coadiuvato da un Consiglio direttivo formato da tre o cinque docenti in base alle dimensioni dell'Istituto, rappresentanti diverse aree formative, e da uno studente designato dalla Consulta degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, prevedendo che le funzioni di gestione amministrativa del singolo Istituto siano affidate ad un segretario amministrativo;

f) definizione delle procedure di programmazione, accreditamento e di valutazione delle sedi e dei corsi di studio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR, tenuto conto del numero degli studenti in relazione all'offerta formativa, del numero dei docenti e della qualificazione degli stessi, della sostenibilità finanziaria e della dotazione infrastrutturale rispetto alle specifiche attività formative;

g) adeguamento organizzativo e delle dotazioni di personale e finanziarie dell'ANVUR, nonché definizione dei requisiti e dei criteri della valutazione dei risultati dei corsi di studio da parte dell'ANVUR anche mediante l'utilizzo di esperti del settore AFAM;

h) attribuzione a ciascun Politecnico di una propria autonoma dotazione organica docente, amministrativa e tecnica, in prima applicazione mediante il raggruppamento delle dotazioni organiche presenti nelle singole Istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente, determinazione da parte di ciascun Politecnico, nell'ambito della propria autonomia, senza nuovi e ulteriori oneri per lo Stato, della propria dotazione organica sulla base dell'offerta formativa, del rapporto tra studenti e docenti e delle risorse disponibili;

i) disciplina del valore dei titoli di studio, prevedendo l'equivalenza del diploma accademico di secondo livello alla laurea magistrale, nonché l'equiparazione dei percorsi formativi artistici a quelli europei e la valutazione dell'esperienza internazionale;

l) formazione alla ricerca, operando anche in sinergia con centri di ricerca e con le Università, in particolare informatica e tecnologica, con particolare riferimento agli ambiti di studio e ai metodi scientifici di lavoro della ricerca in campo artistico e musicale, nei settori tradizionali storico-artistici e musicologici, tecnico-tecnologico e nei settori non tradizionali;

m) incentivazione dell'internazionalizzazione mediante protocolli e accordi con strutture musicali europee e internazionali di pari livello o di livello superiore e esperienze Erasmus e internazionali per allievi e docenti;

n) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo.

2. Lo schema o gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Art. 3

(Trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento)

1. Dall'anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. Dall'anno accademico 2017/2018, il turn over delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica.

Art. 4

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 39 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) per l'anno 2017:

- 1) quanto a 31 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia;
- 2) quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
- 3) quanto 1 milione di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
- 4) quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture;

b) a decorrere dall'anno 2018:

- 1) quanto a 39 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 306 (pom.) dell'11/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2016
306ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI
indi del Vice Presidente
MARIN

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria
Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-02962 della senatrice Serra su episodi di cyberbullismo nelle scuole, in particolare ai danni di alunni disabili, riferendo che l'Ufficio scolastico regionale della Lombardia ha immediatamente disposto una visita ispettiva al fine sia di appurare i fatti sia di individuare gli interventi più opportuni per ristabilire il necessario clima di serenità all'interno della comunità scolastica. Comunica quindi che dall'indagine è emerso come in realtà non si siano verificati né discriminazione né, tantomeno, manifestazioni di bullismo e cyberbullismo. La classe, per quanto concerne le attività scolastiche, ha sempre mostrato maturità e un rapporto d'aiuto nei confronti non solo dell'alunna in questione, ma anche di una seconda alunna con disabilità presente nella classe.

Descrive poi le iniziative assunte a riguardo dall'istituzione scolastica, come sospendere la gita scolastica, apprestare un progetto mirato alla ricomposizione del gruppo classe, fornire scuse formali

alla famiglia, che è stata ricevuta da rappresentanti del Ministero allo scopo di fornire ogni tipo di assicurazione. Sottolinea dunque che tali iniziative hanno consentito all'alunna di completare l'anno scolastico con il pieno successo degli obiettivi e senza conseguenze. Assicura peraltro che da parte dei suoi compagni, né prima né dopo l'episodio legato alla gita scolastica, non vi sono mai stati cenni di ostilità e atteggiamenti diretti a umiliarla o escluderla.

Precisato ciò, evidenzia che il tema del bullismo e, soprattutto, del cyberbullismo costituisce una grave fonte di preoccupazione, di cui la società ha preso coscienza. Per riconoscere i segnali precursori di comportamenti a rischio e fronteggiare atteggiamenti che sfociano in forme di discriminazione e di violenza, reputa necessario attivare strategie volte a prevenire conseguenze gravi sul piano non solo psicologico ma anche penale. Ne deriva che la formazione di tutto il personale scolastico costituisce a suo avviso lo strumento per implementare la qualità del sistema di istruzione e formazione attraverso l'offerta di metodologie utili a creare una rete sociale di tutela e di ripristino anche dei diritti lesi.

Per queste ragioni, rivendica le azioni di prevenzione e di contrasto, avviate dal Ministero attraverso la direttiva ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 avente ad oggetto le "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo". Segnala poi che con le nuove "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo", emanate il 13 aprile 2015, si è garantita continuità ai compiti precedentemente svolti dagli Osservatori regionali e ora attribuiti ai Centri territoriali di supporto (CTS) istituiti nell'ambito del Progetto "Nuove tecnologie e disabilità" dagli Uffici scolastici regionali in accordo con il Dicastero. Precisa in merito che le Linee forniscono al personale della scuola gli strumenti di tipo pedagogico e giuridico per riconoscere i segnali precursori dei comportamenti a rischio, prevenire e contrastare le nuove forme di prevaricazione e di violenza giovanile. I percorsi formativi degli insegnanti sono quindi finalizzati all'acquisizione di competenze sia di natura psico-pedagogica per affrontare i casi di bullismo e di cyberbullismo, nonché la gestione dei conflitti, sia connesse con le tecnologie e i mezzi informatici più utilizzati dagli studenti.

Le Linee del 2015 - prosegue il Sottosegretario - recano, inoltre, indicazioni riguardo all'istituzione di un "Nucleo operativo" costituito da soggetti formati sulle problematiche relative alle nuove forme di devianza giovanile (bullismo, cyberbullismo, *stalking* e *cyberstalking*), in possesso dei requisiti necessari per sostenere concretamente le scuole in rete e i docenti attraverso interventi di consulenza e di formazione mirata, assicurando anche la raccolta e la diffusione di buone pratiche. Il Nucleo operativo collabora con specifiche figure professionali quali psicoterapeuti, rappresentanti del Tribunale dei minori, neuropsichiatri, Polizia postale.

Per governarne al meglio la trasformazione e supportare il nuovo assetto di processi previsti dalle "Linee di orientamento", il Ministero, con l'articolo 14, comma 2, del decreto ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015, ha disposto l'erogazione di specifiche risorse finanziarie, pari ad un totale di 560.000 euro, attribuite ai CTS.

Da ultimo, riferisce che lo scorso 25 marzo 2016 il Ministero ha inteso ulteriormente sensibilizzare il mondo scolastico sul problema del "discorso dell'odio *on line*" per prevenire e contrastare la diffusione di atteggiamenti discriminatori di natura razziale, religiosi, di genere, che possono condurre anche a grave violazione dei diritti umani e perfino alla violenza fisica. Evidenzia conclusivamente che il Ministero sta altresì seguendo in prima linea l'esame del disegno di legge d'iniziativa della senatrice Ferrara sul tema (Atto Senato n. 1261-B) attualmente all'esame della 1ª Commissione, di cui auspica una definitiva e rapida approvazione.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) si dichiara pienamente soddisfatta della risposta, precisando di aver preso contatti anche con la famiglia interessata. Si compiace dunque per il buon esito della vicenda.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagista*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(2474) *Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagista*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce la relatrice **PUGLISI (PD)**, ricordando preliminarmente come la professione di educatore, fin dagli anni Settanta, fosse considerata alla stregua di un impegno di volontariato. L'impostazione prevalente oggi, come si evince dai due testi presentati nei due rami del Parlamento, è invece di disciplinare specifiche figure professionali altamente qualificate. Sollecita dunque tutte le forze politiche a lavorare congiuntamente affinché si compia un ulteriore passo avanti per assicurare la qualità degli interventi educativi.

Quanto alle proposte in esame, segnala che il disegno di legge n. 2443 proviene dalla Camera dei deputati, mentre il disegno di legge n. 2474 è stato presentato dalla senatrice Serra e da altri senatori. Entrambi i testi hanno lo scopo di disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore e pedagista, tenuto conto che nell'attuale ordinamento è riconosciuto solo il profilo dell'educatore professionale attraverso il decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520, secondo cui "l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'*equipe* multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà".

In base al medesimo decreto ministeriale, prosegue la relatrice, la formazione dell'educatore professionale avviene presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e le strutture di assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici individuate con protocolli d'intesa fra Regioni e università. Le università provvedono alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia, in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione. A sua volta, il decreto interministeriale 27 luglio 2000 ha stabilito che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa previgente al decreto ministeriale n. 520 del 1998 - tra i quali titoli conseguiti al termine di corsi regionali - sono equipollenti al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione *post base*.

Soffermandosi in particolare sul disegno di legge n. 2443, fa presente che per l'educatore professionale socio-sanitario continua ad applicarsi, per quanto non espressamente già previsto, il decreto ministeriale n. 520 del 1998 e che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagista operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, nel quadro degli indirizzi forniti dall'Unione europea. Nel rilevare che il disegno di legge n. 2474 menziona solo le figure dell'educatore professionale e del pedagista, riscontra comunque un impianto simile nei due testi, in quanto entrambi indicano l'oggetto all'articolo 1 e le definizioni delle diverse figure professionali all'articolo 2.

Quanto agli ambiti di attività, elencati all'articolo 3, segnala che il disegno di legge n. 2443 precisa anche i contesti ambientale, sportivo e motorio e dell'integrazione e della cooperazione internazionale, oltre a quelli già previsti nel disegno di legge n. 2474. Più in dettaglio, il disegno di legge n. 2474, all'articolo 3, comma 2, specifica quali sono i compiti dell'educatore professionale e del pedagogista nei singoli contesti, mentre l'articolo 4 del disegno di legge n. 2443 ha un diverso approccio, in quanto opta per un elenco dei servizi e presidi pubblici e privati in cui operano l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista. Ad ogni modo, riferisce che nel disegno di legge proveniente dalla Camera le attività e i compiti dell'educatore sono previsti all'articolo 6 per quanto concerne l'educatore socio-pedagogico e all'articolo 9 relativamente al pedagogista, anche se sono descritti in maniera più sintetica rispetto al provvedimento di iniziativa della senatrice Serra.

La relatrice evidenzia poi che ambedue i testi fanno riferimento alla qualifica europea dell'educatore, richiamata all'articolo 5 del disegno di legge n. 2443 e all'articolo 4 del disegno di legge n. 2474 con specifico riguardo all'educatore professionale, mentre in merito alla qualifica europea del pedagogista vi sono norme a parte, ossia l'articolo 8 del disegno di legge n. 2443 e l'articolo 6 del disegno di legge n. 2474.

Nota invece una certa differenza tra i due provvedimenti nella parte inerente la formazione universitaria dell'educatore, in quanto il testo della senatrice Serra propone, all'articolo 5, l'istituzione di un nuovo corso di laurea abilitante e interfacoltà tra la facoltà di scienze della formazione e le facoltà di medicina e farmacia. Il disegno di legge n. 2443, all'articolo 7, mantiene invece le attuali classi di laurea, ossia quella in scienze dell'educazione e della formazione, per l'educatore professionale socio-pedagogico, e quella in professioni sanitarie, per l'educatore professionale socio-sanitario. Si stabilisce comunque che le università favoriscono in via prioritaria l'attivazione di corsi di laurea interdipartimentali o interfacoltà tra strutture afferenti all'area medica e all'area delle scienze dell'educazione e della formazione nonché il riconoscimento del maggior numero di crediti allo studente che, in possesso di uno dei due titoli, intenda conseguire anche l'altro.

Dopo aver sottolineato le analogie per quanto concerne la formazione universitaria del pedagogista, si sofferma sulla collocazione professionale, precisando che il disegno di legge n. 2474 pone in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministeri del lavoro, della giustizia e della salute, la vigilanza sulle professioni di educatore professionale e di pedagogista. Ciò che invece è previsto solo dal disegno di legge n. 2474, precisa la relatrice, è il piano straordinario di assunzioni, di cui all'articolo 9, in virtù del quale alle scuole di ogni ordine e grado sono assegnati educatori professionali e pedagogisti per progetti di contrasto della dispersione scolastica, di integrazione di alunni con bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell'apprendimento.

In conclusione, fa presente che tra le norme finali e transitorie vengono stabilite differenti modalità per conseguire le qualifiche sopradescritte in presenza di determinati requisiti. Alla luce dell'interesse registrato da parte degli operatori del settore, avanza infine l'ipotesi di svolgere alcune audizioni, nella prospettiva di compiere un lavoro approfondito.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto delle osservazioni della relatrice, invita tutti i Gruppi a far pervenire proprie proposte di audizione onde sottoporle all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2459) Deputato Mara CAROCCI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre scorso.

Il **PRESIDENTE** fa presente che alla scadenza del termine è stato presentato un solo emendamento, pubblicato in allegato.

La senatrice **SERRA** (M5S) illustra l'emendamento 1.1, volto a mantenere fra l'altro la destinazione d'uso per il collegio di Cividale del Friuli.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(322) Manuela GRANAIOLO ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre scorso.

Il **PRESIDENTE** rammenta che la Commissione ha adottato quale testo base il testo unificato predisposto dal relatore (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 5 ottobre), rinviando a questa settimana la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti. Domanda quindi al relatore quale sia la propria proposta rispetto ai tempi per il prosieguo dell'esame.

Il relatore **MARTINI** (PD) reputa necessario conciliare la volontà di una discussione approfondita con la rapidità dell'*iter*. Qualora vi fosse la disponibilità di tutti i Gruppi a richiedere il trasferimento del testo in sede deliberante, si dovrebbe valutare l'opportunità di espungere la norma di delega contenuta all'articolo 2, optando per norme immediatamente dispositive. In alternativa, qualora si decidesse di procedere in sede referente, occorrerebbe a suo avviso prevedere un orizzonte temporale non lunghissimo, fissando il termine per la presentazione degli emendamenti al più tardi alla settimana prossima.

Su tale proposta prende la parola il senatore **BOCCHINO** (Misto-SI-SEL), il quale esprime una seria

preoccupazione con riferimento alle misure contenute nell'articolo 2 del testo unificato, che rappresentano a suo avviso una riforma estesa del settore. In proposito, reputa necessaria un'analisi approfondita che non si concilia con i tempi descritti dal relatore, tanto più che occorrerebbero alcune audizioni almeno per una parte dell'articolato. Riservandosi di consultare il proprio Gruppo sull'ipotesi di un trasferimento di sede, ritiene preferibile eliminare le deleghe legislative per dare centralità al Parlamento.

Chiede comunque di ampliare il dibattito attraverso le audizioni, per conoscere le diverse opinioni sul testo unificato.

Il [PRESIDENTE](#) individua nella richiesta di riaprire il ciclo di audizioni un ulteriore fattore di complicazione dell'*iter*, tenuto conto peraltro che la presentazione del testo unificato è avvenuta proprio dopo una intensa serie di audizioni, talvolta doppia a seguito di nuovi fattori emersi. Potrebbe tuttavia essere opportuno per la Commissione ricevere delle valutazioni aggiuntive da parte degli operatori del comparto sul testo unificato del relatore, che indubbiamente è innovativo su alcuni aspetti. Propone pertanto di sollecitare gli eventuali interessati a rendere un contributo scritto entro un termine da stabilire e domanda l'opinione del relatore.

Il relatore [MARTINI](#) (PD) comprende la richiesta del senatore Bocchino, riconoscendo il carattere innovativo dell'articolo 2. Tiene tuttavia a precisare che la statizzazione prevista dall'articolo 1 può aver luogo solo se è accompagnata da una riorganizzazione del comparto, disposta appunto dall'articolo 2. In proposito, rammenta che la posizione favorevole del Dicastero dell'economia alla statizzazione è subordinata proprio alla razionalizzazione. Paventa dunque il rischio di compromettere l'intero provvedimento qualora si volesse espungere l'articolo 2.

In merito al ciclo di audizioni, concorda con l'idea del Presidente, reputando non compatibili dette audizioni con l'attuale fase dell'esame. Propende dunque per la trasmissione del testo unificato a tutti gli interessati dando loro una settimana di tempo per l'invio di suggerimenti e valutazioni, fermo restando che andrebbe posticipato di qualche altro giorno il termine per la presentazione degli emendamenti.

Ciò che giudica dirimente è invece capire da tutti i Gruppi se si vuole licenziare in prima lettura il testo prima dell'avvio della sessione di bilancio, onde rafforzare eventuali finanziamenti che potrebbero essere previsti in quella sede. Un'eventuale allungamento dei tempi potrebbe invece a suo giudizio condurre, come accaduto altre volte, a un mero "stanziamento tampone" nella legge di bilancio, che garantisce solo temporaneamente la sopravvivenza degli istituti. Invoca perciò un ulteriore sforzo di disponibilità reciproca all'ascolto, invitando tutti gli schieramenti a richiedere una calendarizzazione del testo in Aula nel più breve tempo possibile, una volta conclusa la fase referente. Rinnova peraltro la propria disponibilità ad eliminare le deleghe legislative qualora vi fosse la possibilità di procedere in sede deliberante, evitando comunque di non assecondare spinte volte a mantenere solo l'articolo 1.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL) conviene che potrebbe essere inviato il testo unificato ai soggetti già auditi nelle precedenti tornate, posticipando dunque la fissazione del termine per gli emendamenti. Ritiene tuttavia che i temi affrontati non siano affatto semplici, sottolineando peraltro che la soluzione del precariato va affrontata con la dovuta serietà. Nel giudicare deboli le proposte avanzate in merito, auspica che ci sia un'ampia volontà di condividere le soluzioni più appropriate, tenuto conto anche della possibilità di valutare il passaggio in sede deliberante, previa modifica del testo.

Sull'ordine dei lavori prende brevemente la parola il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL), giudicando sbagliato l'accostamento dei temi sottesi agli articoli 1 e 2, che configurano a suo avviso una sorta di ricatto. In tal modo, si subordina la statizzazione, assai urgente, ad una riforma del settore che non può

essere affrontata con il dovuto approfondimento. Lamenta dunque come sia stato predisposto ancora una volta un "pacchetto" da approvare totalmente per rispondere ad una esigenza parziale ed indifferibile, quale appunto quella dei pareggiati. Ravvisa pertanto criticamente un certo parallelismo con quanto accaduto in occasione dell'esame della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta "Buona scuola"), nella quale l'accelerazione era stata motivata con la necessità di assumere i precari. Dichiarà quindi di non condividere affatto tale modo di procedere.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) invita a valorizzare il percorso fin qui compiuto, che presupponeva inevitabilmente una riorganizzazione del comparto senza nessun aspetto ricattatorio, data la sofferenza del settore. Pur ritenendo che i tempi avrebbero potuto essere diversi, non avanza obiezioni rispetto all'ipotesi di acquisire le opinioni dei portatori di interesse, con le modalità descritte dal Presidente, considerato comunque che il decisore politico ha il compito di individuare una soluzione. Concorde pertanto con il relatore sulla stretta correlazione tra l'articolo 1 e l'articolo 2, la cui soppressione vanificherebbe l'intero lavoro, che rappresenta del resto la sintesi di un percorso assai approfondito.

La senatrice [PUGLISI](#) (PD) ricorda che sono stati ascoltati finora tutti gli attori del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), tanto dalla Commissione quanto dal Governo. Ritiene dunque opportuno assumersi la responsabilità di dare risposte al settore, lavorando direttamente sul testo. Rivolge perciò un appello a tutte le forze politiche affinché si affronti il merito delle questioni, auspicando un sostegno dell'Esecutivo. Coglie quindi l'occasione per sollecitare il riconoscimento dei bienni.

La senatrice [IDEM](#) (PD), portando ad esempio il caso della città di Ravenna, ritiene che sia diffusa nel comparto la volontà di un'approvazione rapida, tenuto conto dell'urgenza della statizzazione. Pur rilevando come nel testo non siano affrontate altre questioni tra cui quelle degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), condivide i tempi prospettati.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA auspica una soluzione procedurale che consenta l'approvazione quanto più rapida del testo. Ribadisce a sua volta che la riorganizzazione è certamente connessa alla statizzazione, fermo restando che i presidi sul territorio dovranno essere preservati. Conferma peraltro che anche l'Esecutivo ha auditato tutti gli operatori del settore, che rappresenta a suo avviso la parte migliore dell'Italia, anche considerato il forte tasso di internazionalizzazione. Dichiarà quindi la piena disponibilità del Governo a sostenere il prosieguo dell'*iter* reputando comunque migliorabile il testo.

Il [PRESIDENTE](#), riepilogando i termini del dibattito, nota positivamente il forte interesse di tutta la Commissione affinché si risolvano i problemi del comparto. Rinnova dunque la propria proposta di inviare domani il testo base a tutti i soggetti già auditati, chiedendo loro di inviare commenti entro martedì 18 ottobre. Pertanto, il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe essere fissato giovedì prossimo.

Tiene comunque a precisare che molti soggetti auditati hanno manifestato accordo sulla necessità di riorganizzare la rete degli istituti e riconosce come le tempistiche proposte dal relatore siano in linea con l'obiettivo finale, senza alcun atteggiamento ricattatorio. L'allungamento dell'esame da parte della Commissione è stato del resto dovuto all'interlocuzione con il Dicastero dell'economia, unitamente a quello dell'Istruzione. Ricorda peraltro che il trasferimento in sede deliberante può essere richiesto solo previa eliminazione delle norme di delega.

La Commissione conviene dunque con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca
(n. 329)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il **PRESIDENTE**, nel ricordare che è aperta la discussione generale, fa presente che domani alle ore 8,30 gli Uffici di presidenza delle Commissioni congiunte 7a del Senato e VII della Camera dei deputati audiranno il Capo dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché il direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del medesimo Dicastero.

Il senatore **TOCCI** (PD), nel reputare assai utile l'audizione dei dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ipotizza la possibilità di audire anche i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto che lo schema di decreto legislativo in esame è stato a suo avviso pesantemente condizionato dal Dicastero dell'economia.

Il **PRESIDENTE** manifesta dubbi sulla proposta del senatore Tocci, tenuto conto che l'elenco delle audizioni è stato già concordato tra i Gruppi e con la Camera dei deputati. Tiene peraltro a precisare che il provvedimento è assegnato tanto alla 7a Commissione quanto alla 5a Commissione per le conseguenze di carattere finanziario, nonché alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Il Dicastero dell'economia sarà quindi l'interlocutore privilegiato della Commissione bilancio. Rileva comunque che potrebbe esser utile un confronto della relatrice con il relatore in 5a Commissione o direttamente con i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze.

La relatrice **DLGIORGI** (PD), pur comprendendo la richiesta, ritiene che il Dicastero dell'economia potrebbe essere interessato nella fase di modifica dello schema di decreto legislativo, dopo il parere che sarà espresso dal Parlamento.

La senatrice **PETRAGLIA** (Misto-SI-SEL) concorda con la richiesta del senatore Tocci.

Il senatore **BOCCHINO** (Misto-SI-SEL) ritiene che l'espressione del parere anche da parte della 5a Commissione apra scenari diversi, considerato comunque che nello schema di decreto legislativo non vi è una netta distinzione tra i profili di merito e quelli finanziari. Menziona ad esempio i controlli *in itinere* sulle procedure assunzionali degli enti, forieri a suo giudizio di violare l'autonomia, sui quali il Ministero dell'economia e delle finanze interviene in maniera massiccia. Sollecita perciò l'elaborazione

di soluzioni per una interlocuzione con i rappresentanti dell'Economia.

La senatrice [PUGLISI](#) (*PD*) propone di svolgere la discussione generale dopo le audizioni onde recepire tutti i suggerimenti ed elaborare uno schema di parere dettagliato che dia indicazioni chiare all'Esecutivo.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di compiere un approfondimento, fermo restando che in questo caso l'interlocuzione diretta con il Ministero dell'economia e delle finanze sarà necessariamente mantenuta dalla Commissione bilancio. Invita comunque la relatrice a valutare la possibilità di confrontarsi con il relatore incaricato in quella sede, onde elaborare un testo condiviso. Rammenta infine che la scadenza per l'espressione del parere è fissata al 25 ottobre, previo scioglimento della riserva non appena saranno trasmessi i pareri mancanti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2459](#)

Art. 1

1.1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "I compendi immobiliari di cui al primo comma non possono essere alienati. Con particolare riferimento al collegio di Cividale del Friuli, non può essere mutata la destinazione d'uso".

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 307 (pom.) del 12/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2016
307ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA CALENDARIZZAZIONE IN ASSEMBLEA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1375, 1892 E 2342

Il [PRESIDENTE](#) manifesta compiacimento per l'inserimento del calendario dei lavori dell'Assemblea dei disegni di legge nn. [1375](#) (Festival Verdi di Parma e Busseto), [1892](#) (Interventi per il sostegno della formazione e delle ricerca nelle scienze geologiche) e [2342](#) (Casa museo Gramsci), approvati dalla Commissione in sede referente.

Si associa la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(2304\)](#) Paola **PELINO** ed altri. - *Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone*

[\(2355\)](#) Stefania **PEZZOPANE** ed altri. - *Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della*

ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che i relatori hanno apportato alcune correzioni formali al nuovo testo unificato, già adottato quale testo base nella seduta del 5 ottobre scorso e pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta. Dà indi la parola ai relatori per l'illustrazione delle modifiche introdotte.

La correlatrice [EASIOLO](#) (PD), anche a nome del correlatore Marin, illustra un ulteriore nuovo testo unificato, pubblicato in allegato, che risulta più chiaro sul piano della formulazione normativa e più coerente al suo interno. Ribadisce comunque che sono state introdotte solo correzioni di carattere formale e non sostanziale, onde rendere più scorrevole il testo dal punto di vista della tecnica legislativa.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di considerare tale ulteriore nuovo testo unificato quale testo base per il prosieguo dell'esame e di riferire ad esso gli emendamenti, il cui termine era già stato fissato a martedì 18 ottobre, alle ore 12.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) chiede di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene indi di posticipare a giovedì 20 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti all'ulteriore nuovo testo unificato adottato quale testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2459) Deputato Mara CAROCCI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto l'assenso di tutti i Gruppi al trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo. Rende dunque noto che sottoporrà alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, la richiesta di trasferimento in sede deliberante del provvedimento in esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca
(n. 329)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver comunicato che questa mattina gli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni 7a del Senato e VII della Camera dei deputati, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, hanno audito il Capo Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca e il Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ricorda che domani 13 ottobre, alle ore 14, sono previste le audizioni del presidente della *Conferenza* dei presidenti degli enti di ricerca (CoPER) e dei rappresentanti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(2474) Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [SERRA](#) (*M5S*) domanda in che modo si intenda procedere per le audizioni sui disegni di legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda di aver invitato tutti i Gruppi a far pervenire alla relatrice le proprie proposte di audizione entro questa settimana, in modo da poterne discutere in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la settimana prossima.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

[\(322\) Manuela GRANAIOLO ed altri.](#) - *Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati*

[\(934\) TORRISI ed altri.](#) - *Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

[\(972\) Stefania GIANNINI.](#) - *Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati*

[\(1616\) MARCUCCI.](#) - *Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che - come concordato ieri - è stato inviato a tutti i soggetti già auditi il testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione, con l'obiettivo di acquisire ulteriori contributi entro la giornata di martedì 18 ottobre. Come preannunciato, propone dunque di fissare a giovedì 20 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al predetto testo unificato.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) domanda chiarimenti su come si intende procedere per un eventuale trasferimento in sede deliberante. Chiede altresì se sia possibile separare l'articolo 2, recante la delega sul riordino, dal resto del provvedimento, onde consentirne una trattazione più approfondita.

Il relatore [MARTINI](#) (*PD*) ricorda che dei quattro articoli di cui si compone il testo unificato, la delega è prevista solo all'articolo 2. Tiene a precisare di aver manifestato più volte la disponibilità a sostituire lo strumento della delega con norme dispositive, che però dovranno necessariamente rinviare a regolamenti governativi, dato l'elevato tecnicismo della materia. Non può in ogni caso a suo giudizio essere stralciato l'articolo 2, in quanto la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati deve andare di pari passo con la razionalizzazione, in base ad accordi assunti con il Governo, altrimenti non vi è l'accordo del Ministero dell'economia e delle finanze a stanziare le risorse occorrenti. Ciò che può essere discusso riguarda quindi solo le modalità con cui attuare le misure previste dall'articolo 2.

Riepiloga infine i vantaggi e gli svantaggi del procedimento legislativo decentrato, sottolineando comunque che la delega legislativa è maggiormente circoscrivibile nei contenuti e nei tempi, mentre i regolamenti attribuiscono una più ampia discrezionalità al Governo, come del resto ha dimostrato a

suo giudizio l'esperienza della legge n. 508 del 1999.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che potrebbero essere presentati emendamenti, nel termine poc'anzi proposto, al testo unificato del relatore, attraverso i quali valutare se sostituire il meccanismo della delega. A conclusione delle votazioni, acquisiti i prescritti pareri, può essere esaminata la possibilità di richiedere il trasferimento in sede deliberante, previa eliminazione delle norme di delega e una volta verificato l'accordo di tutti i Gruppi. Suggerisce pertanto di procedere in tale modo, salvo poi approfondire nel corso dell'*iter* la reale volontà dei Gruppi rispetto al testo in via di definizione.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*), il quale domanda chiarimenti sui tempi anche per l'esame presso la Camera dei deputati, onde evitare di comprimere eccessivamente l'*iter* in prima lettura e poi allungare le tempistiche in seconda lettura. Nel ribadire di aver chiesto lo stralcio dell'articolo 2, rimarca che per il suo Gruppo risulta difficile valutare un eventuale trasferimento di sede in mancanza di tali informazioni.

Quanto ai vantaggi in termini di velocizzazione dell'*iter* connessi alla sede deliberante, ritiene che essi debbano essere bilanciati con la necessità di trattare in Assemblea alcuni temi rilevanti, tra cui proprio quello del riordino del comparto dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM). Sollecita dunque il relatore a chiarire tali questioni.

In merito alla proposta del Presidente, reputa preferibile assumere direttamente come testo base un articolato privo di norme di delega, altrimenti occorrerà valutare le eventuali proposte emendative del relatore con conseguente fissazione di un termine per i subemendamenti, qualora le prime fossero di ampia portata. Giudica pertanto opportuno prima stabilire come si intende procedere e poi fissare il termine per gli emendamenti.

Rispondendo anche ad un quesito della senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) sull'avvio della sessione di bilancio, il [PRESIDENTE](#) rammenta che il Senato sarà impegnato sui Documenti di bilancio in seconda lettura, all'incirca alla fine di novembre. Puntualizza comunque che il relatore ha finora compiuto una verifica informale fra i Capigruppo in merito al trasferimento in sede deliberante, che risulta essere un passaggio tutt'altro che scontato, ma rappresenta una possibilità procedurale, purché non vi siano nel testo norme di delega, secondo il dettato costituzionale.

Ritiene peraltro che possano essere avviati contatti con gli omologhi Gruppi presenti nella VII Commissione della Camera, fermo restando che non è possibile avere garanzie circa l'*iter* in quel ramo del Parlamento. Invita pertanto tutti i senatori a valutare esclusivamente quale sia la strada procedurale più efficace per l'esame in prima lettura, esplicitando eventuali volontà di investire l'Assemblea, in quanto in tal caso non sarebbe praticabile l'ipotesi della sede deliberante. In questo ultimo caso, si potrà sollecitare la calendarizzazione del testo in Aula, una volta conclusa la fase referente, in modo da approvare il provvedimento in questo ramo del Parlamento prima dell'avvio della sessione di bilancio.

A tale ultimo riferimento si ricollega il relatore [MARTINI](#) (*PD*), ribadendo l'opportunità di concludere l'*iter* in Senato entro fine novembre, sia per il carattere emergenziale della situazione degli Istituti, sia per dare maggiore forza ad eventuali richieste di risorse aggiuntive da stanziare in legge di bilancio. Afferma peraltro che se tutte le forze politiche lavorassero in spirito collaborativo potrebbero essere sensibilizzati anche i Gruppi presenti presso l'altro ramo del Parlamento. Segnala del resto che tutti gli operatori del settore hanno sollecitato l'urgenza, che può essere assicurata anche attraverso il procedimento legislativo ordinario. Invita peraltro a tener conto del punto di vista degli interessati, i quali hanno registrato positivamente l'elaborazione di un progetto normativo sulla statizzazione, sul riordino, sulla stabilizzazione dei precari e su risorse certe.

La senatrice [DLGIORGI](#) (*PD*) reputa che la soluzione del relatore sia opportuna per dare un forte

segnale, utile in termini politici per tutti i Gruppi, in considerazione dell'attenzione manifestata trasversalmente dagli schieramenti. Nel dichiararsi compiaciuta per i passi avanti compiuti in questa legislatura, giudica la scelta abbastanza obbligata, anche se potrebbero essere assunti contatti informali con l'altro ramo del Parlamento per velocizzare i tempi e lavorare congiuntamente sui contenuti. Dopo aver a sua volta accennato al procedimento legislativo decentrato, saluta con favore la disponibilità del Governo a investire risorse per il comparto e a sostenere l'*iter* dei provvedimenti in titolo.

Il senatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) concorda con la proposta del relatore, ricordando che la lunghezza dell'*iter* è stata motivata da ragioni di carattere economico. Concorda indi sull'esigenza di terminare l'esame in prima lettura entro l'inizio della sessione di bilancio, al fine di creare precondizioni favorevoli a ulteriori sostegni economici in favore di istituti tutt'ora sull'orlo del tracollo. Rileva infatti criticamente che detti organismi devono dare garanzie ai propri studenti e ai lavoratori. Dichiarando infine la disponibilità del proprio Gruppo a procedere tanto in sede deliberante quanto con il procedimento ordinario, purché vi sia una rapida calendarizzazione in Assemblea.

La Commissione conviene infine di fissare a giovedì 20 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 5 ottobre).

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 827 (PROGETTO HUMAN TECHNOPOLE)

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che, come emerso in sede di Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 7a e 12a, le audizioni sull'affare assegnato n. 827 (Progetto *Human Technopole*) inizieranno con la presenza dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a partire dalla settimana prossima, una volta acquisite le disponibilità dei Ministri stessi. A seguire, presumibilmente entro fine ottobre, saranno auditi anzitutto i rappresentanti dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT), nonché gli altri soggetti concordati.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) chiede se sia prevista anche l'audizione del Ministro della salute.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che l'audizione del Ministro della salute, essendo stata formalmente richiesta, sarà svolta, anche se non in una fase iniziale dell'esame onde non rallentare eccessivamente i tempi.

La seduta termina alle ore 15,50.

ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE

N. [2304](#), [2355](#)

NT3

[EASIOLO](#), [MARIN](#), *RELATORI*

Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio

Art. 1
(Finalità)

1. La Repubblica italiana, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e letterario, celebra la figura di Publio Ovidio Nasone nella ricorrenza dei duemila anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la sua opera in ambito nazionale ed internazionale.
2. L'anno 2017, nel quale ricorrono i duemila anni dalla morte di Ovidio, è dichiarato «anno ovidiano».

Art. 2.
(Interventi)

1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, da realizzare negli anni 2017 e 2018 attraverso i seguenti interventi:
 - a) sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attività didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della sua vita e della sua opera;
 - b) recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano, con l'individuazione nella città di Sulmona di una sede idonea ad ospitare il museo «Ovidio», per la collocazione e fruizione del suddetto materiale;
 - c) recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi legati alla sua vita e alla sua opera, situati sia nella città di Sulmona sia nella Valle Peligna, anche attraverso interventi di potenziamento delle strutture esistenti. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4;
 - d) costituzione di un Parco letterario ovidiano, quale itinerario turistico-culturale;
 - e) realizzazione di due gemellaggi istituzionali, di cui uno con la città di Roma, luogo in cui soggiornò a lungo e uno con la città di Costanza, in Romania, luogo del suo esilio;
 - f) promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti e la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;
 - g) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 3.
(Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, di seguito denominato «Comitato promotore», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato. Il Comitato promotore è composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o da loro delegati, dal Presidente della regione Abruzzo, da due parlamentari del territorio, eletti nella regione Abruzzo, designati dal Presidente della Camera di appartenenza, dal Sindaco del comune di Sulmona, dal Presidente della

Destinazione turistica di Sulmona ? DMC Cuore dell'Appennino, da tre personalità di chiara fama della cultura e dell'arte letteraria italiana, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da due componenti scelti dal Comitato promotore all'interno del Comitato dei cinquanta ovidiani, istituito tramite apposito bando emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rivolto agli studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado, e inerente la conoscenza della vita e delle opere di Ovidio. Il comitato dei cinquanta ovidiani sottopone al Comitato promotore i progetti da rivolgere agli studenti ai sensi dell'articolo 2.

2. Il Comitato promotore, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti privati, promuove, valorizza e diffonde, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio mediante le iniziative di cui all'articolo 2, da realizzare avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4.

3. Il Comitato promotore può consentire la partecipazione alle sue attività di rappresentanza di altri enti pubblici o soggetti privati interessati a promuovere la vita e l'opera di Ovidio.

4. Il Comitato promotore rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2019, entro la predetta data, trasmette alle Camere una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate unitamente al rendiconto sull'utilizzazione dei contributi assegnati.

5. Il Comitato promotore costituisce al suo interno un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2. Sono componenti di diritto del Comitato scientifico i tre esperti nominati ai sensi del comma 1.

6. Ai componenti dei comitati di cui al presente articolo non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati. Eventuali costi di funzionamento dei comitati sono posti a carico del contributo di cui all'articolo 4.

7. Il Comitato promotore può autorizzare la concessione ai componenti del Comitato dei cinquanta ovidiani di buoni studio per particolari iniziative volte all'approfondimento degli studi sulla vita e l'opera dell'autore.

Art. 4.

(Contributo straordinario)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a favore del Comitato promotore.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, dalla concessione del contributo di cui all'articolo 4, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3.2.1.6. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 344 (pom.) del 21/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 21 MARZO 2017
344^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(2459) Deputato Mara CAROCCI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stato comunicato che tutti i Gruppi avevano dato l'assenso al trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo e che si sarebbe proceduto, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, a sottoporre la relativa richiesta al Presidente del Senato. Su tale aspetto, rende noto che non si è ancora perfezionato l'iter per il suddetto passaggio di sede.

Riferisce comunque che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso parere non ostativo sul testo nonché sull'unico emendamento presentato, pubblicato in allegato al resoconto dell'11 ottobre 2016.

Nelle more dell'acquisizione dell'assenso del Governo al passaggio di sede, propone pertanto di concludere l'esame in sede referente, fermo restando che il provvedimento potrebbe eventualmente

essere riassegnato dal Presidente del Senato in sede deliberante.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) auspica che si possa celermente concludere l'esame del disegno di legge in sede deliberante, tanto più che esso è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento. Si esprime peraltro in senso contrario sull'emendamento 1.1.

Il sottosegretario CESARO manifesta un avviso conforme alla relatrice.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione respinge l'emendamento 1.1.

Non essendoci interventi per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente ([n. 381](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera f), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni ed osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - sono stati illustrati lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni della relatrice nonché gli schemi di parere contrari da parte delle senatrici Petraglia e Blundo, tutti pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

La relatrice [IDEM](#) (PD) comunica di aver aggiunto un'ultima osservazione nello schema di parere, recependo le indicazioni esposte dalla senatrice Blundo circa l'esigenza di assicurare l'adeguata formazione dei docenti al fine di rendere effettiva l'inclusione di tutti gli studenti nell'ambito dei principi del diritto allo studio.

Per dichiarazione di voto contrario a nome del rispettivo Gruppo prende la parola il senatore [GOTOR](#) (Art. I-MDP), il quale precisa che le ambizioni e le aspettative correlate al provvedimento in titolo erano assai elevate, tanto più che esso ha lo scopo di garantire il diritto allo studio attuando pienamente l'articolo 34 della Costituzione. Rileva tuttavia che le risorse sono insufficienti per l'esercizio di tale diritto, determinando un sostanziale svuotamento della delega. Lamenta altresì l'assenza di indicazioni di dettaglio per le regioni e gli enti locali nonché la mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Ciò motiva dunque la posizione contraria del suo Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni della relatrice, come riformulato, pubblicato in allegato. Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli schemi di parere alternativi a quello della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (n. 378)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera c), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato, rimarcando l'esigenza di risolvere alcuni nodi critici presenti nel testo originario. L'obiettivo generale risulta infatti quello di considerare la disabilità non come un difetto ma come una variabilità nell'ambito delle diverse situazioni che interessano i ragazzi, mettendo a frutto anche esperienze positive.

Dopo aver richiamato la convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, ritiene che lo schema di parere proponga soluzioni di aggiustamento dando risposte alle varie istanze emerse anche durante le audizioni. Nel soffermarsi sul ruolo della famiglia e delle associazioni, riepiloga i compiti delle scuole e segnala di aver suggerito la riformulazione di interi articoli. Illustra infine in dettaglio le osservazioni contenute nello schema di parere.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) prende la parola sull'ordine dei lavori per chiedere di rinviare a domani la votazione dello schema di parere della relatrice, giudicando necessario un approfondimento.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto di tale richiesta, che sottoporrà a tutti i Capigruppo. Propone comunque di illustrare gli schemi di parere alternativo a quello della relatrice.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) dà per illustrato uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato, riservandosi di valutare quello della relatrice.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL) illustra a sua volta uno schema di parere contrario, sottolineando che la delega sull'inclusione risulta essere quella più complessa. Nel lamentare il taglio degli organici, non ravvisa un miglioramento delle politiche scolastiche sull'inclusione. Registra invece positivamente la scelta della relatrice di tornare al numero massimo di 20 alunni per classe in presenza di un disabile, rilevando tuttavia l'assenza di impegni precisi per il Governo.

Ritiene altresì cruciale il tema della valutazione della qualità dell'inclusione, non condividendo la scelta di affidare all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) la predisposizione di appositi protocolli di valutazione. Afferma quindi che, ancora una volta, si utilizza l'INVALSI come strumento non appropriato di valutazione.

Deplora inoltre l'assenza di una declinazione univoca di inclusività, nonché di *standard* cui

uniformarsi. Altrettanto carenti risultano a suo giudizio le risorse, per cui si augura che nella prossima manovra di bilancio vi sia un finanziamento specifico. Ricorda poi che durante le audizioni è stata eccepita da molti la mancanza di confronto con le famiglie, con l'effetto di determinare un ostacolo alla realizzazione di un'autentica inclusione scolastica.

Si sofferma indi sull'offerta del servizio di trasporto, lamentando come il rinvio alla competenza degli enti locali renda assai complicato l'effettivo esercizio del diritto al trasporto dei disabili. Né risulta a suo giudizio garantita la continuità scolastica, in quanto il mero vincolo decennale sul posto di sostegno, anziché sulla classe, non evita il ricorso a contratti a tempo determinato. Deplora altresì l'incremento di potere dei dirigenti scolastici, con il rischio di gestioni clientelari o di un utilizzo improprio dell'organico dell'autonomia.

Coglie infine l'occasione per manifestare un giudizio fortemente critico su recenti fatti di cronaca, che hanno testimoniato la difficoltà di un ragazzo disabile a poter essere iscritto nelle scuole pubbliche. Ciò implica la previsione, di fatto, di un numero chiuso nella scuola pubblica per gli studenti con disabilità, con indubbe discriminazioni. Sollecitando un intervento urgente da parte del Dicastero, ribadisce le critiche alla insufficienza di risorse e alla carenza di organico. Domanda infine le ragioni che hanno indotto il Governo a chiedere la settimana scorsa un rinvio dell'esame sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA precisa che era in corso una riflessione con i relatori sui rispettivi schemi di pareri riguardanti gli atti nn. 378, 379 e 381.

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che è stato presentato uno schema di parere alternativo da parte del senatore Centinaio, pubblicato in allegato, che dà per illustrato. Non essendoci obiezioni, accoglie la richiesta della senatrice Serra di rinviare a domani la votazione dello schema di parere della relatrice.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di nomina del signor Giancarlo Giannini a componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ([n. 101](#))

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il presidente relatore [MARCUCCI](#) (PD), il quale segnala che l'attuale consiglio di amministrazione del Centro sperimentale di cinematografia, scaduto il 13 novembre 2016, è stato rinnovato con decreto ministeriale 6 dicembre 2016, con cui è stato nominato il dottor Felice Laudadio quale Presidente della Fondazione, e con decreto ministeriale 26 gennaio 2017, con cui sono stati riconfermati alla carica di consigliere i componenti in carica, ossia Nicola Giuliano, Aldo Grasso e Carlo Verdone, in quota Dicastero dei beni culturali, nonché Olga Cuccurullo, in quota Ministero dell'economia e delle finanze.

Riferisce quindi che lo scorso 16 febbraio 2017, il dottor Nicola Giuliano ha rassegnato le proprie dimissioni, per motivi personali dovuti ad impegni lavorativi, e dunque il ministro Franceschini

intende integrare il consiglio di amministrazione indicando il signor Giancarlo Giannini quale candidato consigliere. Espone brevemente il *curriculum* del candidato.

Si passa indi alla votazione a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano i senatori: [ASTORRE](#) (PD) (in sostituzione della senatrice Di Giorgi), [BLUNDO](#) (M5S), [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL), [DALLA TOR](#) (AP (Ncd-CpE)) (in sostituzione del senatore Conte), [DAVICO](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)), [FASIOLO](#) (PD) (in sostituzione del senatore Zavoli), [Elena FERRARA](#) (PD), [GOTOR](#) (Art.1-MDP), [IDEM](#) (PD), [LIUZZI](#) (CoR), [MARCUCCI](#) (PD), [MARTINI](#) (PD), [MATURANI](#) (PD) (in sostituzione del senatore Tocci), [MONTEVECCHI](#) (M5S), [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL), [PUGLISI](#) (PD), [RUBBIA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e [SERRA](#) (M5S).

La proposta di nomina in titolo è approvata con 14 voti favorevoli e 4 astenuti.

IN SEDE REFERENTE

[\(2304\)](#) **Paola PELINO ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone**

[\(2355\)](#) **Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 novembre 2016, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - la correlatrice Fasiolo, anche a nome del correlatore Marin, ha dato conto di un nuovo emendamento, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta, riferito all'ulteriore nuovo testo unificato adottato dalla Commissione e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 12 ottobre 2016.

Il sottosegretario CESARO comunica che il Dicastero sta esaminando attentamente il testo adottato dalla Commissione onde valutarne in concreto le disposizioni, nella prospettiva di una celere conclusione dell'*iter*. Rende noto infatti che il Governo attribuisce particolare rilievo al provvedimento tenuto conto che nelle celebrazioni dell'anno ovidiano è coinvolta anche la Romania, assai avanti nella relativa organizzazione, e che ad aprile il Capo dello Stato parteciperà all'avvio delle suddette celebrazioni.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce delle dichiarazioni del Sottosegretario, invita i relatori a valutare l'opportunità di apportare ulteriori correttivi al testo in vista di una accelerazione dell'esame.

La relatrice [FASIOLO](#) (PD) si compiace per l'interessamento del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, condividendo le dichiarazioni del Sottosegretario. Si riserva pertanto di approfondire le singole questioni che dovessero emergere anche con il correlatore Marin.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

[\(2287-bis\)](#) *Delega al Governo per il codice dello spettacolo*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa

[\(459\)](#) *Emilia Grazia DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo*

[\(1116\)](#) *Laura BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, con riferimento agli atti in titolo, il Movimento a difesa dello spettacolo dal vivo - non audito dalla Commissione - ha inviato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*SU UN INCONTRO INFORMALE CON UNA DELEGAZIONE DI PARLAMENTARI EUROPEI
DELLA COMMISSIONE CULTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO*

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che domani, alle ore 14, incontrerà informalmente alcuni parlamentari italiani dell'omologa Commissione del Parlamento europeo. Invita dunque tutti i senatori interessati a partecipare.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 381**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera f), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo schema di decreto legislativo in titolo;

premesso che:

- il Capo I del provvedimento reca norme in materia di diritto allo studio attraverso l'individuazione e la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali erogati dagli enti locali, nonché il potenziamento della carta dello studente;
- la programmazione degli interventi da parte degli enti locali per il sostegno al diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione comprende i servizi di trasporto e le forme di agevolazione della mobilità, i servizi di mensa, la fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici, i supporti e servizi per gli alunni e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l'istruzione domiciliare;

tenuto conto che per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per tutti gli alunni e studenti dell'istruzione secondaria di secondo grado, estesa a partire dall'anno scolastico 2018-2019 per il quarto anno e dall'anno scolastico 2019-2020 per il quinto anno, è prevista una spesa complessiva pari a 30 milioni di euro, di cui 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 e 29,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

considerato che tale spesa è calcolata sulla base del numero degli alunni frequentanti l'anno scolastico 2016/2017: il totale degli iscritti al quarto e quinto anno di corso di licei, istituti tecnici e istituti professionali è, rispettivamente, di 492.047 e 454.590 (il totale, per i 5 anni di corso, è pari a 2.626.674 unità) ed i conseguenti oneri (pari a 29.668.521 euro) sono stati valutati sommando la tassa d'iscrizione (per il quarto anno, pari a 6,04 euro), quelle di frequenza (corrisposta annualmente e pari a 15,13 euro) e, per il quinto anno, quelle di esame (pari a 12,09 euro) e diploma (pari a 16,13 euro);

osservato che il Capo II reca norme in materia di *governance*, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione e la disciplina dei compiti della Conferenza nazionale per il diritto allo studio;

ritenuto tuttavia che, in via generale, gli stanziamenti previsti non appaiono pienamente soddisfacenti per le finalità previste nella legge di delega, né è stato dato seguito alla medesima nella parte in cui prospettava la definizione, in materia, dei livelli essenziali delle prestazioni;

preso atto delle audizioni svolte nonché dei pareri della Commissione affari costituzionali e della Conferenza Unificata;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 1, comma 1, al primo periodo e ovunque ricorrano nel testo dell'atto, alle parole: "degli alunni" premettere le seguenti: "delle alunne e" e alle parole: "degli studenti" premettere le seguenti: "delle studentesse e";
2. all'articolo 1, comma 1, si reputa necessario eliminare le parole: "del sistema nazionale di

istruzione e formazione, statale e paritario" e all'articolo 2, comma 1, occorre sopprimere le parole: "del sistema nazionale di istruzione e formazione", in linea con le osservazioni dell'ANCI;

3. nella prospettiva di una più efficace articolazione dei compiti di tutti gli enti territoriali coinvolti, insieme allo Stato, nell'erogazione dei servizi per il diritto allo studio, si suggerisce di inserire nel testo dello schema di decreto il riferimento allo Stato e alle Regioni nelle parti in cui sia opportuno fare riferimento agli enti territoriali diversi dagli enti locali, ovvero all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "servizi erogati", all'articolo 2, comma 1, alinea, premettendo le parole: "lo Stato e le Regioni" e all'articolo 5, comma 2, primo periodo, con esclusivo riferimento alle Regioni;

4. all'articolo 2, comma 1, alinea, sostituire le parole: "perseguire lo sviluppo" con la seguente: "fornire"; inoltre, al medesimo comma 1, occorre sopprimere le parole: "nell'esercizio della propria autonomia di programmazione annuale";

5. all'articolo 3, comma 2, occorre fare riferimento alle eventuali fasce tariffarie, eliminando altresì il riferimento puntuale alle modalità di calcolo dell'ISEE;

6. in relazione all'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche di cui all'articolo 4, appare opportuno un chiarimento circa la quantificazione del gettito della tassa di diploma e della tassa di esame, l'effettività degli oneri calcolati, nonché il rapporto tra la previsione della stabilità delle norme di cui all'articolo 4 e la progressiva diminuzione del Fondo per la relativa copertura finanziaria, tenuto conto che su di esso grava anche la copertura degli oneri per la concessione delle borse di studio di cui all'articolo 9, in particolare a decorrere dall'anno 2023. In quest'ambito, sarebbe opportuno stabilire l'esonero delle tasse scolastiche, in coerenza con le finalità dell'atto, sulla base di fasce ISEE, determinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata, purché le relative risorse siano destinate all'incremento delle borse di studio;

7. in relazione ai servizi di trasporto di cui all'articolo 5, occorre prevedere che tali servizi, la cui fruizione deve essere assicurata dalle Regioni e dagli enti territoriali nell'ambito delle rispettive competenze in favore di tutti gli alunni e le alunne delle scuole statali, non siano vincolati a specifiche ipotesi come previsto nella formulazione testuale di cui al comma 2, ma siano garantiti esclusivamente al fine di consentire il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico;

8. all'articolo 5, si reputa opportuno sopprimere il comma 3;

9. in relazione ai servizi di mensa di cui all'articolo 6, fermo restando quanto disposto, in relazione al tempo pieno, dall'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, occorre prevedere che, laddove il tempo scuola lo richieda, essi siano erogati, nelle modalità di cui all'articolo 3, per tutti gli alunni delle scuole pubbliche dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado, assicurando l'erogazione nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati;

10. all'articolo 7, si ritiene opportuno prevedere che i relativi benefici possono essere erogati dagli enti locali anche con la collaborazione delle istituzioni scolastiche;

11. in materia di borse di studio di cui all'articolo 9, premessa la condivisione della filosofia dello schema di decreto, se posti nell'ottica di una scelta sui cui fornire la gratuità delle prestazioni erogate, esse appaiono come lo strumento maggiormente adeguato per perseguire lo scopo principale del provvedimento, ovvero l'effettività del diritto allo studio, anche nella prospettiva di contrastare la

dispersione scolastica. Per tale ragione occorre incrementare le risorse previste all'articolo 9, comma 2, che dovrebbero raggiungere la somma di 30 milioni di euro, e si propone di aggiungere infine la previsione della collaborazione tra enti locali e istituzioni scolastiche per l'erogazione di tali benefici;

12. poiché risulta essere del tutto residuale il coinvolgimento delle Regioni, soprattutto in ragione della necessità dell'armonizzazione di servizi che sono offerti anche dalle medesime, quali l'erogazione di borse di studio e il supporto agli enti locali per il trasporto scolastico, si reputa necessario disporre un maggiore coinvolgimento di tali enti, nonché di Comuni e Province, anche prevedendo di giungere ad un'intesa in sede di Conferenza Unificata per l'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 9, comma 4, e all'articolo 10, comma 5, dello schema di decreto;

e con le seguenti osservazioni:

- a) sarebbe opportuno prevedere un reperimento e uno stanziamento di mezzi e risorse maggiori, anche nell'ottica di sgravare del tutto le famiglie dai contributi che possono essere chiesti loro, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del decreto; sarebbe quindi auspicabile un maggiore supporto economico agli enti territoriali per l'erogazione dei servizi oggetto dello schema di decreto, anche tramite il reperimento di risorse non utilizzate all'interno di altri fondi di competenza ministeriale;
- b) per quanto riguarda la fornitura di "altri strumenti didattici" stabiliti all'articolo 8, prevedendo l'articolo 1, comma 258, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, uno stanziamento annuo di 10 milioni di euro fino al 2018 (per il triennio 2016- 2018), si valuti la necessità di ricostituire tale stanziamento anche per gli anni successivi;
- c) sarebbe opportuno chiarire, all'interno della formulazione di cui all'articolo 11, comma 1, che alla Conferenza partecipano un rappresentante per le associazioni di genitori e uno per le associazioni degli studenti;
- d) si invita il Governo a valutare l'opportunità di assicurare in maniera adeguata la formazione e la professionalità dei docenti, in quanto solo in tal modo si possono realizzare la compiuta integrazione di tutti gli alunni e gli studenti e il contrasto al disagio sociale, evitando discriminazioni e attuando appieno gli obiettivi delle politiche di diritto allo studio.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 378

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera c), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo schema di decreto legislativo in titolo;

affermato il principio generale secondo cui l'inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno;

considerato che il provvedimento individua, in particolare, i soggetti beneficiari negli alunni e negli studenti con disabilità certificata ai sensi di legge nonché le prestazioni per la loro inclusione scolastica effettuando una ricognizione dei compiti già assegnati, in base alla normativa vigente, a ciascun ente

istituzionalmente preposto a garantire il diritto-dovere all'istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità;

tenuto conto che l'inclusione scolastica si qualifica quale elemento portante dei processi di valutazione e di autovalutazione delle scuole, nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione;

tenuto conto dei pareri espressi dalle Commissioni consultate, nonché dalla Conferenza unificata;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. nelle premesse, occorre menzionare la legge n. 112 del 2016 nonché la legge n. 4 del 2004;
2. all'articolo 1, si reputa opportuno apportare le seguenti modificazioni:
 - a. al comma 1, sostituire le parole: "tutti gli alunni e gli studenti" con le seguenti: "tutte le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti" e aggiungere infine le seguenti parole: "nel rispetto del diritto all'autodeterminazione, nella prospettiva della migliore qualità di vita";
 - b. al comma 2, sostituire le parole: "progetto inclusivo" con le seguenti: "progetto individuale";
 - c. dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-*bis*. Il presente decreto promuove la partecipazione delle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità nonché delle associazioni di riferimento, individuandole quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.";
3. all'articolo 2, si ritiene necessario apportare le seguenti modificazioni:
 - a. al comma 1, sostituire le parole: "agli alunni e agli studenti" con le seguenti: "alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti";
 - b. al comma 2, sopprimere le parole: " Per gli alunni e gli studenti di cui al comma 1";
 - c. al comma 2, sostituire le parole: "di cui all'articolo 11" con le seguenti: "quale";
4. all'articolo 3, si ritengono necessarie le seguenti modificazioni:
 - a. al comma 1, sopprimere le parole: "degli alunni e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1.";
 - b. sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:
 - a) all'assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione;
 - b) alla definizione dell'organico del personale ATA, tenendo conto tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambini, alunni e studenti con disabilità certificata presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come rideterminata dalla normativa vigente;
 - c) all'assegnazione dei collaboratori scolastici nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto e rispettando il genere dei bambini, degli alunni e degli studenti, nell'ambito delle risorse disponibili e assegnate;
 - d) ad assegnare alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione un contributo economico, parametrato al numero degli alunni e studenti con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.";
 - c. sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive

modificazioni, al fine di adeguare i criteri e parametri di riparto dell'organico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere b) e c).";

d. al comma 4, sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "centottanta giorni" e le parole: "all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale," con le seguenti: "all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto,";

e. al comma 5, alinea, dopo le parole: "7 aprile 2014, n. 56", inserire le seguenti: "e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";

f. al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) l'assegnazione del personale nonché gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto,";

g. al comma 5, lettera b), si segnala che il riferimento normativo corretto è "articolo 8, comma 1, lettera g)" della legge n. 104 del 1992;

h. al comma 6 (erroneamente riportato come comma 5 nel testo del decreto) sostituire le parole: "articolo 13, comma 4" con le seguenti: "articolo 13, comma 1, lettera b)" e aggiungere infine il seguente periodo: "Lo Stato individua, altresì, ulteriori specifiche misure per garantire quanto previsto dal presente comma.";

5. all'articolo 4:

a. al comma 2, alinea, dopo le parole: "di autovalutazione,", siano aggiunte le seguenti: "sentito l'Osservatorio per l'inclusione scolastica";

b. al comma 2, lettera a), le parole: "qualità del" siano sostituite dalle seguenti: "livello di inclusività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa come concretizzato nel" e le parole: "di cui all'articolo 10" siano soppresse;

c. al comma 2, lettera b), le parole: "di cui all'articolo 10" siano soppresse;

d. al comma 2, lettera e), siano aggiunte in fine le seguenti parole: "e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.";

6. l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 come modificata dal presente decreto, è presentata all'INPS che vi dà riscontro non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.

2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma: "1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente e da due medici specialisti, uno dei quali in pediatria e l'altro in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico individuato dall'ente locale nonché dal medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990";

b. all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: "Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità dei bambini, degli alunni e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) adottata dall'Organizzazione

mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la definizione del Piano educativo individualizzato (PEI)". Conseguentemente sono soppressi i commi 6, 7 e 8.

3. L'unità di valutazione multidisciplinare redige il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto ed è composta da:

- a. un medico specialista della condizione di salute della persona o comunque da un esperto della patologia segnalata;
- b. uno specialista in neuropsichiatria infantile;
- c. un terapeuta della riabilitazione;
- d. un assistente sociale o un rappresentante dell'ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

4. Il profilo di funzionamento di cui al comma 2:

- a) è redatto con la collaborazione dei genitori del bambino, dell'alunno o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica;
- b) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto individuale e del Piano educativo individualizzato;
- c) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;
- d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

5. I genitori o chi ne esercita la responsabilità trasmettono all'unità di valutazione multidisciplinare, all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, la certificazione di disabilità, ai fini della predisposizione del profilo di funzionamento, del PEI e del Progetto individuale.

6. Con decreto adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le Linee guida per definire:

- a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD) dell'OMS;
- b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS.";

7. gli articoli 6, 7 e 8 siano soppressi;

8. l'articolo 9 sia sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Progetto individuale)

1. Il Progetto individuale, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto sulla base del profilo di funzionamento dal competente ente locale, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.

2. Le prestazioni di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.";

9. l'articolo 10 sia sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Piano educativo individualizzato)

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole:

"valutazione diagnostico-funzionale" sono aggiunte le seguenti: ", il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche".

2. Il Piano educativo individualizzato di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

- a) si basa sulla certificazione di disabilità e sul profilo di funzionamento;
- b) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- c) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- d) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
- e) è elaborato ed è approvato dai docenti contitolari o dall'intero consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'Istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno o studente con disabilità, e con il supporto dell'unità multidisciplinare;
- f) è redatto entro l'inizio dell'anno scolastico di riferimento ed è aggiornato al passaggio a una classe successiva e al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
- g) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico, al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.";

10. l'articolo 11 sia sostituito dal seguente:

"Art. 11

(Piano per l'inclusione della scuola)

1. Il Piano per l'inclusione della scuola:

- a) è parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa;
- b) definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica;
- c) è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili previste a legislazione vigente.";

11. dopo l'articolo 11 siano aggiunti i seguenti:

"Art. 11-bis

(Gruppi per l'inclusione)

1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito un Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), che ha compiti di:

- a) consulenza e proposta al dirigente preposto all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
 - b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale;
 - c) supporto alle reti di scuole, per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.
2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3, è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). Esso è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti, uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all'USR o di un suo delegato.
5. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.
6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:
 - a) dalle associazioni rappresentative delle famiglie degli alunni con disabilità;
 - b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali.
7. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT, sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno ed, eventualmente, da personale ATA. Il gruppo è nominato dal dirigente scolastico che lo presiede ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione e i docenti contitolari e/o i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.
9. Il GLI, nella definizione e nell'attuazione del piano di inclusione, si avvale della consulenza e supporto degli studenti della scuola, dei genitori e delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Il GLI al fine di realizzare il Piano di inclusione e i PEI, si relaziona e collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

"Art. 11-ter

(Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico)

1. Il dirigente scolastico, sentito il GLI, e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia.
2. Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni bambino, alunno o studente con disabilità, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR.
3. L'assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dall'USR nell'ambito delle risorse dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 75, della legge n. 107 del 2015.";
12. con riferimento all'articolo 12, verifichi il Governo le possibilità di ridurre il vincolo decennale e comunque di legarne la sussistenza e la motivazione alla necessità di preservare in ciascun

ambito territoriale il contingente di docenti di sostegno;

13. all'articolo 13, comma 3, occorre sopprimere sia le parole: "A decorrere dall'anno 2019" che le parole: "da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto";

14. l'articolo 14 sia soppresso;

15. all'articolo 15, comma 2, dopo le parole: "in particolare" siano aggiunte le seguenti: "a quelli assegnati alle classi";

16. all'articolo 16:

a. nella rubrica, la parola: "didattica" sia sostituita dalle seguenti: "del progetto educativo e didattico";

b. al comma 3, dopo le parole: "dello studente" siano aggiunte le seguenti: "e l'eventuale richiesta della famiglia". Conseguentemente, al medesimo comma 3 sia infine aggiunto il seguente periodo: "Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, anche apportando le necessarie modificazione al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 2007, n. 131";

c. dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 462 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. ";

17. all'articolo 17:

a. al comma 2, sia aggiunta infine la seguente lettera: "d-bis) fornire pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica";

b. al comma 3, dopo le parole: "territorio nazionale" siano aggiunte le seguenti: "nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti";

18. dopo l'articolo 18, sia aggiunto il seguente:

"Art. 18-bis

(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione."

La Commissione esprime altresì le seguenti osservazioni, invitando il Governo a valutare l'opportunità di:

I. prevedere che, in relazione al contenuto dell'articolo 3, comma 6, lo Stato individui, altresì, ulteriori specifiche misure per garantire quanto previsto dal medesimo comma;

II. unificare i Capi IV e V, modificandone conseguentemente la rubrica;

III. sostituire all'articolo 16, comma 3, le parole: "un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo" con le seguenti: "ulteriori contratti a tempo determinato";

IV. sostituire all'articolo 17, comma 4, le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "centottanta giorni";

V. con riferimento agli articoli 19, 20 e 21, modificare la disciplina delle abrogazioni e delle decorrenze al fine di renderle coerenti con gli esiti delle innovazioni introdotte sull'apparato normativo vigente, anche prevedendo un'applicazione graduale delle singole disposizioni nonché disponendo i conseguenti interventi di coordinamento e riordino, e di provvedere alle conseguenti

modifiche nella copertura finanziaria;

VI. prevedere che per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, siano individuate scuole polo per l'inclusione con compiti di coordinamento delle attività di formazione, supporto e consulenza alle reti delle istituzioni scolastiche dello stesso ambito territoriale;

VII. prevedere il riferimento all'accomodamento ragionevole nell'ambito delle competenze dei Gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica;

VIII. operare il necessario riordino nonché il conseguente coordinamento normativo anche in esito alle innovazioni introdotte.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI SERRA, MONTEVECCHI E BLUNDO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 378

La 7ª Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, premesso che: il presente decreto legislativo è adottato in attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 1, commi 180, 181, lettera c), e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta "Buona scuola") intende recuperare e innalzare a sistema una serie di interventi finalizzati ad armonizzare e valorizzare la cultura dell'"inclusività scolastica";

considerato che:

è divenuta, in specie in questi ultimi anni, una necessità sempre più impellente quella di dover affrontare e risolvere le incongruenze che investono le dinamiche del "sostegno", laddove occorrerebbe adoperarsi per garantire un approccio corretto nei confronti della persona con disabilità, che ne colga, caso per caso, la sua specificità rendendola un *unicum* irripetibile;

il provvedimento in esame rappresenta un'evidente regressione della disciplina normativa in materia valorizzazione e tutela della disabilità all'interno del mondo della scuola, non ritenendosi superate le difficoltà e le carenze relative alla preparazione dei docenti, con particolare riferimento alle assegnazioni disposte per soggetti con disabilità gravi, né adeguatamente risolte le principali criticità in materia di continuità didattica. Pertanto non si considerano adeguate le strategie didattiche finalizzate alla soluzione dei differenti bisogni educativi perseguiti dallo Schema di decreto, di cui all'articolo 1, comma 1;

lo schema di decreto legislativo in oggetto, sull'inclusione scolastica degli studenti disabili crea, in definitiva, un pericoloso dietrofront che dimostra come il Governo non sia realmente interessato al problema e alle possibili soluzioni adottabili per valorizzare e identificare la disabilità in quanto risorsa e non come un limite, come pare emergere dal testo. Non vengono superati i problemi di carenza della preparazione dei docenti di sostegno, soprattutto in casi di disabilità grave, di mancanza di continuità didattica, delle classi pollaio, delle ore di sostegno realmente necessarie per garantire una adeguata offerta formativa;

considerato inoltre, nello specifico, che:

è da rilevare, in via preliminare, un evidente eccesso di delega, proprio in quanto di fatto lo schema di decreto interviene complessivamente sulle procedure e competenze in materia di riconoscimento dell'*handicap*, come disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

a tal fine, per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 2, la certificazione della gravità dell'*handicap* (stabilita dalla legge n. 104 del 1992 ora citata) deve essere ridefinita e considerata imprescindibile, al fine dell'individuazione e della quantificazione delle ore di sostegno, sulla base di organici che non devono sacrificare il rapporto di 1 a 1 che è necessario, oltreché appropriato, continuare a garantire nei casi di disabilità grave;

per quanto concerne le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3, è stabilito che lo Stato, le Regioni e gli enti locali, ai sensi della normativa vigente, "perseguono il raggiungimento delle prestazioni per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità certificata". Tale disposizione appare limitativa: come peraltro segnalato dalle organizzazioni sindacali di categoria, già oggi, in molti territori le istituzioni scolastiche sono costrette a contrastare le resistenze degli enti locali che spesso non erogano i servizi che sono previsti dalla vigente normativa. La scuola non può essere lasciata sola e gli enti locali devono poter essere in grado di garantire l'erogazione dei servizi necessari e l'assistenza specialistica e scolastica di base. Tali servizi, inoltre, devono essere inseriti nei Livelli essenziali di prestazione (LEP) e devono essere effettivamente esigibili;

in base al comma 2 (lettere *a*, *b*, *c*) del medesimo articolo 3, lo Stato (attraverso l'amministrazione scolastica) provvede all'assegnazione nella Scuola statale dei docenti di sostegno e dei collaboratori scolastici, nonché a una stima circa il fabbisogno di organico del personale ATA (la cui consistenza, adeguamento e criteri di riparto sono da definire ? secondo quanto stabilito dal comma 3 ? entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo apportando le necessarie modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009). A tal fine, se è condivisibile che sia introdotta per via normativa, tra i criteri di determinazione dell'organico del personale ATA, la presenza di alunni certificati con disabilità, non può essere accettabile il limite della dotazione all'attuale consistenza dell'organico vigente. Andrebbe altresì previsto un rafforzamento in materia di formazione per l'assistenza all'igiene, provvedendo con risorse interne alla scuola alle esigenze primarie degli studenti, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa vigente. In buona sostanza non sono affrontate ? e tantomeno risolte ? le problematiche relative al personale ATA e dei collaboratori scolastici che, negli ultimi anni, hanno visto diminuire il proprio organico e aumentare considerevolmente la mole di lavoro e moltiplicare le competenze gestionali in assenza di modelli organizzativi efficaci. A un organico assolutamente insufficiente e alle carenze finora elencate si unisce l'aggravio costituito dal divieto di sostituzione introdotto da questo Parlamento con la legge di stabilità per il 2015;

il medesimo comma 2 dell'articolo 3, (lettere *d* ed *e*), provvede alla costituzione delle sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, «di norma, la presenza di non più di 22 alunni» ove siano presenti studenti con disabilità certificata (stante comunque il numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente), nonché ad assegnare alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione un contributo economico, parametrato al numero degli alunni e studenti con disabilità accolti e in proporzione alla percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti. Nel merito, è da valutare in maniera assolutamente negativa l'innalzamento a 22 del limite di alunni per la costituzione di classi prime per ciascun grado di istruzione e per le sezioni di scuola dell'infanzia (limite introdotto con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81) e comunque appare necessario definire criteri di certezza, eliminando l'espressione "di norma". Si tratta di una scelta politica in grado di influenzare fortemente l'apprendimento degli alunni disabili, in quanto la consistenza del numero dei componenti di una classe si ripercuote sulla qualità dell'offerta formativa e sull'efficacia del lavoro dei docenti. Gli insegnanti e coloro che vivono la scuola quotidianamente ben comprendono che la decisione adottata dal Governo non va nella direzione di potenziare l'offerta formativa, di

valorizzare la disabilità, di agevolare e incentivare il lavoro degli insegnanti nel concreto interesse nazionale, bensì di ridurre le ore di sostegno e depauperare ulteriormente le risorse non solo economiche ma anche umane da destinare agli investimenti sulla disabilità;

analoga contrarietà, sempre in materia di costituzione delle sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, si esprime alla mancata previsione di apposite disposizioni che limitino espressamente la presenza di più di un alunno con disabilità per classe per i soli casi di alunni con disabilità lieve, ritenendosi, altrimenti, per tutti gli altri casi necessario il limite massimo di un solo alunno per classe;

sempre in materia di valutazione della qualità dell'inclusione scolastica, all'articolo 4 dello schema di decreto in esame risultano non condivisibili le previsioni introdotte dal comma 2, laddove viene previsto che l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, definisca gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica. Si ritiene necessario, pertanto, che all'INVALSI siano inibiti tali compiti;

per favorire e migliorare i sistemi per l'inclusione scolastica, risulterebbe opportuna la previsione di nuovi sistemi per la raccolta degli indicatori sulla qualità dell'inclusione della scuola, anche attraverso il diretto coinvolgimento di insegnanti, famiglie e personale interessato. È ciò che accade in conformità con "l'*Index* per l'inclusione", una raccolta strutturata di indicatori sulla qualità di inclusione della scuola, frutto di una ricerca condotta dal *Centre for Studies on Inclusive Education*, che ha coinvolto insegnanti, famiglie e addetti ai lavori in Gran Bretagna. Di questo strumento sono state curate edizioni calibrate per scuole dell'infanzia e asili nido e sulla base dei *feedback* nel suo utilizzo su larga scala, è rivisto e aggiornato. Tali indicatori consentono agli istituti scolastici di definire il grado di inclusione, analizzare i propri punti di forza ma anche di miglioramento e sviluppo e monitorare e valutare i cambiamenti, aiutando a inquadrare meglio i diversi ostacoli alla partecipazione e agli apprendimenti di tutti gli alunni e a individuare le risorse necessarie per favorirli. L'utilizzo di tali indicatori consentirebbe, inoltre, agli istituti di poter definire il proprio grado di inclusione, analizzando, allo stesso tempo, le proprie pratiche, assicurando in tal modo la corretta individuazione delle effettive necessità per il miglioramento dei propri strumenti per l'inclusione;

sul tema deve essere rilevato che lo stesso Ministero, con propria circolare (n. 8, prot. 561, 6 marzo 2013) chiarisce come "la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola sono finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei "risultati" educativi. Da tali azioni si potranno inoltre desumere indicatori realistici sui quali fondare piani di miglioramento organizzativo e culturale" (punto 3, p. 5). Per tali fini si ritiene utile l'adozione di strumenti strutturati già reperibili presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca quali l'"*Index* per l'inclusione";

con riferimento all'articolo 6, si rilevano forti criticità circa l'attribuzione al solo personale medico dell'elaborazione e della realizzazione del Progetto educativo individuale (PEI), risultando così scissa la fase valutativa da quella della scelta e quantificazione dei sostegni. In realtà alla commissione medica andrebbe affidato il solo compito di redigere la certificazione, prevedendo una unità multidisciplinare ? composta oltre ai medici, almeno da un pedagogo, uno psicologo, un operatore socio-sanitario, un docente, un educatore ? con il compito di redigere, unitamente ai genitori, il profilo funzionale del soggetto ed elaborare il progetto individuale. In particolare si dovrebbero individuare le tipologie, e relativa quantificazione, delle prestazioni sociali e sanitarie, compreso il fabbisogno di assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione, e di trasporto, e accertare il diritto al sostegno didattico e relativa quantificazione. Tale unità dovrebbe collaborare anche alla progettazione,

realizzazione e verifica periodica del PEI;

di fatto il presente schema di decreto decontestualizza il percorso di inclusione scolastica dalla presa in carico complessiva e globale attuata dai servizi, burocratizzando e rendendo più difficile l'accesso alle provvidenze. Inoltre stravolge in maniera sostanziale lo spirito della legge 8 novembre 2000, n. 328, centrata sul concetto di sistema integrato socio-sanitario, dimenticando l'importante ruolo delle famiglie e lasciando irrisolti i veri nodi critici del processo di inclusione che attengono a problematiche molto più complesse rispetto a quanto declinato nello schema all'esame. Più dettagliatamente nel provvedimento è annullata l'integrazione tra servizi sanitari, servizi sociali, scuola e famiglia per la redazione della valutazione diagnostico-funzionale, la quale non rappresenterà solo la base per la definizione delle provvidenze, ma anche il punto di partenza per la redazione del Piano educativo individualizzato e del PEI;

attualmente alla elaborazione della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale concorrono operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, a sottolineare l'imprescindibilità dell'integrazione tra i diversi contesti coinvolti nel percorso dell'alunno con disabilità. La valutazione diagnostico-funzionale prevista nello schema di decreto presume invece che, nel breve tempo di una visita medico-legale, una commissione che non ha mai conosciuto l'utente né la sua famiglia né il suo ambiente possa essere in grado di effettuare una valutazione funzionale approfondita e personalizzata; mentre si auspica la presenza di un *team* multiprofessionale appositamente e specificamente formato, spazi idonei e soprattutto il coinvolgimento dei contesti di vita specifici (famiglia, scuola) del bambino disabile;

è possibile realizzare una vera inclusione solo attraverso la sinergia sul territorio di diversi soggetti e una combinazione di interventi e supporti, la cui individuazione non può essere solo a carico di medici e che non può essere scissa dal momento valutativo e progettuale. Ecco perché il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), così come pensato nello schema di decreto, non è previsto nella nostra proposta, in quanto è direttamente la scuola che inoltra l'istanza dei sostegni individuati e quantificati agli organi di competenza, enti locali e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

con riferimento all'articolo 8, si esprime totale contrarietà alla volontà di introdurre, per ciascuno degli ambiti territoriali, il GIT. Come già espresso in premessa, a tali Gruppi sarà assegnato il compito di determinare le ore di sostegno, proponendo la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l'inclusione da assegnare a ciascuna scuola. Il PEI, introdotto dall'articolo 11 del provvedimento, sarà redatto all'inizio dell'anno scolastico proprio con riferimento alle risorse professionali specifiche assegnate alla classe nonché degli operatori socio sanitari. Con tutta evidenza, pertanto, si decide di affidare ad una realtà troppo lontana dai bisogni e dalle necessità delle famiglie un compito delicato, qual è la determinazione e valutazione delle reali esigenze dello studente disabile;

all'articolo 12, comma 1, risulta incomprensibile la previsione dell'istituzione di "sezioni", in luogo dei ruoli, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, dei docenti per il sostegno didattico. Al comma 2 dello stesso articolo, risulta non accettabile la previsione per la quale i docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno, in possesso dei requisiti e comunque nel limite dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, possono chiedere il passaggio sui posti comuni, trascorsi dieci anni scolastici di appartenenza nelle sezioni dei docenti per il sostegno didattico di cui al comma 1. Attraverso tale norma non si favorisce, infatti, la necessaria continuità didattica, in considerazione della possibilità per il docente di cambiare l'istituto di appartenenza, rafforzando incomprensibilmente il divario del vincolo temporale necessario ad avanzare la richiesta per la mobilità professionale rispetto a quello previsto per i docenti su posto comune;

per quanto concerne le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14, al comma 3 dell'articolo 13 risulta non condivisibile la previsione secondo la quale, a decorrere dall'anno 2019, accederanno al corso "esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria", escludendo così dallo stesso i docenti abilitati all'insegnamento nei rispettivi gradi di scuola. La formazione continua sui temi dell'inclusione dovrebbe essere concepita come misura ad ampio raggio per tutti i soggetti che si trovano a operare nelle istituzioni scolastiche. Pertanto dovrebbe essere prevista non solo per i docenti ma anche per i dirigenti scolastici e per il personale ATA. Inoltre ? sempre con riferimento all'articolo 13, in merito alla specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ? sarebbe opportuno prevedere una formazione specifica sulle principali metodologie didattiche, individualizzate e di gruppo, utili per la disabilità e finalizzate al recupero del soggetto portatore di *handicap*;

altrettanto illogica appare la previsione di cui all'articolo 14, comma 4, la quale dispone che al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado, a decorrere dal 2019 potranno accedere esclusivamente gli aspiranti in "possesso dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado che abbiano conseguito 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione, acquisiti esclusivamente presso l'università", anche in considerazione delle evidenti contraddizioni e disomogeneità con le disposizioni previste dallo schema di decreto in materia di accesso ai ruoli della scuola secondaria, rendendosi senz'altro necessario un quadro normativo che risulti uniforme e coerente;

per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 16, l'ampliamento dell'organico di diritto rispetto alle deroghe e la stabilizzazione del personale precario specializzato e da specializzare, costituiscono le uniche due condizioni per garantire la continuità didattica, altro aspetto che è da ritenersi essenziale, dal momento che occorre prevedere la copertura dei posti vacanti e disponibili esclusivamente attraverso l'utilizzo di contratti a tempo indeterminato, considerandosi ammissibile la possibilità prevista dalla norma esclusivamente con carattere di transitorietà, e limitatamente al solo arco temporale che precede l'inizio delle lezioni, al fine di garantire e assicurare la continuità necessaria;

si registra ancora oggi un organico di fatto di 137.000 unità che non sono assegnate stabilmente né esclusivamente a personale specializzato. Pertanto, proprio al fine di difendere e promuovere la continuità didattica e qualora si voglia scongiurare il cronico ricorso alla nomina dei supplenti, occorrerebbe primariamente stabilizzare i posti almeno nella misura del 90 per cento dell'attuale organico di fatto;

la continuità didattica è un vincolo che dovrebbe considerare l'alunno come "soggetto", non come "oggetto", essere conformata sui suoi bisogni e sulle esigenze educative. Ancora una volta essa non viene attuata, e le misure adottate costituiscono solo palliativi. Sono previsti i GIT che quantificano le ore di sostegno necessarie. Le ore di sostegno non saranno determinate, in base al PEI, tuttavia questo dovrà essere modellato in base alle ore assegnate dal GIT che è una realtà lontana dalla scuola e dalle reali esigenze dello studente disabile;

a parte le formule di stile e i ripetuti proclami, il messaggio che continua a passare è che viviamo in continua emergenza e non pare possibile allo stato attuale fare una programmazione didattica coerente con le esigenze degli alunni disabili, delle loro famiglie e con le leggi attualmente in vigore. Si vogliono chiaramente ridurre le ore di sostegno, si vuole risparmiare laddove, invece, si dovrebbe investire. Le responsabilità vengono eluse e il diritto allo studio viene continuamente svilito e tradito, allo stesso modo del diritto-dovere all'insegnamento dei docenti;

valutato infine che:

l'articolo 17, comma 1, istituisce presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con compiti di analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità a livello nazionale e internazionale; monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica; proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione; proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodo logico-didattica e disciplinare. Tuttavia, in materia di composizione dell'Osservatorio, così come disciplinata al comma 3 dello stesso articolo, si rileva con contrarietà la volontà di non includere i referenti regionali dei Centri territoriali di supporto (CTS), consentendo così la valorizzazione dell'attività già promossa dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materia di conoscenze, quali buone pratiche sull'inclusione e corsi di formazione, e risorse a favore dell'integrazione didattica dei disabili anche attraverso le nuove tecnologie;

per ciò che concerne l'articolo 18, recante "Istruzione domiciliare per soggetti affetti da gravi patologie", vi è opacità fra quanto stabilito nella "Buona scuola", circa la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge n. 104 del 1992 e la presente delega, laddove nell'articolo 18, preposto a queste finalità, non si fa alcuna menzione a tale disposizione;

per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 21, se per vie generali può essere giusto e opportuno convenire con la dovuta attenzione circa le misure di contenimento della spesa pubblica (anche nel rispetto degli impegni comunitari), al tempo stesso non è accettabile la presunzione di realizzare ambiziosi e impegnativi processi di implementazione qualitativa e quantitativa dell'offerta formativa in assenza delle necessarie e opportune risorse umane, finanziarie e strumentali. Vi sono pertanto ragioni di dubitare della generale, diffusa neutralità finanziaria del presente schema di decreto;

tutto ciò premesso e considerato, esprime parere contrario.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
ALESSIA PETRAGLIA E BOCCHINO SULL'ATTO
DEL GOVERNO N. 378**

La 7^a Commissione Istruzione pubblica, beni culturali, esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, premesso che:

- l'impianto dello schema di decreto, nel suo complesso, pur se pervaso dal riconoscimento del valore dell'inclusione per tutta la comunità educante, confermando la peculiarità italiana in questa materia, non sembra però tener in debito conto della condizione della scuola, disorientata da interventi che negli ultimi quindici anni hanno mirato solo alla logica dei tagli piuttosto che alla produzione di una vera riforma che ne ridefinisse compiti, obiettivi, ordinamenti e cornici organizzative entro le quali declinare le professionalità del personale; di una scuola che fatica a trovare la sua *mission* nella miriade di provvedimenti nei quali non si riconosce, da ultima la legge n. 107 del 2015;
- il provvedimento si prefigura un intervento funzionale ad un taglio degli organici, piuttosto che ad un miglioramento delle politiche scolastiche sull'inclusione, la cui attuazione diventa impegno fondamentale di tutta la comunità educante, i cui attori, ciascuno nell'ambito dei propri ruoli e delle

specifiche responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo degli alunni e degli studenti disabili. Di contro, l'inclusione acquista un significato solo se si identifica con un processo di pieno sviluppo della persona umana, risultato, a sua volta, di un percorso programmato, organizzato e finalizzato al raggiungimento di obiettivi concreti, realizzabili e verificabili, e solo se da parte di chi deve attuare il lavoro di integrazione c'è una disponibilità al cambiamento ed alla condivisione del lavoro, in termini di corretta sperimentazione permanente e, non ultima, all'acquisizione di capacità operative e di comunicazione assunte per mezzo della formazione e della partecipazione alla vita comunitaria;

- di fatto nel corso dell'intero dibattito hanno preso il sopravvento l'analisi e la diagnosi funzionale della disabilità, lasciando in secondo piano l'insieme delle azioni educative. Così come non si è discusso dell'importanza dell'osservazione psico-pedagogica, essenziale per progettare e calibrare l'intervento educativo, o dell'importanza di fondare i processi inclusivi sulle potenzialità dell'alunno, sull'ambiente e sulla classe. Si è, invece, parlato genericamente del bisogno di garantire livelli essenziali di inclusione scolastica, ma senza esplicitarne gli strumenti, i criteri, i dispositivi, gli obiettivi;

- altro punto cruciale dello schema di decreto è quello della valutazione della qualità dell'inclusione che entra come componente decisiva della valutazione della scuola nel suo complesso. L'articolo 4 del provvedimento affida all'INVALSI la predisposizione di protocolli di valutazione, incaricato di definire gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica, riguardanti anche lo spazio di accoglienza e il materiale a disposizione. A tal proposito dal provvedimento non esce una declinazione univoca di inclusività, cioè su cosa si intende rispetto a singole realtà della stessa: il conseguimento di alcuni apprendimenti fondamentali? Il funzionamento accogliente o meno della comunità scolastica come luogo accessibile e di pari opportunità? Esiste uno *standard* a cui riferirsi? La percezione degli attori può essere sufficiente a descrivere la qualità del nostro sistema di inclusione scolastica? Tutti interrogativi ai quali lo schema di decreto non sembra rispondere;

- come emerso dalla copiosa attività istruttoria condotta in questi mesi dalla commissione, lo schema di decreto in questione contiene aspetti problematici che attengono, principalmente, alla composizione numerica delle classi, al percorso che porta al conseguimento della relativa certificazione ed ai servizi di continuità didattica;

- quanto alla composizione numerica delle classi in presenza di un alunno diversamente abile, si esprime forte condanna in merito alla scelta di incrementare il numero massimo di alunni, fissato dal decreto a 22, e che determina un arretramento rispetto al passato (con il rischio di un ritorno alle "classi pollaio"), motivato esclusivamente da esigenze di sostenibilità finanziaria, che prefigurano un taglio agli organici, ma che sottovalutano tutte le implicazioni in termini di didattica e di sicurezza che ne possono derivare. Questa previsione dimostra che non c'è traccia di un investimento certo sui processi inclusivi;

- quanto al percorso scolastico, deve lamentarsi la mancanza di un confronto nella sua elaborazione con le famiglie e con i professionisti, una circostanza che può anch'essa determinare un ostacolo reale alla realizzazione di un'autentica inclusione scolastica. Inoltre l'accessibilità e la fruibilità delle scuole, l'assegnazione di assistenti specialistici e l'offerta del servizio di trasporto sulla base delle necessità individuate nel Piano educativo individualizzato (PEI) non sono garantite, ma condizionate dalla disponibilità di risorse finanziarie da parte degli enti locali di competenza. Eppure già oggi gli enti locali faticano nel garantire tale servizio, e questo vale soprattutto per i piccoli Comuni, e a maggior ragione quelli montani, vista anche l'insufficienza dei finanziamenti nazionali destinati a tale finalità. Giova a questo punto rammentare che la sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016, ha sancito che il servizio di trasporto scolastico dei disabili sia un diritto inviolabile e da garantire senza condizionamenti finanziari. Si tratta con tutta evidenza di una sentenza storica in quanto sancisce il principio secondo cui «È la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»: principio, peraltro,

perfettamente declinabile nell'ambito della legislazione nazionale di bilancio;

- uno specifico spazio viene dedicato dallo schema di decreto legislativo alla formazione dei docenti di sostegno visto il delicatissimo compito loro assegnato. A questo proposito, c'è il tentativo di mantenere per dieci anni i docenti di sostegno nella loro funzione e si dà la possibilità ai dirigenti scolastici di garantire la continuità didattica anche ai docenti con contratto a tempo determinato;
- con riferimento al personale di sostegno, le misure previste dal provvedimento non assicurano la necessaria continuità didattica, dovendo questa essere garantita esclusivamente dal suddetto vincolo decennale al docente sul posto di sostegno, anziché sulla classe, vincolo, peraltro, inutile in quanto sarebbe stato sufficiente prevedere, nel caso di contratti a tempo determinato, una proroga rinnovabile di anno in anno. La disposizione dunque non garantisce la continuità didattica poiché il docente, pur restando vincolato sul sostegno, per la normativa può cambiare scuola e alunno anche ogni anno. Inoltre, previo accertamento della disponibilità dei posti, il dirigente può proporre a docenti con contratto a tempo determinato un ulteriore anno di contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 131, legge n. 107 del 2015 (norma che vieta a decorrere dal 1 settembre 2016 che i contratti a tempo determinato superino la durata complessiva dei 36 mesi, anche non continuativi);
- pertanto si prefigura, in tal modo, una finta continuità didattica nella riconferma del supplente, che tra l'altro assegna ancora più potere ai dirigenti scolastici, aprendo la strada a gestioni clientelari o all'utilizzo improprio dell'organico dell'autonomia su posti. Il docente di sostegno è una figura che collabora con tutti per raggiungere la piena inclusione. Una scuola inclusiva è una scuola in cui tutti gli insegnanti si sentono parte integrante del tutto, ed in cui ciascuno, in base alle proprie specificità, è una risorsa per tutti gli altri, ma anche in cui ognuno è in grado di raggiungere obiettivi commisurati alle proprie reali capacità;
- anche attraverso lo strumento della nuova certificazione diagnostico funzionale si determinerà da una parte un taglio sugli stessi organici di sostegno, e dall'altro un'assenza di strumenti per la stabilizzazione delle cattedre in deroga;
- l'articolo 8 dello schema istituisce il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), (composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale di riferimento, due docenti, uno per ogni ciclo scolastico, nominati dall'USR), che prende il posto di diversi organismi esistenti, ed attualmente previsti dalla legge n. 104 del 1992, e che si configura come una sorta di cabina di regia delle politiche di sostegno sul territorio, incaricato di ricevere dalle diverse scuole il Progetto individuale per l'inclusione di cui agli articoli 9 e 10 (predisposto dal dirigente scolastico ed approvato dal collegio dei docenti e parte integrante del PTOF) ed i Piani educativi individualizzati di cui all'articolo 11 (elaborati dai docenti contitolari e dall'intero consiglio di classe, tenuto conto della valutazione diagnostico funzionale, alla cui stesura collaborano anche i genitori e gli operatori socio sanitari), svolgendo un ruolo di programmazione e di assegnazione delle risorse umane e strumentali alle singole scuole. Lo stesso è chiamato a proporre la quantificazione delle ore di sostegno da affidare a ciascuna scuola, attraverso componenti individuati dall'Amministrazione. L'esistenza dei GIT metterà a dura prova l'autonomia delle scuole, essendo messi dalla legge nelle condizioni di assumere decisioni al posto dei soggetti che compongono l'istituzione scolastica autonoma, organi collegiali compresi;
- la composizione del GIT come è prevista dallo schema di decreto non è rappresentativa della realtà delle scuole, perché i soggetti sono scelti dall'amministrazione e in prevalenza dirigenti scolastici. Il GIT deve essere un luogo dove i vari soggetti del territorio si incontrano, studiano i documenti di pertinenza e forniscono indicazioni per migliorare i processi inclusivi. Meglio sarebbe stato se fosse composto da almeno 4 docenti di sostegno, rappresentativi dei diversi gradi di istruzione, 1 rappresentante degli Enti locali, 1 assistente educativo ed 1 pedagogo;
- la scuola, soprattutto quella secondaria, va preparata all'accoglimento di un incarico didattico diffuso, per il quale la formazione sui temi dell'inclusione del personale attualmente in servizio non è esaustiva. Infatti Sarebbe stato opportuno stanziare risorse dedicate per la formazione in servizio

rivolta a tutti i docenti sui temi dell'inclusività, al di fuori del Piano nazionale di formazione, come pure prevedere che nella formazione iniziale una parte dei crediti formativi universitari (CFU) fossero dedicati all'inclusività, al di fuori della specializzazione per il sostegno.

- lo schema di decreto in esame, non sembra andare oltre una sostanziale ricognizione dei servizi e delle competenze già individuati, peraltro in maniera più efficace ed esaustiva, dalla vigente normativa, senza peraltro definire i "livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali", che costituiscono invece la precondizione per garantire uniformi prestazioni uniformi sul territorio nazionale;

esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE CENTINAIO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 378

La 7ª Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, premesso che:

da un'attenta lettura del testo dell'atto n. 378, valutando ogni passaggio alla luce dei principi dettati dalla Carta costituzionale e dei provvedimenti internazionali in tema di diritti e di tutela delle persone con disabilità, le indicazioni operative contenute nel decreto determinano una condizione di arretramento culturale che, se non modificate, potranno condurre ad una inversione di tendenza in tema di inclusione scolastica e sociale delle persone con disabilità;

considerato che:

nel decreto il ruolo della famiglia diviene marginale, persino nei passaggi che, da sempre, l'hanno vista protagonista. E' evidente che la famiglia ricopre una centralità nella vita del figlio, che non può essere in alcuno modo negata, sono i genitori che hanno la maggiore conoscenza del figlio, che possono offrire utili suggerimenti, che possono collaborare efficacemente, sostenendo i compiti della scuola. Il diritto e il dovere di formare ed educare i figli, come noto, è attribuito dalla Costituzione proprio ai genitori (articolo 30). Ne consegue che, in quanto partner privilegiato e primo responsabile nelle scelte educative del figlio, la famiglia sia chiamata a ricoprire nel processo inclusivo un ruolo strategico e determinante per il conseguimento del successo formativo e per la realizzazione del Progetto di vita;

L'inclusione scolastica ha come finalità l'impegno dirispondere ai differenti bisogni educativi degli alunni e degli studenti con disabilità, attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno per la realizzazione del Progetto di vita, alla realizzazione di questi principi devono concorrere in modo paritetico tutti gli operatori scolastici e, *in primis*, tutti i docenti della scuola. Inevitabile domandarsi in che modo sia stato colmato il *gap* formativo fra i docenti curricolari e i docenti specializzati per il sostegno, dato che ancora oggi, con il decreto 378, si insiste nel proporre percorsi formativi differenti: mentre da un lato è comune per tutti la formazione per l'accesso all'insegnamento, per coloro che saranno incaricati su posto di sostegno è previsto un percorso aggiuntivo. Il decreto dispone una soluzione non condivisibile nella sua formulazione, vengono introdotti 60 crediti formativi universitari, per tutti gli ordini e gradi di scuola, riservati, però, soltanto a coloro che intendono conseguire la specializzazione per il sostegno. La formazione, in sostanza, permane settoriale, infatti non si sta trattando dell'accesso all'insegnamento o nella scuola comune o nella scuola speciale: i futuri docenti, così come coloro che sono attualmente in servizio, accedono ad un'unica scuola, quella che accoglie tutti. In tal prospettiva perdono di rilevanza tanto le sezioni in cui incasellare gli insegnanti di sostegno quanto gli stessi corsi di specializzazione, intesi, come ancora proposti, quali percorsi aggiuntivi riservati unicamente ad una parte del personale

docente;

relativamente poi al vincolo decennale, introdotto dal decreto, si ritiene che bloccare un docente su posto di sostegno per un periodo predefinito non garantisce, a priori, né la qualità dell'inclusione scolastica, né la qualità degli interventi a favore degli alunni con disabilità e degli studenti della classe alla quale il docente è assegnato. Garantisce, legittimandola, il perpetrarsi della delega, concretizza la deresponsabilizzazione degli altri docenti della classe;

riguardo al numero di alunni per classe il decreto aumenta a 22 il numero degli alunni nelle classi in cui sono iscritti alunni con disabilità. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, che ha abrogato il "tetto" di alunni con disabilità per classe, stabilisce all'articolo 5 che, in presenza di studenti disabili, il numero massimo di alunni, nelle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, sia pari a 20, elevabili, in virtù dell'articolo 4, a 22. E' evidente che l'aumento del numero degli alunni determina una contrazione del numero delle cattedre, con riduzione della spesa, sul fronte della didattica e degli apprendimenti, però, influisce sulla qualità della scuola stessa e sull'efficacia dell'azione formativa dei docenti;

in riferimento al numero di alunni con disabilità per classe valgono le motivazioni esposte al punto precedente e inoltre per promuovere fattivamente il progetto inclusivo, consentendo all'alunno con disabilità di potenziare al massimo le sue capacità e di promuovere significativi rapporti interazionali con i coetanei, viene introdotto un tetto massimo pari a 1 studente con disabilità nelle classi il cui numero totale di alunni sia pari a 20, elevabile a un massimo di 22 (confronta articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009);

visto che:

gli interventi a favore degli alunni e degli studenti con disabilità sostanziano il Progetto di vita, alla cui definizione concorrono più istituzioni, mediante una progettazione concordata e condivisa che si articola attraverso:

- la Valutazione diagnostico-funzionale (VDF), che il decreto affida alla commissione medica ampliata, di cui all'articolo 6, che andrebbe arricchita anche dalla collaborazione della famiglia,
- il Progetto individuale, a cura del Comune e dell'Ente sanitario (Asl), che impegna le istituzioni sul fronte degli interventi socio-sanitari e nella erogazione delle risorse necessarie per facilitare la frequenza (trasporto, ausili, sussidi, eccetera),
- il Piano educativo individualizzato (PEI), che comprende, oltre alla progettazione educativa, la programmazione didattica e altre informazioni utili allo svolgimento di un proficuo percorso all'interno delle classi comuni. Alla definizione e approvazione del PEI devono poter concorrere, nel rispetto del reciproco ruolo e secondo le rispettive competenze, tutti gli insegnanti della classe alla quale è iscritto l'alunno con disabilità, la famiglia o gli esercenti la responsabilità genitoriale e gli specialisti socio-sanitari dell'Asl;

la concreta attuazione della continuità educativo-didattica di tutti i docenti della classe alla quale è iscritto uno studente con disabilità, fino a completamento del ciclo scolastico comprende:

- 3 anni per la scuola dell'infanzia, la scuola secondaria di primo grado e i trienni negli istituti secondari,
- 2 anni nei bienni della scuola secondaria, laddove previsti,
- 5 anni nella scuola primaria e nelle scuole secondarie di secondo grado non strutturate in bienni e trienni,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 2, comma 2, dopo le parole "Piano Educativo Individualizzato di cui all'articolo "sostituire "11" con "10" e aggiungere in fine le seguenti parole: "in quanto parti integranti per la realizzazione del Progetto di Vita";
2. all'articolo 3, comma 2, lettera a), anteporre le seguenti parole "- nelle more del compimento dei relativi percorsi di formazione di cui all'articolo 12 del presente decreto, -";
3. all'articolo 3, comma 2, lettera a), dopo le parole "al fine di assicurare" aggiungere le parole: ", con gli altri docenti assegnati alla classe,";
4. all'articolo 3, comma 2, lettera b), dopo le parole "previsti dal profilo professionale", aggiungere le parole: "compresa, a partire dalla scuola infanzia, l'assistenza igienico-personale nel rispetto del genere degli alunni;
5. all'articolo 3, comma 2, la lettera c) è sostituita da: "alla definizione dell'organico del personale amministrativo tecnico ausiliario, tenendo conto tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e di studenti con disabilità certificata presso ciascuna Istituzione scolastica statale;"
6. all'articolo 3, comma 2, lettera d): dopo le parole "la presenza di non più di" sostituire da "22" a "certificata" con le seguenti parole: "20 alunni ove sia iscritto uno studente con disabilità, con la possibilità di consentire, in via eccezionale, di derogare al limite massimo di 20 alunni in misura non superiore al dieci per cento";
7. all'articolo 3, comma 2, lettera e), dopo le parole "sistema nazionale d'istruzione" aggiungere le parole: "che rispettano la normativa dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità nelle proprie sezioni e classi comuni".;
8. articolo 3, comma 3: se ne suggerisce la soppressione;
9. all'articolo 3, comma 4, dopo le parole "per l'autonomia e la comunicazione personale" aggiungere: "degli alunni e degli studenti con disabilità,";
10. all'articolo 3, comma 6, dopo le parole "lo Stato" sopprimere le parole ", le Regioni e gli Enti locali", sostituire "garantiscono" con "garantisce", aggiungendo, dopo le parole "sussidi didattici" le parole "dei libri di testo, degli ausili e", infine sostituire l'espressione: "agli alunni e agli studenti con disabilità" con la seguente: "degli alunni e degli studenti con disabilità, qualora manchi un diverso accordo di programma fra gli Enti Locali";
11. all'articolo 4, comma 2: dopo le parole "rapporti di autovalutazione, definisce" aggiungere: ", con la collaborazione dei rappresentanti delle associazioni delle famiglie degli alunni con disabilità, individuati con decreto ministeriale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e di quattro docenti con documentate competenze sulla disabilità, scelti attraverso selezione su scala nazionale promossa dall'INVALSI stesso, uno per ciascun ordine e grado di scuola,";
12. articolo 4, comma 2, lettera a): se ne propone la soppressione;
13. all'articolo 4, comma 2, lettera b): dopo le parole "realizzazione di" sostituire "percorsi" con "interventi" e dopo le parole "per la personalizzazione" sostituire il restante periodo con le seguenti parole: "e l'individualizzazione dei percorsi di educazione e di istruzione, definiti e attivati dai singoli consigli di classe, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, e dai docenti di modulo, nella scuola dell'infanzia e primaria, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti con disabilità e nell'attuazione del generale processo di inclusione";
14. all'articolo 4, comma 2, lettera d) sostituire tutto il periodo con il seguente: "utilizzo di strumenti per la definizione di criteri finalizzati a valutare se oggettivamente l'azione pedagogico-didattica di tutti i docenti abbia consentito il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento prefigurati, individualizzati per ciascun alunno, misurabili qualitativamente in relazione al rapporto fra il profilo iniziale e il profilo di uscita, e coerenti con le differenti modalità di comunicazione,"
15. all'articolo 5, comma 1, lettera a): dopo le parole "di natura bio-psico-sociale" sostituire "della

disabilità" con "del funzionamento," dopo le parole "Individualizzato (PEI)" sostituire il restante periodo con il seguente ", che è redatto congiuntamente dagli insegnanti della classe alla quale è iscritto l'alunno con disabilità, dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, dagli specialisti socio-sanitari dell'Asl e, su richiesta della famiglia, da eventuali altre figure professionali. Il PEI, insieme al Progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, concorre alla realizzazione del Progetto di vita";

16. all'articolo 6, comma 2: dopo le parole "disponibili a legislazione vigente," sostituire il periodo che segue con le seguenti parole "dai terapisti della riabilitazione e da un operatore sociale, e si avvalgono della collaborazione della famiglia o degli esercenti la responsabilità genitoriale per la definizione del profilo di funzionamento, in conformità all'approcci bio-psico-sociale di ICF dell'Organizzazione mondiale della sanità.";

17. all'articolo 6, comma 3, lettera b): dopo le parole "del presente articolo " aggiungere ", indicando, esclusivamente per l'anno scolastico della prima certificazione, la quantificazione delle risorse per il sostegno didattico";

18. all'articolo 6 comma 5, dopo le parole "di sostegno didattico" aggiungere ", ad esclusione dell'anno della prima certificazione," e dopo le parole "è effettuata" aggiungere "ogni anno";

19. all'articolo 6, comma 6, dopo le parole "sono aggiornati" aggiungere "dalla stessa" , sostituire "nonché" con "e", dopo le parole "evoluzione della persona" aggiungere ", anche in periodi diversi, su richiesta dalla famiglia";

20. all'articolo 7, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. La procedura per l'inclusione scolastica si esplica nelle fasi in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) invio della richiesta di accertamento della condizione di disabilità da parte dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale alla commissione competente; la domanda può essere corredata da documentazione del medico specialista, redatta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3;

b) accertamento della condizione di disabilità, redazione della valutazione diagnostico-funzionale, individuazione e quantificazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 3, da parte della Commissione e successiva trasmissione ai genitori della documentazione;

c) trasmissione della valutazione diagnostico-funzionale a cura dei genitori all'Istituzione scolastica;

d) trasmissione della documentazione di cui all'articolo 6 comma 3 lettera a) al competente ente locale ai fini della elaborazione del Progetto individuale ove richiesto dai genitori;

e) limitatamente alla prima certificazione, invio, a cura del Dirigente scolastico al Gruppo territoriale inclusione (GIT), di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 come modificato dal presente decreto, ai fini dell'assegnazione delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti: i documenti elaborati di cui agli articoli 5 e 6; Progetto individuale (ove richiesto dai genitori). Per gli anni scolastici successivi a quello della prima certificazione, invio, a cura del Dirigente scolastico al Gruppo territoriale inclusione (GIT), di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 come modificato dal presente decreto, ai fini della erogazione delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti: i documenti elaborati di cui agli articoli 5 e 6; Progetto individuale, ove richiesto dai genitori; Piano educativo individualizzato, di cui alla lettera g), come disposto all'articolo 10 del presente decreto.

f) invio a cura del dirigente scolastico della richiesta delle risorse di assistenza autonomia e comunicazione all'ente locale e inoltro di richiesta di ausili e sussidi ai CTS o ai centri competenti;

g) elaborazione del PEI da parte del Gruppo di lavoro per l'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12 comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificato all'articolo 5 comma 1 lettera b) del presente decreto.";

21. all'articolo 8, comma 1, dopo le parole "dell'ambito territoriale;" sostituire "due" con "quattro" quindi sostituire "e" con "due per" e dopo le parole "primo ciclo di istruzione" aggiungere ", di cui uno della scuola primaria,"

22. all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: "delle valutazioni diagnostico-funzionali," sostituire il periodo fino "a ciascuna scuola;" con le seguenti parole: "del piano educativo individualizzato e" del progetto individuale, ove questo sia statorichiesto dalla famiglia, trasmessi dalle singole Istituzioni scolastiche statali, propone, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 comma 3 lettera b) del decreto legislativo n. 387 del 2017, all'USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l'inclusione da assegnare a ciascun alunno;"
23. all'articolo 8, comma 2, dopo le parole "la durata" sopprimere le parole ", nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT,"
24. all'articolo 9, comma 1, dopo le parole "Il Piano educativo individualizzato" sostituire "è parte integrante del" con la parola "e il" dopo le parole "Progetto individuale" aggiungere: "concorrono alla realizzazione del Progetto di vita." Dopo le parole: "sono aggiunte le seguenti: " sostituire le successive con le seguenti parole: " e al Piano Educativo Individualizzato ai fini dell'inclusione scolastica,".
25. articolo 10 (*Piano per l'inclusione*): occorre sopprimerlo.
26. all'ex articolo 11, sostituire dopo la parola "Articolo " il numero "11" con "10";
27. l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
- "1. Il Piano educativo individualizzato (PEI) è elaborato e approvato all'inizio dell'anno scolastico, e comunque non oltre il 31 ottobre, dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 5 comma 1 lettera b) del presente decreto, tenuto conto della valutazione diagnostico funzionale e del progetto individuale, ove richiesto dalla famiglia o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, ai fini della realizzazione del Progetto di Vita.
2. Il PEI realizza l'inclusione scolastica nelle dimensioni dell'apprendimento, della relazione, della socializzazione, della comunicazione e dell'interazione. Il PEI indica le ore da attribuire per il sostegno didattico alla classe in cui è iscritto l'alunno con disabilità, l'eventuale necessità di assistenti all'autonomia e alla comunicazione di cui all'articolo 13 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire la partecipazione alla vita scolastica.
3. Il PEI, in particolare, contiene:
- a) la descrizione del profilo di funzionamento, elaborato nella fase iniziale, su base ICF,
 - b) la programmazione didattica e il curriculum che nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado possono essere o individualizzati o semplificati, e nella scuola secondaria di secondo grado o semplificati (globalmente riconducibile ai programmi ministeriali) o differenziati, come specificato dall'articolo 15 dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90,
 - c) l'indicazione di adeguati supporti per le differenti modalità di comunicazione,
 - d) le indicazioni per l'assistenza di base e per quella igienica-personale;
 - e) le indicazioni per il trasporto scolastico;
 - f) la descrizione di eventuali e accessibili ausili, sussidi didattici, sussidi tecnologici, compreso il supporto elettronico e informatico,
 - g) laddove necessario, le indicazioni per il servizio di istruzione domiciliare,
 - h) la descrizione di eventuali necessità assistenziali specifiche e/o di somministrazione di farmaci.
4. Il PEI individua gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.
5. Previa sottoscrizione per sua condivisione e accettazione da parte della famiglia o degli esercenti la responsabilità genitoriale e previa sottoscrizione di tutti gli altri attori impegnati alla sua redazione e attuazione, il PEI vincola l'Amministrazione scolastica, l'ente locale, l'azienda sanitaria, la famiglia, nonché ogni altro attore che ha assunto un impegno alla realizzazione dello stesso.";
28. all'articolo 12, sostituire dopo la parola "Articolo " il numero "12" con "11" nella rubrica, sostituire le parole "(Ruoli per il sostegno didattico)" con le seguenti: "(Incarico su posto di sostegno didattico)";
29. all'articolo 12, comma 2, inserire prima delle parole "i docenti assunti a tempo indeterminato" le

seguenti parole: "Nelle more della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione di cui all'articolo 12". Dopo le parole "posti comuni, trascorsi" sostituire "dieci" con "sei" e dopo le parole "anni scolastici" sostituire le successive parole fino alla fine del periodo con le seguenti: "con in carico su posto di sostegno didattico". Inserire altresì il seguente articolo:

"Articolo 12-bis"

(Formazione del personale docente inclusivo)

1. Ai fini di una efficace ed effettiva inclusione scolastica e per l'attuazione dei principi e dei diritti costituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 del presente decreto, tutti gli aspiranti docenti debbono acquisire competenze professionali psico-pedagogico-didattiche inerenti le tematiche della disabilità.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, definisce le modalità della formazione iniziale del personale docente inclusivo e dei docenti in servizio, secondo i principi richiamati al comma 1;
30. all'articolo 13, nella rubrica, dopo le parole "di sostegno didattico" sostituire le successive con: "alle classi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria in cui sono iscritti alunni con disabilità");
31. all'articolo 13, sostituire il comma 1 con il seguente: "Nelle more dell'attuazione di quanto indicato all'articolo 12 del presente decreto, la specializzazione per le attività di sostegno didattico alle classi in cui sono iscritti alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2."
32. all'articolo 13, comma 2, sopprimere la lettera d);
33. all'articolo 13, comma 3, dopo le parole "Ai fini del conseguimento dei predetti 60 crediti formativi universitari", sostituire il periodo che segue fino al punto con le seguenti parole: "sono riconosciuti crediti formativi universitari coerenti con insegnamenti per l'acquisizione di competenze psico-pedagogico-didattiche speciali, ai fini dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, che, dall'anno 2019, sono parte integrante del Piano di studi per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria.";
34. all'articolo 13, comma 4: andrebbe soppresso;
35. all'articolo 13, comma 5, dopo "sono definiti" aggiungere "gli insegnamenti per la determinazione dei" dopo "didattico e l'inclusione scolastica" sopprimere le parole che seguono;
36. all'articolo 14, nella rubrica, dopo le parole "di sostegno didattico" sostituire le successive con: "alle classi della scuola secondaria di primo e secondo grado in cui sono iscritti studenti con disabilità)";
37. all'articolo 14, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Nelle more dell'attuazione di quanto indicato all'articolo 12 del presente decreto, e nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015 n. 107, la specializzazione per le attività di sostegno didattico alle classi in cui sono iscritti studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado si consegue attraverso la frequenza del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, di cui al comma successivo.";
38. all'articolo 14, comma 3, dopo le parole "del sistema nazionale di istruzione e formazione." Sopprimere il periodo successivo;
39. all'articolo 14, comma 4, dopo le parole "60 crediti formativi universitari relativi" sostituire al restante periodo fino al punto quanto segue: "a insegnamenti coerenti per l'acquisizione di competenze psico-pedagogico-didattiche speciali ai fini dell'integrazione scolastica degli studenti con disabilità, crediti acquisiti esclusivamente come insegnamenti presso l'università durante la frequenza della laurea magistrale relativa alla propria classe di concorso.";
40. all'articolo 14, comma 5, dopo le parole "sono definiti" aggiungere le seguenti parole: "gli insegnamenti per la determinazione dei";
41. all'articolo 15, comma 2, dopo le parole "individuano le attività rivolte a" sostituire il restante periodo con le seguenti parole: "tutti i docenti dell'Istituzione, anche in relazione alle scelte

pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti ai fini della realizzazione del processo inclusivo.";

42. all'articolo 15, comma 4, dopo le parole "e della ricerca definisce" aggiungere ", entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,";

43. all'articolo 16, comma 1, dopo le parole "dal personale della scuola, sostituire il restante periodo fino al punto con le seguenti parole: "dal piano educativo individualizzato e dai docenti in servizio nella classe in cui essi sono iscritti".;

44. all'articolo 16, comma 2: sostituire la prima parte del comma 2 dell'articolo 16 con il seguente: "Ai fini di un'efficace organizzazione didattica inclusiva, il dirigente scolastico può incaricare i docenti dell'organico dell'autonomia nella stessa classe sia su posto disciplinare o comune sia su posto di sostegno, purché in possesso della specifica specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015 n. 107.";

45. all'articolo 16, comma 3, sostituire le parole "Al fine di agevolare" con "Al fine di garantire" e dopo le parole "a tempo determinato per i posti di sostegno didattico" aggiungere "e per i posti curriculari o comuni," quindi sostituire le parole "un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo" con "un ulteriore contratto a tempo determinato per gli anni scolastici successivi ovvero fino alla conclusione del ciclo da parte dell'alunno con disabilità,";

46. all'articolo 17, comma 2, dopo la lettera d) inserire la lettera "e) fornire suggerimenti e proposte su provvedimenti normativi concernenti l'inclusione scolastica";

47. all'articolo 17, comma 3, dopo le parole "maggiormente rappresentative sul territorio nazionale" inserire "nel campo dell'inclusione scolastica, dai rappresentanti delle associazioni dei docenti specializzati,";

48. all'articolo 18, si sostituisce il comma 2 con il seguente: "2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si determinano i criteri per assicurare la presenza dei docenti curriculari e di sostegno presso il domicilio dell'alunno, unicamente alle garanzie assicurative.".

1.3.2.1.7. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 402 (pom.) del 29/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2017
402^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che i disegni di legge nn. 2459 (*ex* Collegio di Villa Lomellini) e 2872 (Umbria Jazz), il cui esame si era già concluso in sede referente, sono stati nuovamente assegnati dalla Presidenza del Senato in sede deliberante, come richiesto dalla Commissione. Segnala altresì che potrebbe essere nuovamente assegnato in sede deliberante anche il disegno di legge n. 1349-B (Celebrazioni Matteotti e Mazzini), in quanto risulta acquisito l'assenso del Governo al trasferimento di sede, analogamente richiesto dalla Commissione.

Fa presente dunque che, non appena concluso l'esame dei documenti di bilancio da parte dell'Assemblea, detti provvedimenti saranno iscritti all'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM (2017) 375 definitivo) ([n. 431](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 226)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il relatore ha illustrato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Il relatore [CONTE](#) (*AP-CpE-NCD*) illustra un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, in cui precisa di aver recepito le considerazioni emerse con riferimento alla soglia minima di età dei 250 anni e al rischio che i beni culturali possano essere restituiti per mera decorrenza dei termini.

La senatrice [DLGIORGHI](#) (*PD*) condivide i contenuti della risoluzione, chiedendo tuttavia di inserire un riferimento specifico alla tipologia dei beni culturali legati allo spettacolo.

Il presidente [MARCUCCI](#) (*PD*) propone di recepire tali indicazioni in una apposita osservazione.

Concorda il relatore [CONTE](#) (*AP-CpE-NCD*), che riformula conseguentemente lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva l'ulteriore schema di risoluzione, come riformulato.

AFFARI ASSEGNATI

Ricognizione dei finanziamenti europei nei settori della cultura e dello sport, anche in vista dell'Anno europeo del patrimonio culturale ([n. 1024](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente relatore [MARCUCCI](#) (*PD*) rammenta che l'obiettivo della procedura è di approvare, unitamente ad un atto di indirizzo, anche un documento di supporto per gli enti locali e per i soggetti chiamati a rapportarsi con i finanziamenti europei dedicati alla cultura e allo sport. Dà indi conto di uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che risulta corredato anche da una sorta di *vademecum* descrittivo di tutti i programmi europei nell'ambito dei quali è possibile attingere a risorse specifiche.

Si augura pertanto che tali documenti trovino il consenso dei commissari, che invita a far pervenire proprie osservazioni e proposte.

Risponde infine anche a un quesito della senatrice [SERRA](#) (M5S), sottolineando che gli impegni al Governo non sono limitati a questa Legislatura.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 30 novembre, alle ore 8,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

NUOVOSCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 431

La Commissione,

preso atto che:

- la proposta di regolamento relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017) 375) si inserisce nell'ambito delle iniziative previste dal Piano d'azione della Commissione volto a rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo e mira in primo luogo a contrastare l'importazione illegale e il traffico di beni culturali provenienti da Paesi terzi, i cui proventi sono spesso destinati al sovvenzionamento di attività terroristiche e criminali;
- le misure proposte dalla Commissione europea completano il quadro normativo europeo in materia di commercio di beni culturali, con la finalità di introdurre una disciplina uniforme e armonizzata, tanto più che la lotta contro il commercio illecito di beni culturali rappresenterà un'azione chiave dell'Europa durante il 2018, che è stato designato "Anno europeo del patrimonio culturale";

rilevato che le situazioni di crisi o di conflitto aumentano il rischio di traffico di beni culturali che sono per loro natura soggetti a furti e saccheggi;

considerate le disposizioni previste dal testo, tra le quali:

- una nuova definizione comune di beni culturali all'importazione, che copre un'ampia gamma di oggetti;
- la limitazione dell'ambito di applicazione della nuova disciplina ai beni culturali che hanno dimostrato di essere maggiormente a rischio, vale a dire quelli di almeno 250 anni al momento dell'importazione, descritti nell'apposito allegato;
- l'attribuzione alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati che modificano la nomenclatura della tabella e anche la soglia di età minima;
- l'introduzione di un nuovo sistema di licenze per l'importazione di reperti archeologici, parti di monumenti, antichi manoscritti e libri;
- un sistema di certificazione più rigoroso per l'importazione di altre categorie di beni culturali che prevede la presentazione di una dichiarazione firmata o dichiarazione giurata che dimostri che i beni sono stati esportati legalmente dal Paese terzo;
- la facoltà per le autorità doganali di sequestrare e trattenere i beni quando non è possibile dimostrare che i beni culturali in questione sono stati esportati legalmente;
- la possibilità per gli Stati membri di sviluppare un sistema elettronico per agevolare l'archiviazione e lo scambio di informazioni, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione;

manifestate tuttavia alcune perplessità proprio sull'ambito di applicazione del regolamento, limitato ai beni con 250 anni di età minima, in quanto il traffico illecito di opere potrebbe riguardare quelle più recenti, nonchè sull'ampiezza del potere delegato in questa materia alla Commissione europea;

esaminato il parere reso dalla 14a Commissione;

si esprime in senso favorevole con le seguenti condizioni:

1. si ritiene che il limite minimo di età di 250 anni non possa essere previsto per tutte le categorie di beni culturali, tanto più che nella definizione di "bene culturale" sono inclusi oggetti di importanza archeologica, storica, letteraria, artistica o scientifica, ben potendo pertanto ricomprendere opere più recenti. Del resto, nell'allegato si fa riferimento anche a "beni riguardanti la storia della scienza e della tecnica, la storia militare e sociale, la vita dei *leader*, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti nazionali", "quadri, pitture e disegni", nonchè "archivi fonografici, fotografici e cinematografici" che potrebbero avere un valore inestimabile ma un'età inferiore a 250 anni. Si sollecita pertanto l'introduzione, all'articolo 2, di una definizione più articolata di "bene culturale", che tenga conto delle diverse categorie di beni prevedendo eventualmente anche una deroga al limite minimo di 250 anni per opere di particolare e riconosciuto valore; in alternativa, andrebbe comunque rimodulata la soglia di età minima per le diverse categorie di beni, modificando o sdoppiando la tabella, tanto più che per alcune voci emergono inesattezze, in quanto ad esempio per gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici di cui alla lettera k) la soglia di oltre 250 anni risulta inapplicabile;
2. si reputa inoltre prioritario salvaguardare le disposizioni degli Stati membri che prevedono sia regimi più restrittivi di controllo dell'entrata di beni culturali nel proprio territorio doganale, sia il coinvolgimento di ulteriori autorità, oltre a quelle doganali, nella medesima attività di controllo delle dichiarazioni dell'importatore, tra cui quelle afferenti all'Amministrazione dei beni culturali;

nonchè con le seguenti osservazioni:

- a) si invita a valutare la possibilità di delimitare meglio il potere attribuito alla Commissione

europea, ancorché revocabile, di adottare atti delegati che modificano la nomenclatura della tabella e anche la soglia di età minima: per quanto riguarda quest'ultima infatti, sarebbe più opportuno stabilire una eventuale rimodulazione già nel testo del regolamento, come descritto nella condizione n. 1;

b) con riferimento all'articolo 8, sul trattenimento temporaneo da parte delle autorità doganali dei beni che non soddisfano i requisiti indicati nel provvedimento in esame, sarebbe necessario definire le opportune disposizioni di collegamento con gli ordinamenti giuridici nazionali affinché si eviti la restituzione del bene per mera decorrenza dei termini;

c) si propone di chiarire se la costituzione di una banca dati per l'archiviazione e lo scambio di informazioni, di cui all'articolo 9, sia obbligatoria o rimessa alla discrezionalità degli Stati membri.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 431
(DOC. XVII, n. 226)**

La Commissione,
preso atto che:

- la proposta di regolamento relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017) 375) si inserisce nell'ambito delle iniziative previste dal Piano d'azione della Commissione volto a rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo e mira in primo luogo a contrastare l'importazione illegale e il traffico di beni culturali provenienti da Paesi terzi, i cui proventi sono spesso destinati al sovvenzionamento di attività terroristiche e criminali;
- le misure proposte dalla Commissione europea completano il quadro normativo europeo in materia di commercio di beni culturali, con la finalità di introdurre una disciplina uniforme e armonizzata, tanto più che la lotta contro il commercio illecito di beni culturali rappresenterà un'azione chiave dell'Europa durante il 2018, che è stato designato "Anno europeo del patrimonio culturale";

rilevato che le situazioni di crisi o di conflitto aumentano il rischio di traffico di beni culturali che sono per loro natura soggetti a furti e saccheggi;

considerate le disposizioni previste dal testo, tra le quali:

- una nuova definizione comune di beni culturali all'importazione, che copre un'ampia gamma di oggetti;
- la limitazione dell'ambito di applicazione della nuova disciplina ai beni culturali che hanno dimostrato di essere maggiormente a rischio, vale a dire quelli di almeno 250 anni al momento dell'importazione, descritti nell'apposito allegato;
- l'attribuzione alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati che modificano la nomenclatura della tabella e anche la soglia di età minima;
- l'introduzione di un nuovo sistema di licenze per l'importazione di reperti archeologici, parti di monumenti, antichi manoscritti e libri;
- un sistema di certificazione più rigoroso per l'importazione di altre categorie di beni culturali che prevede la presentazione di una dichiarazione firmata o dichiarazione giurata che dimostri che i beni sono stati esportati legalmente dal Paese terzo;
- la facoltà per le autorità doganali di sequestrare e trattenere i beni quando non è possibile dimostrare che i beni culturali in questione sono stati esportati legalmente;
- la possibilità per gli Stati membri di sviluppare un sistema elettronico per agevolare l'archiviazione e lo scambio di informazioni, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione;

manifestate tuttavia alcune perplessità proprio sull'ambito di applicazione del regolamento, limitato ai

beni con 250 anni di età minima, in quanto il traffico illecito di opere potrebbe riguardare quelle più recenti, nonchè sull'ampiezza del potere delegato in questa materia alla Commissione europea;

esaminato il parere reso dalla 14a Commissione;

si esprime in senso favorevole con le seguenti condizioni:

1. si ritiene che il limite minimo di età di 250 anni non possa essere previsto per tutte le categorie di beni culturali, tanto più che nella definizione di "bene culturale" sono inclusi oggetti di importanza archeologica, storica, letteraria, artistica o scientifica, ben potendo pertanto ricomprendere opere più recenti. Del resto, nell'allegato si fa riferimento anche a "beni riguardanti la storia della scienza e della tecnica, la storia militare e sociale, la vita dei *leader*, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti nazionali", "quadri, pitture e disegni", nonchè "archivi fonografici, fotografici e cinematografici" che potrebbero avere un valore inestimabile ma un'età inferiore a 250 anni. Si sollecita pertanto l'introduzione, all'articolo 2, di una definizione più articolata di "bene culturale", che tenga conto delle diverse categorie di beni prevedendo eventualmente anche una deroga al limite minimo di 250 anni per opere di particolare e riconosciuto valore; in alternativa, andrebbe comunque rimodulata la soglia di età minima per le diverse categorie di beni, modificando o sdoppiando la tabella, tanto più che per alcune voci emergono inesattezze, in quanto ad esempio per gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici di cui alla lettera k) la soglia di oltre 250 anni risulta inapplicabile;

2. si reputa inoltre prioritario salvaguardare le disposizioni degli Stati membri che prevedono sia regimi più restrittivi di controllo dell'entrata di beni culturali nel proprio territorio doganale, sia il coinvolgimento di ulteriori autorità, oltre a quelle doganali, nella medesima attività di controllo delle dichiarazioni dell'importatore, tra cui quelle afferenti all'Amministrazione dei beni culturali;

nonchè con le seguenti osservazioni:

a) si invita a valutare la possibilità di delimitare meglio il potere attribuito alla Commissione europea, ancorché revocabile, di adottare atti delegati che modificano la nomenclatura della tabella e anche la soglia di età minima: per quanto riguarda quest'ultima infatti, sarebbe più opportuno stabilire una eventuale rimodulazione già nel testo del regolamento, come descritto nella condizione n. 1;

b) con riferimento all'articolo 8, sul trattenimento temporaneo da parte delle autorità doganali dei beni che non soddisfano i requisiti indicati nel provvedimento in esame, sarebbe necessario definire le opportune disposizioni di collegamento con gli ordinamenti giuridici nazionali affinché si eviti la restituzione del bene per mera decorrenza dei termini;

c) si propone di chiarire se la costituzione di una banca dati per l'archiviazione e lo scambio di informazioni, di cui all'articolo 9, sia obbligatoria o rimessa alla discrezionalità degli Stati membri;

d) si invita a valutare la possibilità di integrare la tabella della classificazione dei beni culturali inserendo gli originali dei testi letterari, nonchè la tipologia dei beni inerenti lo spettacolo, quali ad esempio i manoscritti teatrali, i libretti d'opera e gli spartiti musicali.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL

RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 1024

I. GLI INDIRIZZI AL GOVERNO

La Commissione,

premesso che nel 2018 si celebrerà l'Anno europeo del patrimonio culturale (decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017), durante il quale saranno avviate iniziative culturali in tutti gli Stati membri, nella comune consapevolezza che la cultura rappresenta un forte aspetto identitario per l'Europa, nonché una fondamentale risorsa strategica di coesione sociale, e di dialogo interculturale;

apprezzato che nel disegno di legge di bilancio 2018 (Atto Senato n. 2960), all'articolo 39, sia stanziato 1 milione di euro per il 2018 per le iniziative che avranno luogo nell'ambito dell'Anno europeo del patrimonio culturale, secondo un programma di attività elaborato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

considerato che la cultura, oltre che per il suo valore sociale e per il dialogo interculturale, è riconosciuta sempre più come un segmento economico trainante a carattere strategico, specie in Italia, per lo sviluppo della ricchezza pro-capite, del *welfare* e del PIL complessivo nazionale;

rilevata anche la funzione sociale dello sport, che è in grado di influire sulla qualità della vita e sul benessere personale e rappresenta, da un punto di vista collettivo e del bene comune, una immensa risorsa di crescita sociale e di crescita economica per tutti i Paesi dell'Unione;

ritenuto pertanto prioritario informare i cittadini circa le opportunità offerte dall'Europa, anche attraverso una ricognizione delle azioni relative al patrimonio culturale e allo sport previste nell'ambito delle politiche, dei programmi e delle attività dell'Unione europea, soprattutto per quanto concerne la possibilità di attingere ai relativi fondi;

reputato utile elaborare un *vademecum* sulle politiche e sui finanziamenti per la cultura e lo sport in Europa, da mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati ed in particolare degli enti locali, che espliciti l'approccio della Commissione europea nella definizione delle politiche dell'Unione e i diversi canali di finanziamento europei destinati alla cultura e allo sport, onde non perdere opportunità preziose di partecipazione e di sviluppo locale;

valutato con favore il lavoro di recensione inter-servizi svolto dalla Commissione europea, denominato "Mappatura delle azioni relative al patrimonio culturale nelle politiche, nei programmi e nelle attività dell'Unione europea", che ha permesso di mappare in senso orizzontale le attività svolte dalle Direzioni generali della Commissione europea in ambito culturale e di evidenziare altresì alcune attività in ambito europeo svolte dal Consiglio d'Europa di Strasburgo;

impegna il Governo:

1. ad adoperarsi affinché si dia adeguato supporto, anche in termini informativi, agli enti locali circa le procedure e gli adempimenti necessari per aderire alle molteplici iniziative europee, descritte nel presente documento;
2. ad elaborare una strategia di insieme in vista dell'Anno europeo del patrimonio culturale, tanto più che l'Italia possiede una enorme potenzialità in questo settore;
3. ad informare adeguatamente il Parlamento circa il programma di attività che sarà elaborato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Anno europeo del

patrimonio culturale, in base all'articolo 39 del disegno di legge di bilancio 2018 (Atto Senato n. 2960).

II. VADEMECUM SULLE POLITICHE E SUI FINANZIAMENTI EUROPEI PER LA CULTURA E LO SPORT

La cultura e lo sport rappresentano sempre più una componente fondamentale del vivere comune al punto da essere considerati un valore imprescindibile del nostro stare in società e nell'espressione quotidiana della nostra cittadinanza. Basti pensare a quanto questi settori di attività possano influire non solo sulla nostra qualità della vita e sul nostro benessere personale ma rappresentino, da un punto di vista collettivo e del bene comune, una immensa risorsa di crescita sociale e di crescita economica per il nostro Paese e per tutti i Paesi dell'Unione.

Questa consapevolezza e motivazione di fondo ha spinto la Commissione europea a proporre il 2018 come l'Anno europeo del patrimonio culturale (decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017) non solo perché meglio si comprendesse come il patrimonio culturale e paesaggistico europeo fossero "il collante" dei popoli europei, rappresentando un fortissimo legame identitario per l'Europa, ma anche per dimostrare come la cultura sia una fondamentale risorsa strategica di coesione sociale e di dialogo interculturale e come la cultura rappresenti, in un momento di crisi dell'identità e della solidarietà europea, una grande opportunità per valorizzare la nostra storia comune con la grande ricchezza della diversità culturale europea e del comune patrimonio materiale e immateriale.

La cultura, oltre che per il suo valore sociale e per il dialogo interculturale, è riconosciuta sempre più come un segmento economico trainante a carattere strategico, specie nel nostro Paese, per lo sviluppo della ricchezza pro-capite, del *welfare* e del PIL complessivo nazionale. Il settore culturale ha dimostrato di essere in Italia uno dei comparti con più prospettive di crescita. Nel 2016 ha prodotto l'1,8 per cento in più rispetto al 2015, con una crescita dell'occupazione pari all'1,5 per cento. Tradotto in valori assoluti, nel 2016 la cultura ha generato 89,9 miliardi di euro e, considerando l'indotto, ha mosso più di 250 miliardi dando lavoro a 1,5 milioni di persone^[1].

Questi incoraggiati dati statistici offrono certamente una interessante prospettiva di analisi e di riflessione politica in merito al ruolo dell'impresa culturale e alla sua rilevanza nel creare valore sociale ed economico per la collettività in Italia come in Europa, ponendo nuove sfide per una "economia della cultura" che sia centrata su sistemi di gestione multilivello e progettazione integrata a beneficio dello sviluppo territoriale. Tuttavia tale approccio di *governance*, per essere efficace, non può esulare dall'essere inserito in un contesto di internazionalizzazione in un quadro, sempre più competitivo, di economia "glocale" della cultura. In tale contesto è opportuno promuovere un approccio integrato al patrimonio culturale ricercando nuovi modelli di *governance* della cultura e di sviluppo delle industrie creative che uniscano l'elemento locale al contesto internazionale di riferimento, con la finalità che l'impresa culturale, pubblica o privata che sia, possa sfruttare al meglio tutte le risorse normative, di processo o semplicemente finanziarie messe a disposizione in ambito europeo^[2].

In questo quadro ed al fine di meglio informare in cittadini circa le opportunità offerte dall'Europa, la 7ª Commissione del Senato ha avviato un affare assegnato al fine di effettuare una ricognizione delle azioni relative al patrimonio culturale e allo sport previste nelle politiche, nei programmi e nelle attività dell'Unione europea, soprattutto per quanto concerne la possibilità di attingere ai relativi fondi. Obiettivo dell'affare è di elaborare un "Vademecum sulle politiche e finanziamenti per la cultura e lo sport in Europa", da mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati ed in particolare degli enti locali, che espliciti l'approccio della Commissione europea nella definizione delle politiche dell'Unione europea e i diversi canali di finanziamento europei destinati alla cultura e allo sport, onde non perdere opportunità preziose di partecipazione e di sviluppo locale.

A tal proposito, è risultato particolarmente utile il lavoro di recensione inter-servizi svolto dalla

Commissione europea che ha permesso di mappare in senso orizzontale le attività svolte dalle Direzioni generali della Commissione europea in ambito culturale e di evidenziare altresì alcune attività in ambito europeo svolte dal Consiglio d'Europa di Strasburgo. Il *Vademecum* riproduce in buona misura, con una traduzione italiana e alcune integrazioni, la "Mappatura delle azioni relative al patrimonio culturale nelle politiche, nei programmi e nelle attività dell'Unione europea".

III. LE POLITICHE CULTURALI IN EUROPA

Dal punto di vista normativo, la cultura come area politica ha avuto il primo riconoscimento ufficiale a livello europeo nel 1992 con il Trattato di Maastricht. Una regolamentazione più consistente è prevista nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che include peraltro la Carta dei diritti fondamentali, anch'essa interessata agli aspetti culturali^[3]. È tuttavia importante specificare come le politiche culturali e per lo sport siano appannaggio agli Stati membri dell'Unione europea nella piena applicazione del principio di sussidiarietà. L'articolo 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che, nel settore della cultura, l'Unione ha competenze «per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri». Dall'applicazione dell'articolo 6 si evince che i singoli Stati membri dell'Unione europea sono responsabili delle proprie politiche culturali e che le politiche europee in ambito culturale per le quali la Commissione europea esercita la propria azione sono rivolte principalmente a coadiuvare i Paesi membri dell'Unione europea e ad affrontare le sfide comuni quali la creazione di un "mercato interno della cultura" favorendo la mobilità degli artisti, dei servizi e imprese culturali e delle opere d'arte, la cooperazione culturale mediante progetti transazionali, l'innovazione dei settori creativi e dei processi. Grande enfasi è dedicata all'evoluzione dei nuovi modelli di gestione in ambito culturale e alla digitalizzazione. Infine si favoriscono i progetti di valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale europeo, l'accesso alla cultura, il ruolo della cultura per il dialogo interculturale, la coesione sociale e le relazioni esterne dell'Unione europea.

La base giuridica delle politiche culturali va identificata nell'articolo 167 del TFUE che recita: "l'Unione deve contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando il retaggio culturale comune. L'azione dell'Unione dovrebbe incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e integrare l'azione di questi ultimi nel miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, nella conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, negli scambi culturali non commerciali e nella creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. L'Unione e gli Stati membri possono inoltre favorire la cooperazione con i Paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti. Occorre tenere conto del rispetto e della promozione della diversità delle culture europee nell'azione svolta a norma di altre disposizioni dei trattati".

Sulla base normativa sopra descritta si delinea l'azione dell'Unione in ambito culturale. In linea con i principi dell'Agenda europea per la cultura (2007), la Commissione europea è impegnata a promuovere la diversità culturale, tutelare il patrimonio culturale, superare gli ostacoli alla libera circolazione degli operatori del settore e sostenere il contributo dato dalle imprese culturali e creative, in modo da rilanciare la crescita e l'occupazione nell'Unione europea. Inoltre l'Agenda ha introdotto il dialogo con la società civile e a livello intergovernativo il "modello di gestione aperto" (*Open Method of Coordination* - OMC) come modello di gestione tra i delegati dei Paesi membri.

L'Action plan per la cultura 2015-2018, adottato nel dicembre 2014 dai Ministri della cultura dei Paesi dell'Unione, ha fissato quattro priorità principali per la collaborazione a livello europeo nel campo delle politiche culturali:

- una cultura accessibile e aperta a tutti;
- il patrimonio culturale;
- i settori culturali e creativi: economia creativa e innovazione;
- la promozione della diversità culturale, della cultura nelle relazioni esterne dell'Unione e della

mobilità.

Il tema dell'accesso alla cultura, quale opportunità di beneficiare delle offerte culturali, è stato affrontato in vari documenti dell'Unione europea e sotto vari profili. Le prerogative dell'Unione in questo ambito riguardano in larga parte il supporto alle politiche culturali degli Stati membri, incentrate soprattutto sullo sviluppo della cooperazione culturale, sulla salvaguardia del patrimonio e della diversità culturale e sulla promozione di iniziative transnazionali. Il Parlamento europeo inoltre ha approvato numerose risoluzioni e raccomandazioni in questa direzione, caldeggiando un accesso equo ai servizi culturali^[4].

Per quanto concerne i finanziamenti diretti alla cultura, la Commissione europea ha messo in atto, a partire dagli anni '90, una serie di strumenti di finanziamento, prima a carattere sperimentale e su specifiche azioni a favore del patrimonio culturale europeo materiale ed immateriale (azioni tematiche, programmi Raffaello, Caleidoscopio, Arianna) e successivamente con programmi a programmazione pluriennale come Cultura 2000, che è stato operativo dal 2000 al 2006. A seguito del successo ottenuto dai successivi programmi europei Cultura e MEDIA, nel 2014 la Commissione ha dato il via a "Europa creativa", un programma quadro a favore della cooperazione culturale transnazionale e della mobilità europea per i settori culturali e creativi dell'Unione. Il programma "Europa creativa" è stato completato da attività di scambio di *know how* e di buone pratiche sia tra i Governi degli Stati membri che tra città e regioni, nonché regolarmente integrato da relazioni e studi, e da raccolte di dati volte a fornire informazioni mirate e aggiornate sul settore culturale e sull'impatto sulla società e sull'economia di questo importante settore di attività. Il programma Europa creativa, che sarà operativo fino al 2020, è la principale fonte di finanziamenti europei specifici e diretti per il settore della cultura e sostiene progetti di cooperazione transnazionale in linea con l'indirizzo politico indicato nell'attuale piano di lavoro per la cultura che giungerà a scadenza alla fine del 2018.

Tra gli altri metodi di promozione delle politiche culturali in Europa figurano gruppi di esperti *ad hoc*, seminari tematici organizzati dalla Commissione, studi, riunioni informali di funzionari dei Ministeri della cultura e degli affari esteri dei Paesi europei, nonché conferenze internazionali come il *Forum* europeo della cultura, a cadenza biennale e in programma nel dicembre 2017 a Milano.

IV. L'AZIONE CULTURALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA DI STRASBURGO

Per meglio comprendere l'azione dell'Europa in ambito culturale bisogna aggiungere all'Unione l'operato del Consiglio d'Europa (CoE) di Strasburgo, organizzazione internazionale a dimensione continentale, diversa dall'Unione europea in struttura e funzionamento, e composta oggi da 47 Stati membri. La più antica organizzazione europea nasce a Strasburgo con il Trattato di Londra del maggio 1949 diversi anni prima della fondazione della CEE con il Trattato di Roma del 1957. Fondata con l'adesione di dieci Stati europei, tra cui l'Italia, il Consiglio d'Europa ha come scopo principale la salvaguardia e protezione dei diritti fondamentali delle persone, supportando i Governi dei Paesi membri nel rafforzamento degli strumenti istituzionali e della società civile finalizzati all'affermazione dello Stato di diritto e della democrazia. Opera per la tutela dei diritti umani in Europa, anche attraverso l'operato sovranazionale della Corte europea dei diritti dell'uomo e attraverso la promozione di importanti Convenzioni internazionali. Fedele alla sua impostazione umanitaria, il Consiglio d'Europa collega oggi i diritti culturali con la democrazia culturale, basandoli su una serie di indicatori, quali: il rispetto per la diversità culturale; l'accesso più ampio possibile alle risorse culturali; la partecipazione dei cittadini alle decisioni politiche in materia culturale e la partecipazione attiva alla vita culturale della comunità.

La cultura è stata percepita fin dal fondamento dell'Organizzazione come un elemento chiave di coesione europea e di sviluppo democratico al punto che le politiche culturali oggi sono organizzate sotto la "Direzione per la *governance* democratica". Obiettivo del CoE è promuovere una Europa dove la diversità culturale e artistica e il patrimonio culturale e naturale europeo siano percepiti sempre più come elementi essenziali allo sviluppo umano e all'affermazione delle libertà fondamentali e dove lo

scambio di processi culturali aperti e interattivi e delle migliori pratiche culturali concorrano a rafforzare la cittadinanza democratica aiutando i cittadini a condividere le soluzioni per una società europea sempre più complessa.

In ambito culturale il Consiglio d'Europa interviene con una serie di attività, iniziative e programmi spesso avviando uno stretto partenariato con la Commissione europea sottoforma di *joint programmes*. In seguito dell'adozione nel 2008 del "Libro bianco sul dialogo interculturale: vivere insieme in pari dignità", il Consiglio d'Europa ha dato inizio a diversi programmi per la formazione degli insegnanti, per la difesa della diversità culturale, la protezione delle minoranze e la coesione sociale. Ha inoltre elaborato strumenti per risolvere i conflitti culturali, tra cui un "dialogo" annuale con le comunità religiose e i rappresentanti di credi non religiosi. La "Rete delle città interculturali" aiuta le città *partner* del progetto a gestire la diversità culturale favorendo l'integrazione e l'interazione tra gruppi e minoranze culturali eterogenee nel contesto urbano al fine di promuovere l'integrazione. Tuttavia, è soprattutto tramite l'azione normativa internazionale e mediante la promozione di importanti convenzioni internazionali e le successive azioni di attuazione e monitoraggio che il Consiglio d'Europa interviene nelle politiche culturali dei suoi Paesi membri. L'Organizzazione europea ha promosso ad oggi numerose convenzioni culturali internazionali alcune delle quali hanno portato elementi di grande novità concettuale, fondamentali nello sviluppo delle politiche culturali dei Paesi membri e tra gli operatori culturali per l'innovazione dell'approccio e delle norme in esse contenute. Bisogna riconoscere al Consiglio d'Europa l'elaborazione nel 1954 della Prima Convenzione culturale europea di Parigi ratificata oggi da ben 50 Paesi^[5] e base concettuale e normativa delle Giornate europee del patrimonio. Di notevole portata innovatrice sono la Convenzione europea del paesaggio di Firenze del 2000 e la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, entrambe le convenzioni ponendo l'operato dell'uomo al centro della produzione culturale e paesaggistica. Quest'ultima recente Convenzione culturale europea, detta di Faro dal nome della città portoghese in cui il testo dell'accordo è stato aperto alla firma dei Paesi membri del Consiglio d'Europa nel 2005, è stata sottoscritta dal Governo italiano nel febbraio del 2013 ed è attualmente in corso di ratifica in Italia (Atto Senato n. 2885). Essa fornisce un importante contributo al completamento del quadro di riferimento per la protezione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale introducendo significativi strumenti di democrazia culturale e metodi partecipativi ai processi culturali. La Convenzione di Faro è l'ultimo di una serie di accordi internazionali che si sono succeduti negli anni a testimonianza di un profondo mutamento di prospettiva in materia di patrimonio culturale. Essa si pone come elemento di raccordo tra le precedenti convenzioni del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 1985) e quella europea per la protezione del patrimonio archeologico (La Valletta, 1992), e completa, introducendo concetti dinamici e di avanguardia, le Convenzioni UNESCO del 2003, per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, e del 2005, sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

V. 2018: L'ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE

Nell'agosto 2016, a seguito dell'invito del Consiglio "Cultura" (composto dai 28 Ministri della cultura dell'Unione), la Commissione europea ha presentato una proposta per designare il 2018 "Anno europeo del patrimonio culturale"^[6]. L'obiettivo di tale iniziativa è quello di accrescere la consapevolezza circa le opportunità fornite dal patrimonio culturale alle società europee, soprattutto in termini di dialogo interculturale, coesione sociale e crescita economica. Allo stesso tempo, l'Anno europeo mira a richiamare l'attenzione sulle sfide che il patrimonio culturale è chiamato ad affrontare come ad esempio il passaggio al digitale, il rischio di sovraffollamento turistico a cui sono sottoposti i siti del patrimonio e il commercio illecito di beni culturali. Per raggiungere i suoi obiettivi la Commissione propone attività di informazione e promozione, eventi e iniziative, da intraprendere a livello europeo, nazionale e locale. Analogamente, i singoli Stati membri proporranno e coordineranno

le attività nazionali, mentre per il coordinamento a livello europeo è responsabile la Commissione. Gli obiettivi principali dell'Anno europeo sono:

- promuovere la diversità culturale, il dialogo interculturale e la coesione sociale;
- evidenziare il contributo economico offerto dal patrimonio culturale ai settori culturale e creativo, compreso per le piccole e medie imprese, e allo sviluppo locale e regionale;
- sottolineare il ruolo del patrimonio culturale nelle relazioni esterne dell'Unione europea, inclusa la prevenzione dei conflitti, la riconciliazione *post* bellica e la ricostruzione del patrimonio culturale distrutto;

Da punto di vista dei finanziamenti l'Anno europeo potrà contare su una dotazione finanziaria dedicata pari a 8 milioni di euro. La maggior parte dei fondi resi disponibili per l'Anno europeo verranno integrati nel prossimo invito a presentare progetti 2018 del programma Europa creativa^[7]. Nei progetti dedicati all'Anno europeo il patrimonio culturale viene inteso in senso ampio, come risorse culturali ereditate dal passato in tutte le sue forme e aspetti: materiali, immateriali, digitali, compresi monumenti, siti, paesaggi, competenze, pratiche, conoscenze e espressioni della creatività umana, nonché collezioni conservate e gestite da enti pubblici e privati come musei, biblioteche e archivi. I progetti dovranno promuovere il patrimonio culturale come fonte di ispirazione per la creazione contemporanea e l'innovazione, rafforzando l'interazione tra patrimonio culturale e altri settori. Il contenuto innovativo e la reinterpretazione del concetto di patrimonio saranno fondamentali per l'implementazione dei progetti. La nuova categoria di progetti per il 2018 dovrà essere rilevante con gli obiettivi generali dell'Anno europeo del patrimonio culturale, ovvero:

- promuovere il patrimonio culturale come una risorsa condivisa per favorire la consapevolezza della storia e dei valori comuni europei;
- rinforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo.

Su tale proposta della Commissione europea, divenuta - come si è detto - la decisione 2017/864, la 7ª Commissione ha avuto modo di esprimersi in senso favorevole, approvando nell'ottobre 2016, una specifica risoluzione (*Doc. XVIII*, n. 155)^[8]. Per sostenere le iniziative italiane, nel disegno di legge di bilancio (Atto Senato n. 2960) è previsto, all'articolo 39, un finanziamento *ad hoc* pari a 1 milione di euro per il 2018 per il programma di attività, da individuare con decreto ministeriale.

VI. LO SPORT IN EUROPA

Lo sport costituisce di per sé un fenomeno sociale importante e un bene pubblico riconosciuto dai Paesi europei come una attività fondamentale. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, avvenuta nel dicembre 2009, l'Unione europea ha acquisito per la prima volta una competenza specifica nel settore dello sport. Prima di questa data alla Commissione europea non era attribuita alcuna competenza giuridica specifica anche se la Commissione europea aveva gettato le basi per una politica dello sport europea con il Libro bianco sullo sport del 2007 e il relativo piano d'azione «Pierre de Coubertin» del 2008. L'articolo 6, lettera e), del TFUE stabilisce che l'Unione europea ha competenze per svolgere azioni intese a sostenere o completare l'azione degli Stati membri nel settore dello sport. Si evince che per lo sport, come per la cultura, l'Unione europea abbia un ruolo sussidiario a quello degli Stati membri e possa svolgere unicamente delle attività complementari a quelle dei singoli Stati, completandone l'azione sul piano transnazionale e per lo scambio delle buone politiche e per iniziative congiunte di cooperazione internazionale in settori non coperti prioritariamente dai Paesi europei. L'articolo 165 del TFUE definisce con maggior dettaglio giuridicamente la politica dell'Unione per lo sport, laddove specifica che l'Unione «contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa». L'articolo 165, paragrafo 2, mira invece a «sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi». Su questa base normativa la Commissione europea ha potuto finanziare specifiche iniziative e progetti per lo sport sfruttando in particolar modo il programma per l'educazione *Erasmus+*.

La comunicazione del gennaio 2011 presentata dalla Commissione e concernente l'impatto che il Trattato di Lisbona esercita sullo sport e intitolata «Sviluppare la dimensione europea dello sport»^[9] rappresenta il primo documento strategico adottato dalla Commissione nel settore dello sport dall'entrata in vigore del Trattato. Tale comunicazione evidenzia le potenzialità dello sport per contribuire in modo significativo agli obiettivi generali della strategia Europa 2020, riconoscendo che lo sport migliora l'occupazione e promuove l'inclusione sociale. La comunicazione riprende in buona misura gli obiettivi del Libro bianco del luglio 2007 tra i quali il rafforzamento del ruolo sociale dello sport, la promozione della salute pubblica attraverso l'attività fisica, il rilancio delle attività di volontariato, il potenziamento della dimensione economica dello sport e la libera circolazione dei giocatori, la lotta contro il *doping*, la corruzione e il riciclaggio di denaro. Incoraggia inoltre a sviluppare e attuare disposizioni e requisiti in materia di protezione e sicurezza per gli eventi sportivi internazionali, l'introduzione degli orientamenti dell'Unione in materia di attività fisica e sport nei programmi nazionali e a sviluppare norme per l'accesso dei disabili alle strutture e agli eventi sportivi. La risoluzione del Consiglio dei ministri dell'Unione europea e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, del 21 maggio 2014, sul Piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (2014-2017) ^[10], ha individuato tre principali ambiti di iniziativa per l'Unione: l'integrità dello sport, la sua dimensione economica e il rapporto tra sport e società. Il Consiglio dell'Unione europea ha inoltre istituito cinque gruppi di esperti in materia di: a) partite truccate; b) buona *governance*; c) dimensione economica dello sport; d) attività fisica salutare (HEPA); e) sviluppo delle risorse umane nello sport. Tali gruppi di esperti esamineranno anche la situazione della protezione dei minori e la parità di genere nello sport. Commissione europea e Stati membri collaborano quindi attivamente per l'attuazione del Piano di lavoro per lo sport con l'intento di operare a stretto contatto con le organizzazioni competenti a livello nazionale, europeo e internazionale, come ad esempio con il Consiglio d'Europa di Strasburgo e l'Agenzia mondiale antidoping (AMA). Su tale Piano di lavoro, la 7ª Commissione ha approvato una specifica risoluzione (*Doc. XVIII*, n. 218), indicando una serie di priorità da perseguire nel prosieguo dell'azione.

Per quanto riguarda il Consiglio d'Europa di Strasburgo, le politiche europee per lo sport riguardano in modo prevalente l'espletamento dei diritti sportivi, l'accessibilità e la lotta alla discriminazione sportiva, valorizzando nello sport l'aspetto sociale e il rispetto delle norme di diritto sportivo contro i comportamenti illeciti o antisportivi così come espressi nella Carta europea dello sport e nel Codice di etica sportiva. L'azione del Consiglio d'Europa mira a combattere gli aspetti negativi dello sport - in particolare la violenza, il *doping* e la manipolazione delle competizioni sportive - attraverso tre principali Convenzioni internazionali: la Convenzione europea sulla violenza degli spettatori, la Convenzione europea *antidoping* e la Convenzione sulla manipolazione dei concorsi sportivi. Dal 2007 è operativo presso il Consiglio d'Europa di Strasburgo l'Accordo parziale allargato sullo sport (EPAS)^[11] che fornisce una piattaforma di cooperazione intergovernativa nell'ambito dello sport tra i 38 Stati e le 25 organizzazioni sportive aderenti^[12].

VII. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL PATRIMONIO CULTURALE E ALLO SPORT IN EUROPA

indice: 1. cultura - 2. educazione - 3. politiche di coesione - 4. cultura digitale - 5. ricerca e innovazione - 6. scienza - 7. mercato interno, industria, turismo e imprenditoria - 8. contrasto al commercio illecito di beni culturali - 9. concorrenza - 10. cittadinanza - 11. politica agricola comune - 12. politica marittima - 13. politica ambientale - 14. relazioni esterne e sviluppo - 15. politiche per lo sport

1. CULTURA

DG responsabile: Direzione generale dell'istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura (DG EAC)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Il Piano di lavoro del Consiglio per la cultura 2015-2018

Il Piano di lavoro per la cultura 2015-2018, adottato dal Consiglio nel dicembre 2014, ha individuato quattro aree di intervento prioritarie, che a loro volta sono state suddivise in tre/quattro aree tematiche. Ciascuna area tematica contiene da uno a quattro punti di azione, le indicazioni circa i risultati da conseguire e gli strumenti che possono essere utilizzati a tale scopo. Le statistiche culturali sono considerate una priorità a livello intersettoriale. Tra gli strumenti e i metodi di lavoro sono annoverati i gruppi di lavoro composti da esperti appartenenti ai Paesi membri che si riuniscono nel quadro del Metodo aperto di coordinamento (MAC), i gruppi di esperti convocati dalla Commissione, le attività di inventariato, gli studi e i *report*. Le aree tematiche sono qui di seguito esplicitate:

- A. una cultura accessibile e aperta a tutti;
- B. il patrimonio culturale;
- C. i settori culturali e creativi: economia creativa e innovazione;
- D. la promozione della diversità culturale, della cultura nelle relazioni esterne dell'Unione e della mobilità.

Priorità A: Cultura accessibile e inclusiva

I gruppi composti dagli esperti appartenenti ai Paesi membri e costituiti nel quadro del MAC relativi alla cultura accessibile e inclusiva operano su svariati temi chiave. Il Gruppo MAC dedicato a migliorare l'accessibilità della cultura attraverso gli strumenti digitali (2015-2016) si concentra sull'impatto delle tecnologie digitali rispetto all'accesso, la produzione e la fruizione dei contenuti culturali. Inoltre, è stato istituito un sotto-gruppo di esperti con la funzione di promuovere la lettura nell'ambiente digitale. Tale gruppo si è occupato di stilare una guida alle politiche sulla lettura digitale che prevedono attività di digitalizzazione del patrimonio culturale letterario e testuale. Tale rapporto include una mappatura del quadro normativo, casi studio dell'Unione europea e dei Paesi membri ? fra cui uno su EUROPEANA ? e raccomandazioni indirizzate ai responsabili per le politiche e alle istituzioni culturali.

Priorità B: Patrimonio culturale

Durante una prima fase, un gruppo di lavoro del MAC (composto da esperti provenienti dai Paesi membri) si è focalizzato sulla *governance* partecipativa del patrimonio culturale (2015-2016). Nella seconda fase, il lavoro si concentrerà sulle competenze, la formazione e il trasferimento di conoscenze tra i tradizionali profili professionali che lavorano sul patrimonio culturale e quelli emergenti (2017-2018). I gruppi si occuperanno di individuare gli approcci innovativi di *governance* multilivello relativi al patrimonio culturale tangibile, intangibile e digitale, e provvederanno a una mappatura delle migliori pratiche relative alla formazione delle figure professionali che operano nell'ambito del patrimonio culturale. Nel quadro delle attività della priorità B, la Commissione europea intraprenderà uno studio di mappatura sulle strategie e le prassi esistenti in merito alla valutazione dei rischi e la loro prevenzione (Studio sulla valutazione dei rischi e sulla loro prevenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale) per la salvaguardia del patrimonio culturale a livello nazionale. Saranno presi in considerazione sia i rischi derivanti dalle catastrofi naturali (ad esempio incendi, alluvioni e terremoti), sia le minacce provenienti dall'azione dell'uomo (sovra-sfruttamento, inquinamento, sviluppo non sostenibile e conflitti).

Priorità C: Settore culturale e creativo: economia creativa e innovazione

I gruppi di lavoro OMC (composti da esperti appartenenti ai Paesi membri) sull'industria culturale e creativa operano su svariati temi chiave. Gli esperti si sono occupati di identificare e analizzare gli strumenti alternativi, utili a facilitare l'accesso ai finanziamenti da parte delle imprese culturali e creative. Le linee guida "Attraverso un ecosistema finanziario più efficiente" [\[13\]](#) pubblicate nel 2015,

riportano le buone pratiche relative agli schemi di finanziamento e investimento per il settore culturale e creativo. Inoltre, uno specifico gruppo MAC ha esaminato il ruolo delle politiche pubbliche rivolte allo sviluppo del potenziale imprenditoriale e di innovazione di tale settore. Tale gruppo si occuperà di distribuire un manuale di buone pratiche e raccomandazioni per gli enti pubblici. Infine, un gruppo OMC sul turismo culturale sostenibile ha avviato i suoi lavori a marzo 2017. Gli esperti identificheranno le vie percorribili al fine della creazione di un'offerta turistica europea basata sul patrimonio culturale tangibile e non, quale fattore competitivo capace di attrarre nuove forme di turismo sostenibile. Saranno inoltre analizzate le modalità di digitalizzazione dei contenuti culturali nonché i metodi e i mezzi utili a incrementare l'accessibilità del patrimonio culturale europeo.

Priorità D: Promozione della diversità culturale, la cultura nell'ambito delle relazioni esterne dell'Unione e la mobilità

Nel contesto dell'attuale crisi migratoria e dei richiedenti asilo, è stato anche in questo caso composto uno specifico gruppo di lavoro che opera secondo il MAC e formato da esperti dei Paesi membri. Il gruppo si sta occupando di identificare ed analizzare le modalità attraverso cui la cultura può favorire l'inclusione sociale, il dialogo interculturale e la diversità culturale. Gli esperti stanno valutando se stilare un manuale di buone pratiche, dove particolare attenzione è data a quelle incentrate sull'integrazione dei migranti e dei rifugiati attraverso la cultura e l'arte. È stata inoltre presa in considerazione la costituzione di un gruppo MAC con la funzione di lavorare a una migliore circolazione dei film europei. Il gruppo si dedicherà a un'opera di identificazione delle complementarità tra le politiche cinematografiche e gli strumenti di supporto esistenti a livello regionale, nazionale ed europeo. Al termine di tale studio verrà poi stilato un manuale contenente buone pratiche e raccomandazioni.

Riunioni finalizzate alla formazione di un quadro di bilancio complessivo

Nel 2016, la Commissione europea ha organizzato un incontro con il fine di fare un bilancio complessivo in relazione alla mobilità degli artisti e dei professionisti che operano nel campo della cultura, all'interno e al di fuori dell'Unione. Il seminario è stato incentrato, da un lato, sugli ostacoli concreti alla mobilità (tassazione, sicurezza sociale e visti), dall'altro, su una riflessione in senso lato circa l'importanza della mobilità culturale nel processo creativo. Inoltre, una sessione separata è stata dedicata all'esigenza di trovare le giuste modalità per fornire informazioni agli artisti e ai professionisti del settore culturale che operano in situazioni di mobilità. Nell'ambito della priorità D, per i prossimi anni sono previsti altri due incontri finalizzati alla costruzione di un quadro di valutazione complessiva. Il primo porterà alla realizzazione, per conto della Commissione europea, di un rapporto sull'implementazione della Convenzione dell'UNESCO sulla salvaguardia e la promozione della diversità delle espressioni culturali. Un secondo incontro affronterà il tema della mobilità delle collezioni e sarà organizzato nel 2018 in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale.

Studi

La Commissione europea ha intrapreso due studi relativi alla priorità D. Il primo dedicato all'analisi degli attuali programmi indirizzati alla cultura nei Paesi interessati dalla Politica europea di vicinato, nel quadro delle politiche di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea. Il secondo studio è invece rivolto al traffico illecito dei beni culturali e al quadro normativo dell'Unione relativo all'importazione dei beni culturali illegalmente esportati da Paesi terzi, che ha portato alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali COM(2017) 375 final, attualmente all'esame della 7ª Commissione [\[14\]](#). Su tale aspetto si veda più diffusamente la sezione 8.

Priorità intersettoriale: statistiche culturali

La produzione di statistiche sulla cultura, che siano affidabili, comparabili e aggiornate, è una priorità intersettoriale del Piano di lavoro per la cultura. A tal proposito, Eurostat compila statistiche sulla base delle diverse fonti di dati armonizzati dell'Unione europea e compila [statistiche on line](#) sull'occupazione nella cultura, sul commercio internazionale di beni culturali, sulle imprese culturali, sui consumi di tipo culturale e sulla partecipazione. Tali indicatori sono stati esaminati anche nella terza edizione (2016) delle [?Statistiche Culturali?](#), pubblicazione curata da Eurostat con il supporto della Direzione generale dell'Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura (DG EAC). Inoltre, tale documento offre dati contestuali relativi agli studenti degli ambiti culturali, all'apprendimento delle lingue e alla mobilità internazionale. Sono inoltre fornite informazioni sulle iniziative internazionali e dell'Unione concernenti il patrimonio culturale, ne sono esempi le Capitali europee della cultura, il marchio di Patrimonio europeo e la lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Programma Europa creativa (2014-2020)

Europa creativa mira alla salvaguardia e alla promozione della diversità culturale e linguistica e a rafforzare la competitività del settore culturale e creativo. Tra il 2007 e il 2013, il programma Cultura ? sostituito da Europa creativa ? ha finanziato 130 progetti di cooperazione nel settore dei beni culturali, per un totale di 40 milioni di euro. Europa creativa continua a offrire opportunità per progetti sul patrimonio culturale e fornisce: maggiori fondi destinati agli artisti e ai professionisti del settore culturale per lo sviluppo delle loro capacità e per stimolare la mobilità internazionale in ambito lavorativo; maggiori fondi destinati alle attività culturali a livello transnazionale, dentro e fuori dell'Unione; strategie di supporto ritagliate sulle esigenze specifiche del settore audiovisivo e culturale nell'Unione; accesso facilitato al finanziamento privato tramite strumenti di garanzia finanziaria; maggiore competenza bancaria nel settore culturale e creativo. Inoltre il programma favorisce lo sviluppo della competitività in ambito culturale e cinematografico, salvaguardando allo stesso tempo la diversità linguistica e culturale[\[15\]](#).

Il programma Europa creativa è uno strumento per incentivare la cooperazione internazionale nel settore dei beni culturali. Con un *budget* complessivo di 1,46 miliardi di euro stanziati per il periodo 2014-2020 (di cui 422 milioni di euro sono destinati al Sottoprogramma Cultura), il programma Europa creativa supporta progetti transfrontalieri in tutti i campi della cultura. Inoltre, per aumentare i finanziamenti a progetti individuali, supporta azioni specifiche. Il programma è aperto a tutte le organizzazioni creative e culturali appartenenti ai Paesi membri dell'Unione e a un ampio numero di Paesi non-UE[\[16\]](#).

AZIONI SPECIALI DELL'UNIONE EUROPEA

Le Giornate europee del patrimonio culturale (EHD), azione congiunta con il Consiglio d'Europa (CoE)

Le Giornate europee del patrimonio (EHD) rappresentano l'evento culturale partecipativo maggiormente celebrato in Europa che si tiene ogni anno in settembre. L'iniziativa, lanciata dal Consiglio d'Europa nel 1985, è diventata nel 1999 un'azione congiunta co-organizzata con l'Unione europea. Il programma è riconosciuto da entrambe le organizzazioni quale principale iniziativa faro e quale esempio di cooperazione di successo a livello europeo, nazionale, regionale e locale. Nel sito *web* della Commissione europea è riconosciuta come una delle tre azioni dell'Unione specificatamente dedicata al patrimonio culturale[\[17\]](#).

I 50 Stati firmatari della Convenzione culturale europea partecipano alle Giornate europee del Patrimonio culturale, valorizzando nuovi beni culturali e aprendo al pubblico gli edifici storici che di norma gli sono preclusi. Gli eventi culturali mettono in luce le competenze, le tradizioni, gli stili architettonici e le opere d'arte locali che costituiscono il patrimonio comune europeo. Permettendo ai

cittadini di esplorare una vasta gamma di beni culturali attraverso una serie di eventi tematici, le EHD favoriscono la scoperta delle storie delle persone e dei posti che hanno contribuito a delineare la cultura e il patrimonio d'Europa, e promuovono la comprensione reciproca tra i cittadini. Si stima che ogni anno 20 milioni di persone partecipino a tale evento. All'interno di ciascun Paese, una rete composta delle autorità regionali e locali, gruppi privati e migliaia di volontari sono impegnati a organizzare eventi annuali. Ogni anno gli eventi vengono organizzati in relazione a uno specifico tema comune. La partecipazione di ciascun Paese alla celebrazione del tema paneuropeo è facoltativa e sono pienamente accettati adattamenti del tema alla dimensione nazionale oppure locale. I Paesi che decidono di non partecipare alle celebrazioni legate alle tematiche comuni possono organizzare eventi incentrati su un tema speciale a loro scelta.

Capitali europee della cultura (CEDC)

Quello delle Capitali europee della cultura è uno dei progetti culturali più ambiziosi, sia in termini di scopo che di scala, nonché uno dei meglio conosciuti e più apprezzati dai cittadini europei. Lo scopo dell'iniziativa è promuovere e celebrare la ricchezza della diversità culturale europea, così da stimolare la comprensione reciproca e il dialogo interculturale. Le Capitali europee della cultura costituiscono inoltre un'opportunità unica per la riqualificazione delle città, per restituire nuova vitalità alla loro vita culturale, per dare impulso alla creatività e a un cambiamento di immagine. Tali iniziative contribuiscono allo sviluppo a lungo termine delle città europee e delle relative regioni. All'interno delle basi legali delle CEDC, non sono menzionati i requisiti specifici relativi al ruolo del patrimonio culturale nelle Capitali. Ad ogni modo, tale titolo rappresenta un'eccellente opportunità per evidenziare la ricchezza, la varietà e le caratteristiche comuni del patrimonio culturale in Europa. Le città possono ottenere dall'Unione europea due tipi di beneficio: il titolo o "marchio" che costituisce una nomina ufficiale dell'Unione, e una sovvenzione di 1,5 milioni di euro. Tale importo è solo una parte minore rispetto al finanziamento destinato ai beni culturali, che in totale possono variare dai 6 ai 100 milioni di euro. Gli investimenti in costi di capitale possono andare dai 10 ai 220 milioni di euro, talvolta in parte provenienti dai Fondi strutturali europei.

Label del Patrimonio europeo (MPE)

Il Marchio del patrimonio europeo è attribuito a siti del patrimonio che celebrano e simbolizzano la storia, gli ideali e l'integrazione europea. Questi siti vengono accuratamente selezionati per il loro valore simbolico, il ruolo che hanno svolto nella storia europea e le attività che offrono per metterla in luce. Il Marchio offre ai cittadini europei, specialmente le giovani generazioni, nuove opportunità per conoscere il variegato patrimonio culturale e la storia comune. Il Marchio del patrimonio europeo contribuisce ad avvicinare l'Unione europea ai suoi cittadini e, inoltre, può favorire l'incremento del turismo culturale con il conseguente apporto di significativi benefici economici. Lo schema è stato stabilito dalla Decisione 1194/2011/EU del Parlamento europeo e del Consiglio. La partecipazione al marchio è aperta agli Stati membri su base volontaria.

A partire dal 2013, sono stati 29 i siti insigniti del Marchio: [Sito Neanderthal di Krapina, Croazia](#); [Cuore dell'antica Atene, Grecia](#); [Parco archeologico di Carnuntum, Austria](#); [Abbazia di Cluny, Francia](#); [Castello dei Premislidi e museo arcidiocesano di Olomouc, Repubblica ceca](#); [Archivio della Corona di Aragona, Barcellona, Spagna](#); [Palazzo della Gilda maggiore, Tallinn, Estonia](#); [Punta di Sagres, Portogallo](#); [Biblioteca generale dell'Università di Coimbra, Portogallo](#); [Palazzo imperiale, Vienna, Austria](#); [Unione di Lublino, Polonia](#); [Münster e Osnabrück - Siti della pace di Vestfalia, Germania](#); [Costituzione del 3 maggio 1791, Varsavia, Polonia](#); [Complesso storico dell'Università di Tartu, Estonia](#); [Castello di Hambach, Germania](#); [Carta dell'abolizione della pena di morte, Lisbona, Portogallo](#); [Accademia di musica Franz Liszt, Budapest, Ungheria](#); [Mundaneum, Mons, Belgio](#); [Palazzo della pace, l'Aia, Paesi Bassi](#); [Residenza degli studenti, Madrid, Spagna](#); [Cimitero n. 123 del fronte orientale della Prima guerra mondiale, Żużna-Pustki, Polonia](#); [Kaunas 1919-1940, Lituania](#); [Campo di Westerbork, Paesi Bassi](#); [Ospedale partigiano Franja, Slovenia](#); [Quartiere europeo di](#)

[Strashurgo, Francia](#); [Museo Casa De Gasperi, Pieve Tesino, Italia](#); [Casa di Robert Schuman, Scy-Chazelles, Francia](#); [Cantieri navali storici di Danzica, Polonia](#); [Parco del memoriale del picnic paneuropeo, Sopron, Ungheria](#).

Premio dell'Unione europea per il patrimonio culturale / Premio Europa Nostra

Il premio dell'Unione europea per il patrimonio culturale/premio Europa Nostra è stato istituito nel 2002 dalla Commissione europea in *partnership* con Europa Nostra. Possono essere insigniti di tale premio i progetti attuati nei Paesi partecipanti al programma Europa creativa. Sul sito ufficiale della Commissione europea è riconosciuto come una delle tre azioni dell'Unione dedicate al patrimonio culturale.

Il premio celebra e promuove le eccellenze tra le opere del patrimonio culturale europeo, aumentando la loro visibilità per i professionisti del settore, i decisori competenti e il pubblico generale. L'azione contribuisce così al riconoscimento del patrimonio quale risorsa strategica per la società e l'economia europee. Inoltre, esso mira a promuovere i migliori risultati ottenuti e le competenze altamente qualificate nell'ambito della conservazione del patrimonio culturale, al fine di stimolare a livello internazionale lo scambio di conoscenze fra professionisti del settore culturale e di unire tutti gli *stakeholders* in un'ampia rete a dimensione europea.

I premi sono attribuiti secondo quattro categorie principali: progetti di conservazione; ricerca; servizi dedicati alla conservazione del patrimonio culturale; istruzione, formazione e sensibilizzazione nel settore del patrimonio culturale europeo. Il premio è articolato in due sezioni: un primo premio di 10.000 euro (attribuito a un massimo di sette vincitori) e un secondo premio da attribuire a un massimo di 30 vincitori. È previsto anche un premio del pubblico, assegnato attraverso un sondaggio *on line* a cura di Europa Nostra.

2. EDUCAZIONE

DG responsabile: Direzione generale dell'istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura (DG EAC)

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Programma *ERASMUS+*

Il programma *Erasmus+* (2014-2020) mira a sostenere le competenze e l'occupazione attraverso l'istruzione, la formazione, la gioventù e sport. Il programma prevede opportunità per oltre 4 milioni di Europei per studiare, formarsi e acquisire esperienze di lavoro e volontariato all'estero. Supporta molti tipi di attività su ampia scala^[18].

Il programma include il servizio di volontariato europeo, la mobilità per gli addetti all'istruzione per adulti, *partnership* strategiche, alleanze per le competenze settoriali, alleanze per la conoscenza, sviluppo delle capacità giovanili, e iniziative transnazionali per i giovani. Le maggiori opportunità di rilievo rispetto al settore dei beni culturali si trovano all'interno dell'azione chiave n. 2 del programma *Erasmus+*, per la cooperazione e scambio di buone pratiche, e sono le seguenti:

Partnership strategiche

Si tratta di progetti a carattere transnazionale aperti alle organizzazioni attive nel campo dell'educazione, della formazione giovanile e delle imprese, agli enti pubblici, e alle organizzazioni della società civile (ogni *partnership* deve comprendere almeno tre organizzazioni appartenenti a tre diversi Paesi fra quelli partecipanti al programma). Alle *partnership* è richiesto di testare, attuare e promuovere pratiche innovative finalizzate all'insegnamento altamente qualificato, alla formazione, all'apprendimento e all'occupazione giovanile, al rinnovamento istituzionale e all'innovazione a livello sociale.

Sviluppo delle capacità nel campo dell'educazione superiore

Si tratta di progetti di cooperazione internazionale basati su partenariati multilaterali che riguardano gli istituti di istruzione superiore dei Paesi aderenti al programma (UE-33) e alcuni Paesi *partner*. I *partner* di carattere non accademico (come i portatori di interesse del settore culturale ammessi) possono partecipare al rafforzamento dei legami tra la società e il mondo aziendale. L'idea è di coinvolgere il più vario e appropriato numero di *partner* così da trarre beneficio dalle rispettive diverse esperienze. Particolare enfasi viene data alla dimensione internazionale e allo sviluppo delle capacità, in particolar modo nei Paesi *partner* (migliorando la qualità dell'istruzione superiore e il livello delle competenze e capacità che per un migliore adeguamento al mercato del lavoro, e contribuendo alla modernizzazione delle politiche nazionali e di governo).

Progetti per lo sviluppo delle capacità in ambito giovanile

Si tratta di progetti di cooperazione internazionale basati su partenariati multilaterali costituiti dalle organizzazioni attive nel settore giovanile dei Paesi aderenti al programma (UE-33) e di altri Paesi *partner*. Possono partecipare i *partner* di carattere non accademico. I progetti sono chiamati a rafforzare le relazioni tra Unione e Paesi terzi, fornendo ai giovani e ai giovani lavoratori di tutta Europa, l'opportunità di prendere parte, insieme ai loro coetanei che vivono fuori dall'Unione, a scambi e altre attività educative non-formali.

Alleanze per la conoscenza

Sono progetti internazionali, strutturati e orientati al risultato, cui possono partecipare *partner* appartenenti all'istruzione superiore e al mondo aziendale (devono essere coinvolti almeno sei organizzazioni appartenenti ai Paesi aderenti al programma (UE-33) ? fra le quali almeno due siano istituti di educazione superiore e due siano aziende). Le alleanze per la conoscenza sono aperte a ogni disciplina, settore (incluso quello creativo e culturale) e tipo di cooperazione intersettoriale. Sono chiamate a rafforzare la capacità di innovazione (creatività) e a incoraggiare l'innovazione all'interno dell'istruzione superiore, del mondo aziendale e dell'ambiente socio-economico.

Alleanze per lo sviluppo delle capacità

Si tratta di progetti internazionali e multilaterali, chiamati a delineare e mettere in atto programmi congiunti per la formazione professionale e sulle metodologie di insegnamento e formazione relative a settori economici specifici (incluso il settore culturale e creativo). Tali progetti devono mettere in evidenza le tendenze e le capacità necessarie per soddisfare le richieste di uno o più campi professionali. Particolare attenzione è dedicata all'apprendimento basato sul lavoro, fornendo ai fruitori le competenze adeguate che il mercato del lavoro richiede.

3. POLITICHE DI COESIONE

DG responsabile: Direzione regionale della politica regionale e urbana (DG REGIO)

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Fondi strutturali dell'Unione europea 2014-2020

La gestione del patrimonio culturale è una delle priorità di investimento dei Fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea. Nel periodo 2007-2013, su un totale di 347 miliardi di euro per la politica di coesione, il Fondo europeo di sviluppo regionale ha destinato 3,2 miliardi di euro per la salvaguardia e la conservazione del patrimonio culturale, 2,2 miliardi per lo sviluppo di infrastrutture culturali e 553 milioni per i servizi culturali, dei quali ha beneficiato anche il patrimonio culturale. Inoltre, iniziative congiunte, come quella del Sostegno europeo congiunto per gli investimenti sostenibili nelle aree urbane (JESSICA), sono state sviluppate dalla Direzione generale della politica regionale in cooperazione con il gruppo della Banca europea per gli investimenti (BEI) e altre

istituzioni finanziarie, al fine di rendere le politiche sulla coesione più efficienti e sostenibili. JESSICA è un'iniziativa della Commissione europea in cooperazione con la Banca europea per gli investimenti e la Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), che supporta lo sviluppo e la riqualificazione urbana sostenibile, attraverso meccanismi di ingegneria finanziaria.

Nel periodo 2014-2020, gli investimenti sul patrimonio culturale sono possibili grazie ai regolamenti per la politica di coesione, il cui budget totale ammonta a 325 miliardi di euro. I fondi più rilevanti sono il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Questi possono coinvolgere una vasta gamma di attori e di attività del settore pubblico e no-profit, ma anche del settore privato e in particolare quelli in cui i benefici possono riflettersi sulle piccole medie imprese ? SME. Il regolamento del Fondo europeo di sviluppo regionale menziona specificatamente la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo del patrimonio culturale tra le sue priorità di investimento nel quadro dell'obiettivo "tutela e salvaguardia dell'ambiente e promozione dell'efficienza delle risorse". Sono inoltre previste fonti di finanziamento per ulteriori obiettivi di carattere tematico, ad esempio: ricerca e innovazione, tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), Competitività delle PMI, crescita occupazionale attraverso il potenziale endogeno, inclusione sociale e istruzione e formazione. Gli investimenti sul patrimonio culturale di piccola scala possono contribuire sia allo sviluppo del potenziale endogeno, sia alla promozione dell'inclusione sociale, in particolare per le comunità marginalizzate, attraverso un più facile accesso ai servizi culturali e ricreativi in contesti sia urbani che rurali. Tali opportunità di finanziamento sono previste dai programmi operativi generali dedicati a singoli Paesi o regioni, in linea con gli investimenti per la crescita e l'occupazione del FESR, e dai programmi di cooperazione plurinazionali in linea con gli obiettivi di cooperazione territoriale europea.

Il Fondo sociale europeo si riferisce alle competenze culturali e creative e, pertanto, il settore relativo al patrimonio culturale può rientrare indirettamente nei suoi scopi.

Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale continua a supportare la manutenzione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi e del patrimonio rurale dei siti di grande pregio naturale. Il FEASR è indirizzato ad aspetti socio-economici correlati ad azioni di sensibilizzazione ambientale, è completato dal programma LEADER (*Liaison entre actions de développement de l'économie rurale*) che finanzia azioni di sviluppo locale gestite dalla comunità. Per maggiori dettagli, si rimanda alla sezione 11 delle Politiche comuni sull'agricoltura[19].

All'interno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)[20], in un regime a gestione concorrente, 5,7 miliardi di euro sono messi a disposizione per progetti di sviluppo locale gestiti dalla comunità e finalizzati alla promozione del patrimonio (incluso il patrimonio culturale marittimo) nelle aree di pesca. In regime di gestione centralizzata (647 milioni di euro), sarà prodotta una mappa multi risoluzione dei fondali marini dei mari europei, in cui saranno inclusi i siti di interesse culturale (con le appropriate misure di salvaguardia per i siti a rischio di saccheggio). La mappa sarà utilizzata a scopi di promozione turistica, ma anche per accertare che i siti non vengano danneggiati dallo sviluppo di impianti *offshore*. Verranno sviluppati sia percorsi tematici relativi al patrimonio culturale subacqueo, sia rotte marittime in grado di promuovere i tratti dal carattere turistico, per esempio quelli legati al patrimonio culturale. Verranno condotti studi relativi al potenziale turistico delle zone marittime protette e al patrimonio culturale subacqueo. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione 11 del presente documento, relativo alle Politiche marittime.

In aggiunta alla gestione decentrata dei fondi strutturali, esistono varie Iniziative di cooperazione interregionale a supporto del patrimonio culturale di regioni e città. In questo contesto anche per il periodo 2014-2020 i programmi dell'Obiettivo 3 "cooperazione territoriale europea" (CTE), cofinanziati dai Fondi strutturali (Fondo europeo per lo sviluppo regionale) costituiscono un segmento importante del complesso degli strumenti di realizzazione del Piano regionale di sviluppo. Essi rappresentano anche un elemento di raccordo con la politica di coesione europea, in un quadro più generale di coerenza con gli obiettivi che discendono dalle Agende europee di Lisbona e di Göteborg.

I principali programmi (transfrontalieri, transnazionali e interregionali) a cui si può fare riferimento sono i seguenti:

- Programma operativo mediterraneo, che coinvolge 9 Stati membri dell'Unione europea del Mediterraneo;
- Programma Operativo Interreg IV C, che riguarda le regioni dei 27 Stati membri dell'Unione europea[21];
- Programma Operativo URBACT II, che riguarda le regioni dei 27 Stati membri dell'Unione europea[22];
- Programma Operativo ESPON, che riguarda le regioni dei 27 Stati membri dell'Unione europea.

4. CULTURA DIGITALE

DG Responsabile: Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (DG CONNECT)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Raccomandazioni della Commissione in materia di digitalizzazione e accessibilità *on line* del materiale culturale e di conservazione digitale

La raccomandazione della Commissione 2011/711/UE sulla digitalizzazione e accessibilità *on line* del materiale culturale e di conservazione digitale, adottata il 27 ottobre 2011, invita i Paesi membri ad azioni coordinate per la digitalizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale, rendendolo disponibile *on line* a scopi ricreativi, di studio o lavoro, o di riutilizzo per attività creative (per esempio nel settore del turismo e dell'istruzione). Gli Stati membri sono inoltre chiamati a incoraggiare le proprie istituzioni culturali a rendere disponibile il materiale digitalizzato su Europeana (su cui si rinvia *infra*), così da creare un quadro giuridico legittimo che funga da base per rilascio di licenze per la digitalizzazione su vasta scala, per l'accessibilità internazionale di opere fuori commercio e per la promozione dell'accessibilità a base dati connesse a livello europeo, che contengano informazioni corrette, ne è un esempio ARROW[23].

Mentre la direttiva sulle opere orfane[24] e il Protocollo di intesa sui principi essenziali della digitalizzazione e della messa a disposizione delle opere fuori commercio[25] mirano a semplificare la digitalizzazione e l'accessibilità di materiale protetto da diritti d'autore, la raccomandazione sulla digitalizzazione incoraggia la formazione di partenariati pubblici e privati, nonché l'utilizzo dei fondi strutturali al fine di supportare le opere di digitalizzazione. Essa invita inoltre al rafforzamento delle strategie nazionali per una salvaguardia a lungo termine del materiale digitale.

Nel 2016, la Commissione ha pubblicato un rapporto per valutare i progressi complessivi per quanto concerne l'attuazione della raccomandazione. Secondo quanto emerso da tale valutazione, un crescente numero di Paesi sta supportando la creazione di basi di dati aperte relative al patrimonio culturale e ne sta promuovendo il riutilizzo. Ciò nonostante, permangono differenze sostanziali fra gli Stati membri e la digitalizzazione del patrimonio culturale ancora dipende in gran parte dalle iniziative e dai finanziamenti delle istituzioni culturali.

[Direttiva sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico](#)

La direttiva 2013/37/EU (che modifica la Direttiva 2003/98/EC) adottata il 26 giugno 2013, pone come principio generale che i documenti provenienti dalle biblioteche, dai musei e dagli archivi debbano essere riutilizzabili per scopi commerciali e non, e che debbano essere promossi il libero accesso, i formati leggibili meccanicamente, i metadati e l'uso di *standard* aperti.

[Gruppo di esperti della Commissione sul patrimonio culturale digitale e su Europeana](#)

Il Gruppo di esperti sul patrimonio culturale digitale e su Europeana (DCHE)[26] è stato costituito nel marzo 2017 come continuazione del Gruppo di esperti degli Stati membri sulla digitalizzazione e conservazione digitale[27]. Esso mantiene la sua funzione di piattaforma per il monitoraggio dei

progressi dei Paesi membri per quanto concerne l'applicazione della raccomandazione della Commissione sulla digitalizzazione e accessibilità *on line* del materiale culturale e di conservazione digitale (2011/711/EU), continua a rappresentare un *forum* per la cooperazione a livello europeo delle istituzioni degli Stati membri e della Commissione, mantiene la funzione di luogo di scambio di informazioni e buone pratiche relativamente alle politiche e alle strategie degli Stati membri. Fornirà inoltre linee di orientamento relative a Europeana, in particolare gli obiettivi generali, le priorità di azione e il livello previsto dei finanziamenti da proporre.

Patrimonio cinematografico

La Commissione raccomanda[28] ai Paesi membri di condurre un'opera sistematica di raccolta, salvaguardia e restauro del patrimonio cinematografico, e di facilitarne l'utilizzo per scopi culturali ed educativi[29]. Ogni due anni, i Paesi inviano alla Commissione informazioni circa l'attività svolta. La quarta relazione sull'attuazione è al momento in via di preparazione.

L'Agenda digitale per lo studio del patrimonio cinematografico europeo[30] identifica le aree di ricerca finalizzate a un miglioramento in termini di stabilità e durabilità degli archivi cinematografici, e al miglioramento della sicurezza dei relativi contenuti. Tali aree comprendono i sistemi *open source*, le architetture ottimali per la conservazione delle collezioni cinematografiche, i formati digitali stabili e l'archiviazione in *cloud*, i sistemi di accesso e di sicurezza dei contenuti. Inoltre, la Commissione ha istituito un gruppo di esperti per il cinema / Sottogruppo per il patrimonio cinematografico, composto da esperti dell'industria cinematografica dei Paesi membri, al fine di facilitare lo scambio di buone pratiche relative a tale area.

Miglioramento della normativa sui diritti d'autore per il patrimonio culturale

La comunicazione con cui la Commissione delinea una strategia per la costituzione di un mercato unico digitale, adottata a maggio 2015, ha identificato la necessità di ridurre le differenze tra i regimi nazionali relativi alla proprietà intellettuale, al fine di assicurare un miglior funzionamento delle regole applicabili oltre ai confini nazionali e, per una più ampia accessibilità *on line*, di facilitare la protezione dei contenuti al livello europeo. Su questa base, nel dicembre 2015 la Commissione ha presentato la comunicazione "Verso un moderno quadro generale sul diritto d'autore a maggiore dimensione europea"[31], che delinea un piano d'azione per l'ammodernamento della normativa dell'Unione sui diritti d'autore. Tra le iniziative presentate nel piano, la proposta di una direttiva sui diritti d'autore nel mercato digitale unico (COM (2016) 593) pubblicata il 14 settembre 2016 acquisisce particolare rilievo in merito all'obiettivo del supporto all'innovazione digitale per il patrimonio culturale. La direttiva proposta prevede un meccanismo giuridico che faciliti accordi di licenza collettiva per la divulgazione e la digitalizzazione delle opere fuori commercio (i libri messi fuori stampa e fuori commercio dagli editori) ad opera delle istituzioni di tutela del patrimonio culturale. Si intende in tal modo ridurre i costi di transazione e aiutare le istituzioni di tutela del patrimonio a digitalizzare le proprie collezioni. Le proposte legislative includono un'esenzione dagli obblighi a livello europeo, che attribuisca agli istituti di tutela del patrimonio culturale il diritto di riprodurre le opere in modo che possano essere adattate all'ambiente digitale. Tale iniziativa riguarda sia le opere create direttamente in formato digitale, sia quelle in formati diversi e da digitalizzare, così da permetterne un accesso duraturo da parte del pubblico.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

europeana

Europeana, la piattaforma digitale dell'Europa per il patrimonio culturale, è stata fondata nel 2008 e ad oggi permette l'accesso a più di 54 milioni di articoli (compresi immagini, testi, file audio, video e materiali 3D) provenienti dalle collezioni di più di 3.700 fra biblioteche, archivi, musei, gallerie e collezioni audio-visive di tutta Europa. Si tratta di una risorsa per l'accesso *on line* alla cultura e per il suo riutilizzo, che contribuisce fortemente allo sviluppo e alla realizzazione degli *standard* e alla

interoperabilità nel settore in oggetto. Europeana mostra inoltre come i cittadini europei possano dedicarsi attivamente al proprio patrimonio culturale e contribuire alle proprie *memorabilia*, ad esempio, per quel che riguarda i principali eventi storici come la Prima Guerra Mondiale. La cooperazione con Twitter e Facebook permette a Europeana di coinvolgere nuove fasce di pubblico attraverso l'utilizzo delle piattaforme social.

Collocandosi all'interno della [Connecting Europe Facility](#)[32] (programma di finanziamento alla crescita e competitività creato dall'Unione europea per investimenti infrastrutturali mirati di livello europeo), Europeana è stata fondata come infrastruttura di servizi digitali a servizio di una cultura a più ampia accessibilità e per mettere a disposizione del settore del patrimonio culturale europeo e dell'industria creativa, dati, tecnologie, strumenti e servizi. Le conclusioni della Commissione, adottate dal Consiglio Istruzione, Gioventù, Cultura e Sport il 31 maggio 2016, riguardo al ruolo di Europeana rispetto all'accesso, la visibilità e l'utilizzo digitali del patrimonio culturale[33], confermano il continuo supporto degli Stati membri, che riconoscono Europeana quale strumento di grande rilevanza per l'innovazione sia culturale che digitale. Le conclusioni inoltre, identificano le sfide da affrontare e forniscono raccomandazioni ai Paesi membri, alla Commissione e a Europeana.

[Programma Horizon 2020](#)

Horizon 2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, su cui si rimanda più diffusamente alla sezione 5, comprende attività e opportunità per il patrimonio culturale legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come previsto dalla Sfida per la Società numero 6 "L'Europa in un mondo in evoluzione: società inclusive, innovative e riflessive". In particolare, le aree interessate sono: la modellazione 3D avanzata per l'accesso e la comprensione del patrimonio culturale europeo (REFLECTIVE-7-2014), l'innovazione degli ecosistemi di beni di cultura digitale (REFLECTIVE-6-2015), i musei virtuali e le piattaforme *social* sul patrimonio europeo digitale, sulla memoria, sull'identità e sull'interazione culturale (CULT-COOP-08-2016), il patrimonio culturale europeo, l'accesso e analisi per un'interpretazione del passato storico più articolata (CULT-COOP-09-2017).

5. RICERCA E INNOVAZIONE

DG responsabili: principalmente la Direzione generale per la ricerca e l'innovazione (DG RTD)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Infrastrutture per la ricerca europea sul patrimonio culturale

La ricerca multidisciplinare europea (e internazionale) sul patrimonio culturale richiede infrastrutture per la ricerca. Queste ultime sono costituite da progetti a lungo termine e offrono formazione diretta a scienziati e ingegneri, promuovono il trasferimento di conoscenza e lo sviluppo di tecniche e strumentazioni innovative, fortemente necessarie per la salvaguardia e la riqualificazione del patrimonio culturale. Il Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) identifica le infrastrutture di ricerca (RIS) di interesse paneuropeo, in linea con le esigenze a lungo termine delle comunità di ricerca europee in tutti i settori scientifici, compresi quelli dell'innovazione sociale e culturale. La tabella di marcia dell'ESFRI 2016 include attualmente tre progetti di rilievo per il patrimonio culturale. Due di essi sono già in grado di erogare servizi e stanno procedendo alla loro realizzazione. In entrambi i casi si tratta di strutture europee a carattere decentrato (associazioni di carattere multi-nazionale composte da entità distinte e geograficamente separate che eseguono, agevolano o pubblicizzano congiuntamente ricerche scientifiche di base o applicate). I due progetti trovano il loro presupposto nei regolamenti europei, nel Consorzio per le infrastrutture di ricerca europee (ERIC), nell'infrastruttura di ricerca digitale per le arti e le scienze umane (DARIAH ERIC) e nell'infrastruttura in materia di risorse e di tecnologie linguistiche (CLARIN ERIC). Nella tabella di marcia 2016 è stato poi inserito un progetto completamente nuovo: l'infrastruttura di ricerca per il

patrimonio scientifico (ERIHS), la cui realizzazione è prevista nei prossimi dieci anni. Mentre il ruolo dei Paesi membri è cruciale per la costruzione e l'operatività a lungo termine del progetto ESFRI, l'azione dell'infrastruttura di ricerca *Horizon 2020* supporta la nascita e la realizzazione delle infrastrutture di ricerca paneuropee[34].

Iniziativa di programmazione congiunta relativa al patrimonio culturale e al cambiamento globale (JPI CH)

La raccomandazione della Commissione (2010/238/EU) del 26 aprile 2010 incoraggia gli Stati membri a "definire un'agenda strategica di ricerca comune che individui necessità e obiettivi di ricerca a medio e lungo termine in materia di salvaguardia e utilizzo del patrimonio culturale, in un contesto di cambiamento globale". L'iniziativa di programmazione congiunta in materia di patrimonio culturale è un'iniziativa innovativa di ricerca collaborativa che mira, con il supporto dell'Unione, ad assicurare un coordinamento rafforzato tra Stati membri, Paesi associati e Paesi terzi, per contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo per la ricerca (ERA) nel campo dei beni culturali. L'iniziativa aiuta ad ottimizzare e coordinare i programmi di ricerca, a conseguire un utilizzo effettivo ed efficiente delle scarse risorse finanziarie e a sfruttare le sinergie evitando duplicazioni. Attraverso un bando congiunto per i Paesi membri partecipanti, sono stati finanziati 16 progetti internazionali di ricerca e innovazione in materia di patrimonio digitale tangibile e intangibile[35].

Gruppo di esperti ad alto livello *Horizon 2020* in materia di beni culturali

Nel 2015 è stato pubblicato il rapporto del gruppo di esperti di alto livello *Horizon 2020* in materia di beni culturali[36]. Il gruppo di esperti, costituito nel 2014 per assistere la Commissione nella strutturazione di una nuova agenda di ricerca e innovazione in materia di patrimonio culturale, ha principalmente affermato che l'Unione dovrebbe promuovere un utilizzo innovativo del patrimonio culturale in quanto risorsa fondamentale per il futuro. Il parere strategico del gruppo di esperti comprende raccomandazioni su come favorire la creazione di nuovi servizi legati al patrimonio culturale, visto sia come fattore produttivo per l'economia, sia come possibile catalizzatore per l'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale. I nuovi e lungimiranti orientamenti in materia di ricerca e innovazione, sono in linea con la comunicazione della Commissione intitolata "*Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe*"[37], e con le relative conclusioni del Consiglio e relazioni del Parlamento europeo.

CULTURALBASE ? Piattaforma sociale in materia di patrimonio culturale e identità europee

CULTURALBASE ? Piattaforma sociale in materia di patrimonio culturale e identità europee

(tematica REFLECTIVE-9-2014 di *Horizon 2020*) mira a far incontrare ricercatori, portatori di interesse e responsabili per le politiche ad affrontare le questioni politiche in modo dettagliato. Essa ha l'obiettivo di identificare e analizzare alcune questioni di dibattito e controversie fondamentali relative alla cultura, con particolare riferimento al patrimonio culturale e alle identità europee. La piattaforma supporta inoltre la Commissione europea nel compito di definire un programma di ricerca innovativo e mirato per quanto riguarda i campi tematici in questione[38].

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Programma *Horizon 2020*

Dal 1986, nell'ambito dei programmi quadro di ricerca, l'Unione europea ha supportato la ricerca in materia di beni culturali principalmente dal punto di vista delle tematiche ambientali. Nell'ambito del VII programma quadro in materia di sviluppo della ricerca e delle tecnologie (FP7), sono stati investiti 180 milioni di euro in progetti rivolti agli aspetti chiave del patrimonio culturale: l'interazione culturale, i musei, la diversità linguistica e culturale, le infrastrutture dedicate alla ricerca, lo sviluppo di materiale per la salvaguardia, la tutela e la riqualificazione dei beni culturali, di modelli di

previsione, di sistemi per l'individuazione precoce del pericolo, di tecnologie per lo sviluppo e l'adattamento. Gli investimenti hanno riguardato inoltre i progetti volti ad affrontare le questioni di efficienza energetica degli edifici storici e a rafforzare la collaborazione e la cooperazione tra gli Stati membri e i Paesi non-UE.

Horizon 2020 è il programma quadro per la ricerca e l'innovazione dell'Unione (80 miliardi di euro per il periodo 2014-2020). Il supporto alla ricerca sul patrimonio è previsto nei tre pilastri del programma: eccellenza scientifica, leadership industriale, sfide sociali. Quest'ultima, la summenzionata sfida n. 6 "*Europe in a changing world: Inclusive, Innovative and Reflective Societies*" si concentra principalmente sulla trasmissione del patrimonio culturale europeo, l'alfabetizzazione culturale, la formazione delle identità, l'eredità del passato europeo comune e spesso travagliato, le collezioni d'archivio europee, i paesaggi culturali, i musei e le biblioteche nonché le opportunità digitali. La sfida n. 5 "*Climate action, environment, resource efficiency and raw materials*" è rivolta alle soluzioni per il patrimonio tangibile, in quanto risorsa fondamentale per valorizzare gli ambienti urbani e rurali e far fronte all'impatto dei cambiamenti climatici. Particolare enfasi è dedicata alla ricerca multidisciplinare e all'innovazione finalizzata alla valorizzazione, al potenziamento e al riutilizzo del patrimonio culturale attraverso metodi, prodotti e servizi innovativi. Al fine di testare soluzioni innovative, sono stati avviati importanti progetti pilota per la riqualificazione urbana e rurale. Il programma *Horizon 2020* consente alla ricerca e all'innovazione europea di intraprendere importanti passi nel campo della salvaguardia, della riqualificazione e della valorizzazione del patrimonio culturale. Il programma inoltre finanzia i modelli imprenditoriali innovativi e sostenibili per le PMI nel settore del patrimonio culturale. I filoni di finanziamento rilevanti comprendono:

eccellenza scientifica h2020

- Sovvenzioni per la ricerca di frontiera in tutti i campi scientifici (compreso quello dei beni culturali) da parte del Consiglio europeo per la ricerca;
- Borsa di studio Marie-Sklodowska Curie per la mobilità e la cooperazione internazionale in tutti i campi scientifici (compreso quello dei beni culturali).

leadership industriale h2020

- NMBP 05-2017: Materiali avanzati e nuovi metodi di progettazione per una migliore funzionalità e una maggiore estetica dei beni di consumo ad alto valore aggiunto;
- NMBP 35-2017: Soluzioni innovative per la tutela del patrimonio culturale del XX secolo;
- NMP-21-2014: Soluzioni per la salvaguardia e la preservazione del patrimonio culturale europeo.

sfide per la società h2020

Bandi per proposte di progetto nell'ambito della sfida per la società n.5 :

- SC5-21-2016/2017 Il patrimonio culturale come motore per la crescita sostenibile: rigenerazione urbana basata sul patrimonio (2016) e rigenerazione rurale basata sul patrimonio (2017) ? Progetti dimostrativi su larga scala ? azioni per l'innovazione;
- SC5-22-2017 Finanziamento innovativo, modelli imprenditoriali e di governance per il riutilizzo adattativo del patrimonio culturale ? azioni per la ricerca e l'innovazione;
- Strumenti di *Horizon 2020* dedicati alle PMI 2015-2017 (sono ammesse le proposte per le PMI relative al patrimonio culturale);

Sfida per la società n.6 ? invito a presentare proposte ? Capire l'Europa ? promuovere gli spazi pubblici e culturali europei

- CULT-COOP-02-2017 Migliorare la comprensione reciproca tra i cittadini europei attraverso un lavoro sul travagliato passato;
- CULT-COOP-03-2017 Alfabetizzazione culturale delle nuove generazioni in Europa;
- CULT-COOP-04-2017 Storie europee contemporanee relative alle prassi artistiche e creative;
- CULT-COOP-05-2017 Diversità religiosa in Europa ? passato, presente e futuro;

- CULT-COOP-06-2017 Approcci partecipativi e innovazione sociale nell'ambito della cultura;
- CULT-COOP-07-2017 Patrimonio culturale delle regioni costiere e marittime europee;
- CULT-COOP-09-2017 Patrimonio culturale europeo, accessibilità e analisi per un'interpretazione del passato più ricca e articolata;
- CULT-COOP-10-2017 Cultura, integrazione e spazi pubblici europei;
- CULT-COOP-12-2017 Il significato dei valori fondanti e dei valori culturali nella la sfida del fenomeno migratorio.

inviti h2020 a presentare proposte per strumenti rivolti alle pmi

- SMEInst-12-2016-2017: rilanciare il potenziale delle piccole imprese nelle aree prioritarie relative alla Sfida per la società n. 5, ove sono ammesse proposte sul patrimonio culturale e sulla crescita sostenibile per le PMI;
- SMEInst-62-2016-2017-SC&-CULT-COOP: nuovi modelli imprenditoriali per società inclusive, innovative e riflessive, ove sono ammesse proposte relative al settore creativo e del patrimonio culturale per le PMI.

ALTRE INIZIATIVE NEL SETTORE DELLA R&D

Premi Horizon 2020

Nel 2016 è stato varato un premio di incentivo *Horizon 2020* sulla valorizzazione del potenziale del patrimonio culturale per lo sviluppo sostenibile. Tale premio è in linea con i nuovi orientamenti sulla ricerca e l'innovazione relative al patrimonio culturale quale risorsa per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile. Offre una ricompensa a coloro che si distinguono nel cercare risposte alle future sfide relative al patrimonio culturale nel contesto dell'energia e promuovono soluzioni innovative basate sul patrimonio per le comunità europee. A fine 2017 sarà istituito un ulteriore premio *Horizon 2020* al fine di rendere accessibile a tutti il patrimonio culturale e per stimolare soluzioni innovative atte a rinforzare il diritto di ognuno a sperimentare e apprezzare il patrimonio culturale, con particolare attenzione ai giovani, alle minoranze e alle persone con esigenze particolari. Le soluzioni saranno poi replicabili in tutta Europa e nel mondo.

Partenariato pubblico-privato sull'efficienza energetica degli edifici

In passato, sono state istituite opportunità di finanziamento legate al partenariato pubblico-privato (PPP) su "l'efficienza energetica degli edifici", promosse dalla Commissione europea, in cooperazione con *partner* industriali, come parte del Piano di recupero economico europeo". Dal 2008, il PPP ha cercato di attrarre una partecipazione industriale ad alto livello e ha contribuito all'innovazione del settore dell'edilizia, compresa l'edilizia storica. All'interno di *Horizon 2020*, il PPP mira a sviluppare tecnologie accessibili e innovative e soluzioni sia a livello di singoli edifici sia a livello distrettuale, aprendo la strada per future città intelligenti.

Comunità di innovatori e ambasciatori della Ricerca e dell'Innovazione europea in materia di patrimonio culturale

La comunità riunirà innovatori, professionisti, esperti e portatori di interesse a livello internazionale. Si baserà sui risultati dell'Anno europeo del patrimonio culturale e verrà poi ulteriormente sviluppata attraverso una piattaforma (il cui lancio è previsto per la fine del 2018). Gli input da cui scaturisce la creazione di tale rete verranno raccolti a livello di RST (Ricerca e Sviluppo Tecnologico), in conformità con quanto stabilito nell'ultimo infragruppo RST in materia di beni culturali (12 giugno 2016).

6. SCIENZA

DG Responsabile: Centro comune di ricerca (DG JRC)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Le conclusioni del Consiglio sul "patrimonio culturale in quanto risorsa strategica per un'Europa sostenibile"[\[39\]](#), del 20 maggio 2014, riconoscono che "il patrimonio culturale ha un elevato impatto economico e costituisce parte integrante del settore culturale e creativo". Esse richiamano inoltre gli Stati membri e la Commissione a "perfezionare la raccolta e l'analisi di dati qualitativi e quantitativi" per una più ampia comprensione del patrimonio culturale. L'RST sta procedendo, attraverso diversi progetti di ricerca, a un'investigazione dell'importanza rivestita dall'industria culturale e creativa (CCI) sulla crescita economica. Il primo è basato su uno studio qualitativo e quantitativo che mira a identificare i fattori comuni alle regioni Europee caratterizzate dalla più alta concentrazione di CCI. Gli altri due progetti consistono in analisi statistiche dei dati che mirano a sondare l'atteggiamento dei colleghi degli europei negli Stati Uniti e in Giappone in merito a (1) competenze del ventunesimo secolo (fra cui il pensiero creativo) e (2) l'approccio di insegnamento preferito dagli insegnanti (in cui è compreso l'approccio che si concentra su un lavoro mirato al cambiamento della struttura concettuale degli studenti).

Lavoro di caratterizzazione delle regioni europee più avanzate in tema di industria culturale e creativa Il Centro comune di ricerca (JRC) ha condotto un progetto di ricerca qualitativo e quantitativo con l'obiettivo di analizzare le caratteristiche delle regioni europee che presentano le migliori prestazioni nell'ambito dell'industria culturale e creativa, e di identificare in modo esaustivo le condizioni che hanno permesso la più alta concentrazione di CCI. È stata condotta un'analisi dei documenti finalizzata allo studio delle caratteristiche storiche, geografiche e sociali di tali regioni, completata poi da analisi quantitative. Quanto a queste ultime, lo scopo del JRC è rendere possibile una caratterizzazione delle regioni Europee con la più alta concentrazione di CCI, tenendo in considerazione indicatori quali tasso di soddisfazione di vita, l'apprendimento durante tutto l'arco della vita, la presenza di migranti altamente qualificati e il profilo dell'età della popolazione.

Competenze legate alla creatività

Dal momento che diversi studiosi hanno affermato che le società innovative accrescono il proprio successo nello sviluppo economico, JRC intende indagare le capacità e le competenze legate alla creatività ed altre competenze del XXI secolo. Infatti, la creatività non solo permette la creazione di nuove idee in qualsiasi campo, ma permette anche di fronteggiare nuove situazioni e problematiche mai affrontate prima. Tale ricerca è di natura esplorativa e mira a delineare i profili di competenza degli adulti, prendendo in considerazione sia le capacità (ad esempio quelle comunicative, matematiche, di *problem solving*, interpersonali, di utilizzo delle tecnologie) sia le correnti di pensiero derivate dalle teorie psicologiche (ad esempio abilità pratiche, abilità analitiche cristallizzate, abilità analitiche fluide). La base dei dati da utilizzare è tratta dal Programma per la valutazione internazionale delle competenze negli adulti (PIAAC). Tali profili, appurata l'adeguatezza del campione in termini di dimensione e quindi di rappresentatività dei risultati, devono essere confrontati:

1. fra diverse regioni e Paesi ? affinché sia possibile determinare le condizioni dei colleghi europei negli Stati Uniti e in Giappone;
2. tra diversi settori industriali ? affinché sia possibile determinare la condizione del CCI in confronto a quella di altri tipi di industria.

Esplorando l'approccio orientato all'insegnamento creativo

Le conclusioni della riunione del Consiglio per l'educazione, la gioventù e la cultura (20 maggio 2014) enfatizzano il forte contributo del patrimonio culturale, che comprende le CCI, al conseguimento degli obiettivi strategici di Europa 2020 relativi alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il Consiglio dell'Unione europea invita gli Stati membri e la Commissione a "continuare a

promuovere l'educazione relativa al patrimonio culturale, accrescere la consapevolezza relativamente alle potenzialità del patrimonio culturale come strumento per lo sviluppo sostenibile e a incoraggiare, in collaborazione con la società civile, la partecipazione pubblica e soprattutto dei bambini e dei più giovani. Con la consapevolezza che le ricerche sulle precondizioni per lo sviluppo della creatività sottolineano quanto sia cruciale l'ambiente di apprendimento per gli studenti e quanto gli insegnanti svolgano un ruolo chiave nella sua strutturazione, JRC sta conducendo un progetto che mira a costruire un sistema di misura per un approccio orientato alla creatività e basato sui dati dell'indagine internazionale sull'insegnamento e l'apprendimento (TALIS), e a definire le caratteristiche socio-economiche della "classe creativa" degli insegnanti. Appurata l'adequazione del campione, in termini di dimensione e quindi di rappresentatività dei risultati, le attitudini presentate dagli insegnanti possono essere confrontate con altre regioni e Paesi ? ciò permetterà di determinare la condizione dei colleghi europei negli Stati Uniti e in Giappone.

Indice culturale europeo

Il JRC supporta anche le fondazioni culturali europee e la Fondazione Boekman nella costruzione di un Indice culturale europeo (ECI). Ovvero, il JRC fornisce expertise statistiche durante tutto il processo di costruzione ed esegue le indagini statistiche dell'ECI. Le indagini includono test metodologici sull'appropriatezza, l'affidabilità e la solidità dell'indice composito.

Sistema di monitoraggio delle città culturali e creative (2016)

Il JRC sta lavorando allo sviluppo di un sistema di monitoraggio per le città culturali e creative (C3 Monitor), che funga da strumento per la misurazione e la comparazione delle attività creative e culturali delle città europee, e costituisca un mezzo per determinare l'impatto sociale ed economico di tali attività nei contesti urbani. Tale strumento mira a supportare i responsabili per le politiche nel delineare e valutare le politiche sulla cultura e sulla creatività e nell'identificare strategie di specializzazione per le città.

7. MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, TURISMO E IMPRENDITORIA

DG responsabile: Direzione generale per il mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI (DG GROW)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Direttiva 2014/60/EU relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

La direttiva 2014/60/EU, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, è stata adottata il 15 maggio 2014. Come nel caso della precedente direttiva 93/7/EEC, la nuova direttiva è una misura dedicata al mercato interno che mira alla protezione del patrimonio culturale degli Stati membri all'interno di uno spazio privo di frontiere. La direttiva 2014/60/EU, entrata in vigore il 19 dicembre 2015^[40], ha lo scopo di garantire la restituzione all'interno dell'Unione di ogni bene culturale che sia stato classificato o definito da uno Stato membro appartenente al "patrimonio nazionale avente valore artistico, storico o archeologico" in applicazione della legislazione nazionale e delle procedure amministrative come definite dall'articolo 36 del TFUE. Come nel caso della direttiva 93/7/EEC, la direttiva 2014/60/EU prevede meccanismi di cooperazione e di procedimenti di restituzione a carico dei possessori al fine di assicurare il ritorno fisico dei beni culturali rimossi illecitamente dal territorio di uno Stato dell'Unione europea da altri Paesi membri, a partire dal 1° gennaio 1993.

La direttiva 2014/60/EU prevede l'utilizzo del Sistema di informazione del mercato interno (IMI) per

facilitare la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti incaricate della sua attuazione. Mirando a contrastare i crimini relativi ai beni culturali, la direttiva stabilisce che, in caso di restituzione di un bene culturale, il possessore, affinché possa ottenere un risarcimento, è tenuto a dimostrare di aver usato le dovute cure e attenzioni durante la sua acquisizione. Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla direttiva, ciascuno Stato membro deve nominare una o più autorità competenti in materia. La lista di dette autorità è periodicamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Inoltre, la Commissione ha istituito un gruppo di esperti, composto da rappresentanti degli Stati membri, per facilitare lo scambio di esperienze e buone pratiche relative all'attuazione della direttiva.

Sulla proposta di direttiva, nel 2013 la 7ª Commissione aveva avuto modo di approvare una risoluzione favorevole con una osservazione (*Doc. XVIII*, n. 14)[41]. Si rimanda anche alla sezione 8.

Comunicazione della Commissione "L'Europa, prima destinazione turistica mondiale ? un nuovo quadro politico per il turismo europeo"

La comunicazione "L'Europa, prima destinazione turistica mondiale ? un nuovo quadro politico per il turismo europeo", è stata approvata nel giugno 2010[42]. Essa incoraggia un approccio coordinato alle iniziative legate al turismo e definisce un nuovo quadro di azione per accrescere la propria competitività e la capacità di crescita sostenibile. Ciò implica la promozione del turismo, quale motore per uno sviluppo sociale ed economico sostenibili, e l'identificazione di buone pratiche nella gestione sostenibile del turismo culturale che comprenda il patrimonio tangibile e intangibile.

Programma congiunto dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa (CoE) per gli itinerari culturali europei

Il programma congiunto sugli Itinerari culturali del Consiglio d'Europa e della Commissione europea supporta strategie europee per il turismo culturale[43]. Già nel 2010, uno studio congiunto ha segnalato l'enorme potenziale degli itinerari culturali europei per la creazione e il raggruppamento delle piccole imprese, identificando però, tra le sfide da superare, la debolezza dei marchi commerciali e delle strategie di marketing (*Study on the Impact of European Cultural Routes on SMEs' innovation and competitiveness*)[44]. Durante il periodo 2015-2017, l'obiettivo principale del Programma congiunto è stato aumentare la visibilità e la qualità degli Itinerari. Parte di tale cooperazione prevede che, i rappresentanti degli Itinerari culturali, i professionisti di settore e i rappresentanti europei organizzino incontri per lo scambio di buone pratiche e di conoscenze relative ai temi cruciali che riguardano gli Itinerari. In occasione del trentesimo anniversario del Programma, il VII Forum consultivo europeo sugli Itinerari Culturali si è tenuto a Lucca nel mese di settembre 2017[45].

Sperimentazione di nuovi approcci al turismo sostenibile nelle aree rurali e all'accesso al patrimonio culturale nell'ambito dell'Alleanza europea delle industrie mobili e per la mobilità e dell'Alleanza europea delle industrie creative

Secondo quanto previsto dal Programma per l'innovazione e la competitività, e nell'ambito dell'Alleanza europea delle industrie mobili e per la mobilità (EMMIA), sono stati avviati tre progetti pilota su vasta scala (CultWays, LIMES e GrowMobile) per testare le migliori strategie di supporto al turismo sostenibile nelle aree rurali, in cui soluzioni mobili e innovative possono essere utilizzate per facilitare l'accesso ai siti del patrimonio, per meglio informare i turisti a proposito delle molteplici, anche se spesso disperse, attività praticabili in una determinata regione e/o per offrire soluzioni più intelligenti.

I tre progetti dimostrativi hanno affrontato le necessità di informazione, collocazione, accesso e sicurezza dei turisti che, in Europa, desiderano visitare i luoghi del patrimonio culturale e gli itinerari ancora poco battuti. Sono stati sviluppati e testati modelli scalabili e trasferibili per la fornitura di servizi mobili per il turismo. Tali progetti sono stati realizzati tra il 2012 e il 2013 attraverso partenariati di tipo pubblico-privato e in stretta collaborazione con le locali agenzie per il turismo,

autorità e imprese, all'interno di zone rurali caratterizzate dalla presenza di un patrimonio culturale di valore ma ancora poco sfruttato^[46].

Inoltre, sono stati inaugurati nel 2013 due Distretti creativi europei (Creative Wallonia in Belgio e CREATE in Toscana, Italia) con il proposito di dimostrare il potere di trasformazione delle industrie creative nell'ottica di uno svecchiamento delle regioni industriali tradizionali. Il progetto "Distretto Creativo" è un'iniziativa del Parlamento europeo ed è stato realizzato attraverso due convenzioni di sovvenzione della Direzione generale della Commissione europea Imprese e Industria. Il programma d'azione è terminato nel 2015. I Distretti creativi europei erano legati e contribuivano ai dibattiti sulle politiche dell'Alleanza delle industrie creative europee. Tale iniziativa è stata avviata nel 2012 per sviluppare e sperimentare nuove politiche e nuovi strumenti per un miglior sostegno alle imprese e un più facile accesso al finanziamento, e per facilitare il raggruppamento delle eccellenze e la creazione di reti finalizzate a un ulteriore sviluppo delle industrie creative e la creazione di legami con altri tipi di industria. Per ulteriori informazioni: <http://www.eciapplatform.eu/project/creative-districts/>.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Programma COSME (2014-2020) e il turismo culturale

Il Programma COSME finanzia iniziative a favore della cultura e del turismo culturale nei seguenti settori:

Itinerari culturali europei

La Commissione supporta progetti che promuovano prodotti turistici sostenibili a carattere tematico, che possano contribuire alla crescita del turismo sostenibile, ad esempio legati a itinerari culturali che attraversano più Paesi sulla base di diverse tematiche, percorsi ciclabili, prodotti eco-turistici, turismo storico o religioso legato ai pellegrinaggi, turismo che valorizzi il patrimonio marittimo e sottomarino, patrimonio industriale, etc. La Commissione sta anche lavorando, in cooperazione con l'UNESCO, per sviluppare Itinerari culturali legati ai siti Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO (Europa Reale, Europa Romantica, Europa Antica, Europa Metropolitana), e con il UNWTO allo sviluppo del turismo della Via della Seta Occidentale.

Diversificazione dell'offerta turistica attraverso sinergie fra industria creativa e industria di alto livello

Un invito a presentare proposte di progetto per la promozione e lo sviluppo di prodotti turistici tematici a carattere internazionale, legate all'industria culturale e creativa (ICC), è stato pubblicato alla fine di aprile 2017. Particolare attenzione è stata data a prodotti turistici (percorsi, itinerari, intermodalità, offerte turistiche) che puntano sul patrimonio culturale europeo e le tecnologie collegate all'ICC per promuovere i prodotti stessi e migliorare l'esperienza dei visitatori.

EDEN ? Destinazioni Europee d'Eccellenza

L'iniziativa "EDEN ? Destinazioni Europee d'Eccellenza", avviata nel 2006, concentra la propria attenzione sui valori, la diversità e le caratteristiche comuni delle destinazioni turistiche europee. Accresce la visibilità delle destinazioni europee emergenti, crea delle piattaforme per la condivisione di buone pratiche in tutta Europa e promuove la creazione di reti tra le mete premiate. Competizioni nazionali hanno luogo ogni due anni e si concludono con la selezione di una "destinazione d'eccellenza" turistica (premio EDEN) per ciascun Paese. La caratteristica chiave delle destinazioni selezionate è il loro impegno nell'ambito della sostenibilità sociale, culturale e ambientale. Tale ricerca di eccellenza nell'ambito turistico ruota attorno a una tematica annuale, scelta dalla Commissione in accordo con le rilevanti istituzioni turistiche nazionali. Ad oggi, il turismo rurale, le aree protette e il patrimonio intangibile, il turismo acquatico, la riqualificazione di luoghi fisici, il turismo accessibile e la gastronomia locale sono stati i principali temi EDEN. 140 destinazioni vincenti

e più di 350 seconde classificate provenienti da 27 diversi Paesi europei sono state selezionate dal 2007. Nel 2017, EDEN è focalizzato sul turismo culturale, ad esempio sulle destinazioni che abbiano sviluppato un'offerta turistica specifica basata sui propri beni locali^[47].

Programma spaziale Copernico (2014-2020)

Il programma Copernico sull'osservazione della Terra fornisce una serie di dati e informazioni satellitari che permettono il monitoraggio e la protezione del patrimonio culturale. Nell'aprile 2017 è stato organizzato un seminario relativo ai requisiti tecnici necessari per l'attivazione di un *portfolio* di prodotti dedicato al supporto del patrimonio culturale, con la previsione di includere tale linea di servizi nel Programma di lavoro Copernico 2018. Sono già stati sovvenzionati alcuni premi Copernico, come i *master* Copernico incentrati sui possibili modi di fruizione del patrimonio culturale^[48].

8. CONTRASTO AL COMMERCIO ILLECITO DI BENI CULTURALI

DG responsabile: Direzione generale per la fiscalità e unione doganale (DG TAXUD), Direzione generale per l'istruzione, la gioventù lo sport e la cultura (DG EAC), Direzione generale per il mercato interno e i servizi (DG MARKT)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Esportazione e importazione di beni culturali

Il Regolamento 116/2009 del Consiglio relativo all'esportazione dei beni culturali^[49] stabilisce disposizioni atte a assicurare che l'esportazione di tali beni sia soggetta a controlli uniformi alle frontiere esterne. Il regolamento è stato adottato in previsione della creazione del mercato interno nel 1993, nel tentativo di conciliare il principio di libertà di circolazione dei beni e il bisogno da parte dei Paesi membri di proteggere i propri tesori nazionali. Le categorie dei beni culturali cui si rivolge il Regolamento sono elencati nell'Allegato I. L'esportazione di tali beni al di fuori del territorio doganale dell'Unione è soggetta all'esibizione di una licenza di esportazione. E' in corso d'esame la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali COM (2017) 375, come si è detto nella sezione 1, che mira a costruire un riferimento omogeneo per tutti gli Stati membri.

Restituzione dei beni culturali al Paese membro di origine

La citata direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro mira ad assicurare che i Paesi membri possano ottenere la restituzione fisica di ogni bene culturale classificato come appartenente al patrimonio nazionale avente valore artistico, storico o archeologico, che sia stato illegalmente sottratto al proprio territorio a decorrere dal 1° gennaio 1993. Tale misura, inoltre, contribuisce alla salvaguardia del patrimonio degli Stati membri e al contrasto del traffico illecito di beni culturali.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Nel 2017-2018 l'Unione europea finanzia un'azione avviata dall'UNESCO sul coinvolgimento dei portatori di interesse del mercato dell'arte europeo, nella lotta contro il traffico illecito dei beni culturali. Il progetto mira a rinforzare la dovuta diligenza in relazione al mercato dell'arte europeo, mettendo allo stesso tempo in guardia i portatori di interesse circa le implicazioni del traffico illecito, a partire da quelle relative alla salvaguardia dei beni culturali fino ad arrivare al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio del denaro. In questo modo, inoltre, l'azione mira ad accrescere la capacità degli Stati europei nel proteggere in modo efficiente il proprio patrimonio culturale, all'interno e al di fuori delle proprie frontiere.

9. CONCORRENZA

DG responsabile: Direzione generale della concorrenza (DG COMP)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Come parte del riesame delle regole che si applicano agli aiuti di Stato, Il Consiglio dei ministri dell'Unione ha approvato, il 22 giugno 2013, una revisione al regolamento di abilitazione, creando le basi legali per l'esenzione dalla notifica per gli aiuti di Stato in materia di conservazione culturale e del patrimonio. Tale esenzione è prevista dal Regolamento Generale di Esenzione per categoria (GBER), entrato in vigore nel 2014. GBER stabilisce le condizioni necessarie per l'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di stato per ? fra le altre cose ? la conservazione culturale e del patrimonio e i settori audio-visivi.

10. CITTADINANZA

DG Responsabile: Direzione Generale per la Comunicazione (DG COMM) e Agenzia Esecutiva EACEA

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Programma Europa per i cittadini

Il programma Europa per i cittadini (2014-2020) mira a contribuire alla comprensione della storia e delle diversità dell'Unione da parte dei cittadini e punta a rafforzare la cittadinanza europea, migliorando le condizioni per la partecipazione civile e democratica a livello europeo. La sezione del programma sulla memoria è legata al patrimonio culturale e alla storia, ed è focalizzata sul mantenere viva la memoria intesa come mezzo per superare il passato e costruire il futuro. Anche i progetti relativi ai gemellaggi di città includono attività collegate al patrimonio culturale.

11. POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC)

DG responsabile: Direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (DG AGRI)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Avviata nel 1962, lo scopo generale della PAC è aumentare la produttività agricola in modo da garantire ai consumatori un approvvigionamento stabile di derrate alimentari a prezzi accessibili, e di assicurare agli agricoltori dell'Unione un tenore di vita accettabile. Uno degli strumenti della PAC, il Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)[\[50\]](#), mira a promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Il FEASR ha supportato la riqualificazione del patrimonio culturale rurale e ha migliorato le condizioni di accesso ai servizi culturali nelle zone rurali, fornendo investimenti e supporto alla formazione in materia di imprenditoria culturale e creativa, in grado di promuovere anche la formazione di reti e lo sviluppo delle aggregazioni. Nel periodo 2007-2013 il FEASR ha investito le seguenti somme:

1. conservazione e riqualificazione del patrimonio rurale: 1.221.036.980 euro;
2. supporto per la creazione e lo sviluppo delle microimprese nell'ottica della promozione dell'imprenditoria e lo sviluppo del tessuto economico: 2.082.234.786 euro.

Nel periodo 2013-2020, il FEASR continua a supportare attività relative al patrimonio culturale e connesse alle due aree di intervento prioritarie: agevolare la diversificazione, la creazione e lo sviluppo delle piccole imprese così come la creazione di posti di lavoro e incoraggiare lo sviluppo locale nelle zone rurali[\[51\]](#).

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

- Supporto agli studi e agli investimenti associati al mantenimento, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, dei paesaggi rurali e dei siti di grande

pregio naturalistico che includano aspetti socio-economici, nonché alle attività di sensibilizzazione ambientale.

- Sviluppo locale gestito dalla comunità del LEADER - fondo a disposizione per la riqualificazione del patrimonio rurale e culturale e per il miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi culturali nelle zone rurali.
- Sviluppo dell'imprenditoria (aiuto alle start-up per le attività non agricole nelle zone rurali e relativi investimenti): supporto all'imprenditoria per le micro e piccole imprese a carattere rurale. Prevede più di 70.000 euro di fondi per le *start-up* di nuove imprese.
- Formazione professionale e acquisizione di competenze.

12. POLITICA MARITTIMA

DG responsabile: Direzione generale affari marittimi e pesca (DG MARE)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

In quanto parte della strategia di Crescita Blu dell'Unione COM (2012)494[52], il settore turistico marittimo e costiero è stato identificato come potenziale area per promuovere un "Europa intelligente, sostenibile e inclusiva". In particolare, il patrimonio marittimo e costiero europeo è uno dei migliori "prodotti" che l'Europa abbia da offrire ai suoi visitatori e costituisce un vantaggio sulla concorrenza con le altre regioni turistiche del globo. La comunicazione sulla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo, "incoraggia la diversificazione e l'integrazione dei poli di attrazione costieri con quelli situati all'interno, anche tramite itinerari tematici transnazionali come i percorsi culturali, le vie religiose o le antiche rotte commerciali" (Azione 11) e invita gli Stati membri a "sviluppare il turismo basato sul patrimonio culturale, sui parchi archeologici sottomarini (sulla scorta dei lavori svolti dall'UNESCO) e il turismo naturalistico oppure legato alla salute nelle destinazioni costiere".

Nel 2016, nell'ambito della realizzazione di tale azione, a seguito di una procedura comparativa, la Commissione ha assegnato tre sovvenzioni per le azioni, a progetti[53] per lo sviluppo di itinerari tematici sul patrimonio sottomarino delle acque costiere europee. Inoltre, nel novembre 2016, è stato emanato un invito a presentare proposte per la creazione di rotte nautiche turistiche. Tale bando supporta progetti internazionali che promuovano il turismo nautico, attraverso l'associazione con altri segmenti turistici tematici e segmenti legati alla promozione del patrimonio marittimo. Inoltre, alla fine del 2016, è stato avviato uno studio sui benefici economici delle Aree Marine Protette (AMP). Tale studio mira a identificare il potenziale turistico nelle AMP, compreso quello del patrimonio culturale subacqueo.

La rete europea per l'osservazione e per i dati dell'ambiente marino (EMODNET)[54], iniziativa della Commissione europea (DG MARE) rientrante nella Strategia per l'Ambiente Marino 2020, mira a fornire migliori informazioni sui luoghi e sulla natura dei siti culturali sottomarini. La Commissione intende, inoltre, lavorare a una mappatura dei siti del patrimonio culturale marittimo da completarsi entro il 2018. Tale mappa a multi-risoluzione dei fondali marini europei sarà effettuata in modo da salvaguardare appropriatamente i siti sottoposti a rischio di saccheggio. Tale iniziativa sarà utile non soltanto alla promozione turistica ma anche allo sviluppo della sensibilità dei fruitori riguardo all'esigenza di protezione dei siti a rischio.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Durante il periodo di programmazione 2007-2013 del Fondo europeo per la pesca (FEP), sono stati messi a disposizione finanziamenti per 4,3 miliardi di euro per uno sviluppo locale di tipo partecipativo delle aree di pesca. Sono stati supportati progetti per la promozione del patrimonio culturale delle zone di pesca costiere e interne. Sulla base delle buone pratiche sviluppate durante l'attuazione del FEP, il Fondo europeo per gli affari marini e la pesca[55] (FEAMP), vale a dire il fondo per la politica marittima e la pesca 2014-2020, promuove opportunità di finanziamento per i

progetti dedicati allo sviluppo locale delle zone di pesca di tipo inclusivo a gestione concorrente, con un budget di 5,7 miliardi di euro: lo sviluppo di strategie locali può promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca. Sotto il FEAMP, la Commissione supporta inoltre diverse strategie marittime a carattere regionale, in particolare, la Strategia dell'Unione per le regioni del Mar Baltico, la Strategia atlantica e la strategia dell'Unione per le regioni adriatiche e ioniche, che si rivolgono specificatamente alla promozione del patrimonio culturale^[56]. Per la gestione centralizzata sono messi a disposizione 647 milioni di euro per il supporto di progetti dedicati al patrimonio culturale marittimo^[57].

13. POLITICA AMBIENTALE

DG Responsabile: Direzione generale per l'ambiente (DG ENV)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Direttiva relativa alla valutazione dell'impatto ambientale

La direttiva relativa alla valutazione di impatto ambientale (EIA), adottata nel 1985, trova applicazione nella valutazione degli effetti sull'ambiente di determinati progetti pubblici e privati. La direttiva si riferisce, tra l'altro, alla necessità di una valutazione adeguata circa gli effetti dei progetti relativi al patrimonio culturale. Il 16 aprile 2014 è stata adottata una direttiva (2014/52/UE) che modifica la direttiva EIA e rafforza ulteriormente la dimensione legata al patrimonio culturale all'interno dei processi di valutazione dell'impatto ambientale. Si prevede che tale valutazione debba identificare, descrivere e valutare gli effetti rilevanti, diretti e indiretti, di ciascun progetto relativo, fra l'altro, agli "asset materiali, al patrimonio culturale e al paesaggio" [Articolo 3.1 (d)].

Natura e biodiversità

La Strategia europea in materia di biodiversità^[58] mira ad arrestare la perdita delle biodiversità e degli ecosistemi entro il 2020, e a preservare il capitale naturale europeo. La normativa europea sulla natura^[59], sostenendo la rete europea delle aree ecologiche protette Natura 2000, rappresenta un pilastro della Strategia. Vi è la prova evidente della presenza di strette correlazioni e di sinergie che legano le capitali europee culturali e quelle naturali, come stabilito dalla Carta di Roma^[60]. In un tale contesto, le biodiversità e gli ecosistemi, in particolare nei siti appartenenti a Natura 2000, si costituiscono quali asset culturali e ricreativi e sono associati a quei benefici socio-economici di cui il turismo sostenibile fa parte. A seguito di uno studio esplorativo sui legami tra Natura 2000 e i siti culturali^[61], sono stati effettuati dei casi studio con lo scopo di indagare ulteriormente tali legami e ottimizzare il potenziale delle sinergie. Il "Piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia"^[62] include azioni che mirano al rafforzamento dei legami tra patrimonio culturale e naturale, in particolare in vista del 2018 quale Anno europeo del patrimonio culturale.

Nell'ambito dell'iniziativa europea MAES (mappatura e valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi), sono state sviluppate metodologie di mappatura, valutazione e valorizzazione dei servizi, con il fine di integrare tali valori nei sistemi di contabilità e rendicontazione. Infine, l'iniziativa di sviluppare, nel quadro della Strategia, un'Infrastruttura Verde in Europa^[63] offre l'opportunità di una migliore integrazione tra patrimonio culturale e naturale.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Un'ampia gamma di iniziative incentrate su questioni ambientali contribuiscono a potenziare e a preservare il patrimonio culturale, ne sono esempi il premio Natura 2000^[64], il premio Capitale Verde Europea, come anche gli altri progetti supportati dal programma LIFE (2014-2020) e dai fondi strutturali e di investimento europei.

14. RELAZIONI ESTERNE E SVILUPPO

DG Responsabili: Direzione generale per lo sviluppo e la cooperazione (EuropAid);
Direzione generale per l'allargamento (DG ELARG)

Paesi candidati e Paesi potenzialmente candidabili

Nel contesto dell'allargamento, le attività di cooperazione culturale bilaterali e regionali sono riconosciute quali fondamentali contributi per la promozione dei valori europei e del dialogo interculturale. Ciò acquisisce particolare rilevanza nei Balcani occidentali in cui, insieme al rafforzamento della democrazia, della riconciliazione e del rispetto per i diritti umani, la cultura contribuisce allo sviluppo dell'economia locale.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Lo strumento di assistenza preadesione IPA e IPA II

L'IPA ha offerto assistenza finanziaria ai Paesi candidati e potenzialmente candidati, dedicando al patrimonio culturale una cifra stimata di 33 milioni di euro per il periodo 2007-2011. Il suo successore, IPA II (2014-2020) continua a sviluppare i risultati già raggiunti, anche dai progetti sul patrimonio culturale. Inoltre, vengono forniti finanziamenti dedicati al patrimonio attraverso azioni bilaterali. A partire dal 2003, la Commissione europea e il Consiglio d'Europa hanno condotto un'azione congiunta nel sud-est Europa: "Piano di progetto per la riabilitazione integrata/Rilevazione del patrimonio architettonico e archeologico (IRPP/SAAH)" meglio conosciuto come "Processo di Lubiana I". Tale progetto ha sviluppato una metodologia per la riabilitazione dei siti e per contribuire allo sviluppo tecnologico e alla riconciliazione. I Paesi partecipanti sono stati Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Kosovo, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro, Romania e Serbia. Dopo una prima fase di successo, nel 2011 è stato varato un nuovo quadro operativo, il "Processo di Lubiana II. Riabilitazione del nostro patrimonio comune" con l'accordo dei Ministri della Cultura del sud-est Europa. Il progetto è stato realizzato dal "Consiglio di Cooperazione Regionale (RCC) Task force sulla Cultura e la Società" con il supporto finanziario dello Strumento preadesione. La seconda fase del processo, conclusasi nel maggio 2014, ha posato le basi per la sostenibilità dei processi di riabilitazione, assicurando la gestione futura da parte dei Paesi stessi.

Vicinato europeo

La cooperazione su base regionale con i Paesi *partner* del vicinato europeo a est e a sud, così come la cooperazione tra i *partner* stessi, è cruciale. Essa completa i programmi nazionali di assistenza, si rivolge alle sfide regionali e promuove la cooperazione tra i *partner* in relazione a questioni di mutuo interesse.

I progetti sono finanziati dallo Strumento Europeo di Prossimità (ENI), il principale meccanismo di finanziamento attraverso il quale viene data assistenza ai paesi aderenti alla Politica europea di vicinato (PEV), più la Russia. Per il periodo 2014-2020, ENI ha un budget di 15,4 miliardi di euro. La maggior parte dei finanziamenti ENI è utilizzata per azioni bilaterali, ma tale strumento supporta anche programmi di cooperazione regionali, di vicinato e transfrontalieri (CBC). Grazie al loro contributo allo sviluppo economico e sociale a livello regionale, la promozione della cultura locale e la preservazione del patrimonio culturale rappresentano gli obiettivi tematici ENI-CBC per il periodo in questione. Ulteriori informazioni relative ai progetti nel campo del patrimonio culturale sono reperibili nella pagina web del Centro di Informazioni.

Vicinato orientale

Il partenariato orientale - un'iniziativa congiunta tra Paesi europei e Paesi *partner* dell'Europa orientale - ha promosso la cooperazione nel campo della cultura e quindi anche del patrimonio culturale. Esso consente ai *partner* interessati di muoversi attraverso l'Unione e potenziare i legami politici, economici e culturali che lo permettono. Alla base di tale partenariato vi è l'impegno comune

a favore del diritto internazionale, dei valori fondamentali ? democrazia, stato di diritto, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali ? di un'economia di mercato, dello sviluppo sostenibile e del buon governo.

In quanto parte di tale quadro, la Dichiarazione di Tbilisi, uno dei risultati della Conferenza ministeriale sulla cultura del partenariato orientale tenutasi nel giugno 2013 in Georgia, afferma l'impegno dei *partner* orientali a perseguire una riforma e una modernizzazione delle proprie politiche sulla cultura, e ad applicare interamente la Convenzione UNESCO 2005.

Inoltre, nell'ottobre 2003, l'Ucraina ha ospitato un seminario sull'attuazione della convenzione UNESCO 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali della città di Lviv. Il seminario ha dimostrato di costituire un valido strumento per la promozione della cooperazione regionale e per lo scambio di pratiche nazionali relative all'attuazione della Convenzione, incluse quelle provenienti dai Paesi membri.

Partenariato orientale UE in materia di cultura e creatività 2015-2018

Il Programma cultura e creatività del partenariato orientale dell'Unione europea, in fase di implementazione dal 2015 fino al 2018, mira a sostenere il contributo del settore creativo e culturale allo sviluppo sostenibile nei campi umanitario, sociale e economico dei paesi orientali della PEV. Il budget del Programma è di 4,2 milioni di euro e si focalizza su quattro priorità: lo sviluppo di meccanismi utili alla raccolta di informazioni, il *capacity building*, l'aumento della consapevolezza e le opportunità per la cooperazione internazionale sulla cultura. Alcuni dei settori cui il programma si rivolge sono gli archivi, le librerie e i musei, il patrimonio culturale tangibile e intangibile, le arti creative e il settore audio-visivo.

Vicinato meridionale

La cooperazione nel campo culturale, e in particolare in quello del patrimonio culturale, è stato l'asse portante delle relazioni Euro-mediterranee già a partire dall'avvio del processo di Barcellona nel 1995. Le questioni centrali per la cooperazione regionale sono state il riconoscimento del bacino mediterraneo come culla e crocevia di civiltà, e la preservazione e il potenziamento del patrimonio culturale comune.

Il Programma Euromed sul patrimonio, varato nel 1998, ha dedicato un totale di 57 milioni di euro per finanziare partenariati tra gli esperti della conservazione e le istituzioni per il patrimonio provenienti dai Paesi della regione. La cultura è stata inoltre definita come priorità nella Conferenza euro-mediterranea dei Ministri della cultura 2008 tenutasi ad Atene. Uno dei risultati della Conferenza è stata l'adozione della Strategia per lo sviluppo del patrimonio culturale euro-mediterraneo, priorità per i Paesi mediterranei (2007-2013), il primo documento politico che permette ai *partner* di articolare le proprie priorità nel campo del patrimonio culturale. Da allora sono stati attuati molteplici programmi e iniziative sul patrimonio euro-mediterraneo. Attualmente, il patrimonio culturale è destinatario del Programma mediterraneo meridionale Media e Cultura per lo Sviluppo (2013-2017). Con un budget totale di 17 milioni di euro, il programma nasce da l'operato di due programmi regionali precedenti, Euromed Audiovisivo e Euromed Patrimonio.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Med Cultura (2014-2018) è la componente culturale del Programma mediterraneo meridionale per lo sviluppo dei media e della cultura (2013-2017), e mira ad assistere i Paesi *partner* del mediterraneo meridionale nello sviluppo e nel miglioramento delle pratiche e delle politiche dedicate alla cultura. Nel quadro di un sottoprogramma, progetti dedicati al patrimonio tangibile e intangibile sono finanziati attraverso le sovvenzioni SouthMed CV.

Cooperazione UNESCO-UE nelle regioni mediterranee meridionali

Negli anni precedenti, l'Unione europea e le sue delegazioni nella regione sud-mediterranea hanno

cooperato attivamente con l'UNESCO. La cooperazione bilaterale si è concentrata soprattutto sul patrimonio culturale. L'Unione ha supportato con 2,46 milioni di euro il Piano d'azione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale in Siria, varato nel 2014. Inoltre, vengono supportate attività relative al patrimonio in Egitto e nei Territori palestinesi occupati. L'Unione europea ha collaborato con l'UNESCO attraverso i suoi programmi regionali dell'area mediterranea, in particolare con il programma Euromed Patrimonio. L'UNESCO è stato il *leader* del progetto Medliher dedicato alla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile dei Paesi *partner*.

Resto del mondo

Strategia UE per le relazioni internazionali culturali

Nel 2016, in linea con l'esigenza prioritaria di rendere l'Unione un attore globale più forte, la Commissione ha adottato una strategia per le relazioni internazionali di tipo culturale, quale mezzo per potenziare le relazioni con i Paesi *partner*. Il disegno strategico di anteporre le relazioni culturali internazionali è anche sostenuto alla base dal dall'Azione preparatoria sulla cultura nelle relazioni esterne dell'Unione, che sottolinea il bisogno di implementare un nuovo modello di cooperazione culturale, basato sulla cooperazione e l'apprendimento *peer-to-peer*. Rinforzare la cooperazione sul patrimonio culturale è uno dei tre principali obiettivi della strategia che si concentra sullo sviluppo di strategie sostenibili per la protezione del patrimonio attraverso la formazione, lo sviluppo di competenze e il trasferimento di conoscenze.

Cina

Il patrimonio culturale è stato identificato come una delle tre aree prioritarie di cooperazione della Dichiarazione congiunta UE-Cina sulla cooperazione culturale del 2012. Inoltre, rappresenta una delle tre principali aree coinvolte nella mappatura del Panorama culturale e creativo UE-Cina (2015), uno studio finanziato congiuntamente dall'Unione europea e dal Governo della Repubblica Popolare cinese. Se l'urbanizzazione sostenibile è un'area prioritaria per la cooperazione in materia di ricerca e innovazione, ulteriori collaborazioni future sono previste in merito allo studio di soluzioni basate sul patrimonio naturalistico e culturale.

India

La conservazione (e digitalizzazione) del patrimonio culturale è stata collocata fra le priorità del Dialogo sulle politiche relative alla cultura con l'India.

Brasile

Il patrimonio culturale è stato una delle aree prioritarie del Programma congiunto sulle culture tra la Commissione europea e il Ministero della Cultura del Brasile (2011-2014). Il programma includeva il dialogo relativo alle politiche e uno scambio di competenze qualificate e di pratiche relative alla salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale, naturalistico e storico.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Lo strumento finanziario per la cooperazione allo sviluppo è momentaneamente sottoposto alla revisione di medio termine. Ad ogni modo c'è la possibilità che il patrimonio culturale, in quanto parte integrante della cooperazione europea con i paesi in via di sviluppo, possa essere finanziato nel quadro finanziario 2014-2020, gestito dalla DG cooperazione internazionale e sviluppo. Lo Strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI) per il periodo 2007-2013 è stato composto da un'ampia gamma di strumenti tematici su base geografica, compresa la linea di bilancio "Investire nelle persone", che mira a supportare azioni in materia di sviluppo umano e sociale, che includono anche la cultura e il patrimonio culturale.

Il programma sui beni e le sfide globali del DCI, in base alla sua componente cultura 2014-2020, mira

a promuovere il dialogo interculturale e a stimolare la crescita economica attraverso il settore della cultura.

Nel contesto del Fondo per lo sviluppo europeo (EDF), la cultura è da sempre stata oggetto del partenariato EU-ACP, come già previsto dal precedente accordo di Lomè. L'Accordo di Cotonou tra l'Unione europea e 79 Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, all'articolo 27 prevede l'integrazione della dimensione culturale a tutti i livelli della cooperazione allo sviluppo, supportando in tal modo le industrie culturali, aumentando le opportunità di mercato per i beni e i servizi culturali, e riconoscendo agli attori culturali e alle reti la loro capacità di contribuire allo sviluppo sostenibile. Sotto questo ombrello sono state supportate molte azioni, in particolare all'interno del programma intra-ACP, ad esempio:

Programma ACP Cultura+ (2012-2017)

L'obiettivo generale del programma Cultura+ (30 milioni di euro) è quello di aumentare il contributo dei settori delle attività culturali nella lotta contro la povertà e nello sviluppo socio-economico sostenibile dei Paesi partner, attraverso una strutturazione ad hoc di tali settori, una più efficiente circolazione delle opere e della divulgazione culturale nei paesi ACP, e nella tutela della diversità culturale. Le azioni supportate dal programma coinvolgono il patrimonio culturale, compreso il patrimonio cinematografico. Altro esempio interessante è rappresentato da un progetto avviato in Niger incentrato sull'architettura basata sull'utilizzo della terra e che quindi utilizza materiali locali e tecniche tradizionali.

Il programma ACP Cultura+ ha migliorato le capacità di produzione, le competenze tecniche e la qualità dei manufatti, supportando 55 progetti e coinvolgendo più di 200 operatori. Altri progetti finanziati dall'EDF prevedono azioni quali:

Patrimonio danneggiato nelle regioni a nord del Mali: salvaguardia, ricostruzione, riabilitazione, restauro e riqualificazione (2014-2018)

Tale progetto, implementato dall'UNESCO, mira a supportare il Governo nella riqualificazione del patrimonio culturale (moschee, mausolei) e nella salvaguardia degli antichi manoscritti nella regione di Timbuctu, a seguito del conflitto avvenuto nel Paese nel 2012-2013. Le attività principali prevedono stime e inventari, ricostruzione e conservazione del patrimonio danneggiato, *capacity building* e misure che assicurino la conservazione degli antichi manoscritti, quali mezzi per la riconciliazione e una pace sostenibile. Il contributo totale dell'Unione europea è di 1,1 milioni di EUR. I lavori in atto comprendono il restauro di tre musei tra cui il principale museo di Timbuctu.

Promuovere il patrimonio per lo sviluppo dell'Etiopia -ProHe-Dev, 10.000.000 euro, X EDF (2013-2020)

Pro-He-Dev è un programma che intende diffondere la conoscenza sul ruolo del patrimonio e della cultura quali elementi chiave per lo sviluppo sostenibile. Supporta la cultura in funzione di un ulteriore sviluppo culturale e socio-economico dell'Etiopia, salvaguardando il suo patrimonio per il benessere futuro della nazione. Il progetto Pro-He-Dev agisce in tutto il Paese secondo tre gruppi di attività fra essi correlati.

Il primo gruppo è focalizzato sul rafforzamento delle capacità del Ministero della cultura e del turismo, e sul miglioramento delle tecniche di conservazione e promozione del ricco patrimonio paleontologico. In partnership con l'UNESCO, i siti paleontologici di Omo e Hadar saranno maggiormente protetti e sarà condotto un lavoro di estimazione in vista della futura costituzione di un museo paleontologico di Addis Abeba.

Il secondo gruppo consiste nel fornire supporto per progetti di sviluppo regionale basati sulle risorse culturali locali. Il terzo gruppo mira al rafforzamento di due industrie creative: musicale e delle arti audiovisive e figurative, ad esempio attraverso la sovvenzione della Scuola di musica di Yared e finanziamenti alle arti audiovisive.

Supporto alla cultura EDF, Tanzania (2011-2017)

Tale programma fornisce 10 milioni di euro per una gamma di progetti a supporto dello sviluppo del patrimonio culturale e dell'industria creativa in Tanzania. I risultati principali comprendono il supporto all'occupazione e alle possibilità di sostentamento attraverso la conservazione e la promozione e lo sviluppo di attività turistiche e attività economiche associate. Il progetto "Moving Tanzania" realizzato dal Kilimajaro Film Institute, intende sviluppare un centro per la conoscenza e la formazione di documentaristi esperti e racconta-storie sulla cultura, con il fine di aiutarli ad accedere a nuovi mercati. Il Patrimonio culturale, finanzia la conservazione di edifici e documenti storici e il patrimonio culturale. Ad esempio, la *Christ Church Cathedral* a Zanzibar è stata restaurata con metodi di costruzione e conservazione tradizionali, ed è stato installato un museo che ripercorre la storia del mercato degli schiavi e le conseguenti influenze sulla cultura moderna di Zanzibar. Per il tema "patrimonio performativo" il progetto "Conservazione e Promozione della musica e della danza tradizionale nella Tanzania del nord" ha costruito un notevole *Community Art Space*, che fornisce lo spazio per documentare, scambiare e creare performance culturali e servizi legati alle danze e le musiche tradizionali in Tanzania.

Il centro per il patrimonio architettonico di Dar es Salaam "DARCH!" ha restaurato l'Old Boma, probabilmente il suo più antico edificio. Tale restauro e il lavoro per la sua salvaguardia hanno aiutato ad arrestare la distruzione degli edifici nel centro storico e ad accrescere la consapevolezza circa l'intrinseco valore economico degli edifici per il turismo.

Proteggere il patrimonio culturale e la diversità nelle emergenze per la stabilità e la pace, Strumento per il contributo alla stabilità e la pace (IcSP), 2017-2018

Lo Strumento che contribuisce alla stabilità e alla pace (IcSP) istituito nel 2014 è uno strumento dell'Unione per il supporto a iniziative per la sicurezza e attività di *peace building* nei Paesi partner. Lo IcSP si concentra sulla risposta alle crisi, la prontezza di reazione a esse, la prevenzione dei conflitti e le attività di *peace building*. È in grado di fornire assistenza a breve termine, ad esempio nei paesi dove le situazioni di crisi sono in fase di distensione, oppure a lungo termine per il supporto contro le minacce globali e inter-regionali. Tale iniziativa, per un ammontare di 1.070 milioni di euro, sarà realizzata dall'UNESCO in Iraq, Libia, Siria, e Yemen. Il progetto mira a rafforzare la capacità dell'UNESCO nel rispondere prontamente alle esigenze associate alla protezione della cultura e della diversità in situazioni complesse di emergenza, al rafforzamento del ruolo positivo svolto dalla cultura nella promozione delle società culturalmente diverse e nello sviluppo di approcci più sostenibili alla pace e alla stabilità inclusiva nei contesti tradizionali.

Esso fornirà rapide valutazioni e misure immediate di salvaguardia dei beni culturali che sono stati bersaglio di conflitti o disastri, e rafforzerà la capacità di coordinazione e risposta. Mira a ridurre la vulnerabilità delle popolazioni di cui cultura e patrimonio sono stati colpiti da situazioni complesse di emergenza, in particolare all'indomani di situazioni che possono essere qualificate come "epurazione culturale". Proteggere la diversità in situazioni di conflitto e di emergenze complesse significa salvaguardare il patrimonio culturale in tutte le sue forme ed espressioni, comprese le tradizioni intangibili, le pratiche e le espressioni che definiscono una comunità.

15. POLITICHE PER LO SPORT

DG Responsabile: Direzione generale educazione, gioventù, sport e cultura (DG EAC)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

A livello europeo la grande novità "politica" è stato il riconoscimento del sostegno allo Sport, non più con azioni sporadiche ma inglobandolo a pieno titolo nel contesto del nuovo Programma quadro *Erasmus+* per il periodo di programmazione 2014-2020. A dimostrazione dell'importanza che l'Unione europea riscontra nelle discipline sportive per lo sviluppo democratico e sociale e per l'alto

livello educativo lo sport è stato incluso nel nuovo regolamento di *Erasmus+* con la firma congiunta l'11 dicembre 2013 da parte di Consiglio e Parlamento. Oltre a riunire i programmi UE per l'istruzione, la formazione e la gioventù (*Comenius*, *Erasmus*, *Erasmus Mundus*, Leonardo da Vinci e Grundtvig) l'azione *Erasmus+* per lo sport è diventata quindi pienamente operativa dal gennaio 2014 con un bilancio complessivo di 14,7 miliardi di euro per i sette anni di attuazione, con un aumento del 40 per cento rispetto al budget *Erasmus* precedente.

L'1,8 per cento del bilancio annuale complessivo del Programma, pari a 238,8 milioni di euro, è dedicato alle attività connesse allo sport, con l'obiettivo di sostenere partenariati collaborativi ed eventi sportivi europei senza scopo di lucro. Nel 2017 è previsto un *budget* di 31,8 milioni di euro. Il programma si rivolge in particolare ai giovani di età tra il 13 e i 30 anni, aiutandoli a svolgere attività formativa in un altro Paese dell'Unione. Il programma dovrebbe inoltre contribuire a rafforzare gli elementi concreti per l'elaborazione delle politiche, ovvero finanziare studi. Infine, il programma sostiene anche il dialogo con le parti interessate pertinenti ed europee. Il *focus* del settore sarà sullo sport di base, con l'obiettivo di affrontare le minacce per l'integrità dello sport, che attraversano i confini nazionali, come il doping e le partite truccate. Altro obiettivo è di contrastare la violenza nello sport ed ogni tipo di intolleranza e discriminazione.

Particolare spazio è riconosciuto alla "Settimana europea dello sport - EWoS 2017 [\[65\]](#). La settimana europea dello sport [\[66\]](#) è costituita da una serie di iniziative volte a incoraggiare i cittadini europei a praticare un'attività fisica. L'UE la sostiene proprio tramite il programma *Erasmus+*. In effetti, da un sondaggio Eurobarometro è emerso che il 59 per cento degli europei non ha mai praticato o ha praticato raramente un'attività fisica o sportiva. Non ne soffre soltanto la salute e il benessere della popolazione, ma anche l'economia, con un aumento della spesa per l'assistenza sanitaria, una perdita di produttività sul luogo di lavoro quali ripercussioni negative a cascata. Al fine di sensibilizzare i cittadini, ogni anno l'Unione promuove la settimana europea dello sport a livello europeo, nazionale, regionale e locale.

L'inclusione sociale è una delle priorità dell'Unione per il ruolo dello sport nella società. Avvicinando le popolazioni, costruendo comunità e lottando contro atteggiamenti xenofobi e il razzismo, lo sport ha le potenzialità per fornire un contributo importante all'integrazione dei migranti nell'Unione. La Commissione europea agevola lo scambio di buone pratiche riguardanti l'integrazione dei migranti. Nel settembre 2016 la Commissione ha pubblicato uno [studio](#) che esamina in che modo lo sport sostiene l'integrazione dei migranti in Europa. La Commissione promuove inoltre i progetti e le reti per l'inclusione sociale dei migranti, anche attraverso i fondi strutturali e di investimento europei, oltre che mediante il programma *Erasmus+*.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

programma *erasmus+*

Le attività *Erasmus+* nel campo dello sport mirano a sostenere le azioni che aumentano la capacità e la professionalità, migliorano le competenze di gestione, e aumentano la qualità della realizzazione dei progetti europei, così come la creazione di collegamenti tra le organizzazioni del settore dello sport. In particolare, tali attività devono mirare a:

- affrontare le minacce transfrontaliere per l'integrità dello sport;
- promuovere e sostenere la buona governance nello sport e le carriere parallele degli atleti;
- promuovere attività di volontariato, l'inclusione sociale e le pari opportunità nello sport;
- aumentare la consapevolezza dei benefici dell'attività fisica per la salute;
- aumentare la partecipazione nello sport.

Il programma finanzia partenariati di collaborazione ed eventi sportivi senza scopo di lucro, e sostiene le azioni che mirano a rafforzare i dati per la definizione delle politiche e promuovere il dialogo con i soggetti interessati. Si noti bene che le azioni nel settore dello sport sono incentrate principalmente sugli sport di base. A livello sistemico le azioni in questo settore dovrebbero contribuire allo sviluppo

della dimensione europea nello sport; in un'ottica individuale i progetti sostenuti da *Erasmus+* devono condurre all'aumento dei livelli di partecipazione allo sport e alla promozione dell'attività fisica. Per tutte le azioni del settore sport la candidatura è gestita direttamente dall'EACEA, l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura.

L'organismo di contatto in Italia per tutte le informazioni sull'applicazione dei programmi europei in ambito sportivo è l'Ufficio per lo sport, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri^[67].

Come si evince dalla Guida al Programma *Erasmus+* le azioni nel settore dello sport sosterranno finanziariamente progetti in queste quattro tipologie o azioni principali:

Partenariati di collaborazione

I Progetti finanziati sotto questa linea di azione hanno lo scopo di promuovere l'integrità dello sport (misure di contrasto al doping, alle partite truccate, protezione di minori), sostenere approcci innovativi per l'attuazione dei principi dell'Unione sulla buona *governance* nello sport, delle strategie dell'Unione nelle aree dell'inclusione sociale e delle pari opportunità, incoraggiare la partecipazione allo sport e l'attività fisica (sostenendo l'attuazione degli orientamenti dell'Unione in materia di attività fisica, il volontariato, l'occupazione nel settore dello sport, nonché l'istruzione e la formazione in ambito sportivo), sostenere l'attuazione degli orientamenti dell'Unione sulla duplice carriera degli atleti.

I "partenariati" includono anche le "piccole *partnership* collaborative" (*Small Cooperative Partnerships*, SCP), tese a favorire l'inclusione sociale e le pari opportunità nello sport, promuovere sport e giochi europei tradizionali, sostenere la mobilità di volontari, allenatori, dirigenti e personale delle organizzazioni sportive senza scopo di lucro e proteggere gli atleti, soprattutto i più giovani, dai rischi per la salute e la sicurezza migliorando le condizioni in cui si svolgono gli allenamenti e le competizioni.

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro

Questa tipologia di progetti intende concedere sovvenzioni alle organizzazioni individuali che devono preparare, organizzare e dare seguito a un certo evento. Le attività coinvolte includeranno l'organizzazione delle attività di formazione per gli atleti e i volontari nel periodo che precede l'evento, le cerimonie di apertura e di chiusura, le competizioni, le attività collaterali all'evento sportivo (conferenze, seminari), nonché l'attuazione delle attività rimanenti, come le valutazioni o il *follow-up*.

Rafforzamento della base di conoscenza sullo sport

Questa linea budgetaria finanzia iniziative di studio, analisi e ricerca rivolte a meglio definire le politiche per lo Sport in Europa, attraverso studi, raccolta di dati, sondaggi, reti, conferenze e seminari che diffondono le buone pratiche provenienti dai Paesi aderenti al Programma *Erasmus+* per lo sport e dalle organizzazioni sportive e rinforzano le reti a livello dell'UE in modo che i membri nazionali di quelle reti beneficino delle sinergie e degli scambi con i loro partner.

Dialogo con le parti interessate europee

Nel contesto di questo capitolo budgetario vengono finanziati principalmente il *Forum* annuale dell'Unione europea sullo sport e le iniziative della presidenza europea riguardanti lo sport organizzate dagli Stati membri dell'Unione quando esercitano il semestre di presidenza. Per assicurare un dialogo ottimale con le parti interessate nel settore dello sport, a seconda dei casi possono essere organizzate altre riunioni e seminari ad hoc pertinenti.

-

[1] Fonte Symbola rapporto "Io Sono Cultura 2017".

[2] <http://www.ravellolab.org/News/77-Le-conclusioni-di-Ravello-Lab-2016.htm>.

[3] Nel preambolo del Trattato sull'Unione europea di Lisbona (TUE) si fa esplicito riferimento alla volontà di ispirarsi «alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa». Tra gli obiettivi prioritari dell'Unione europea, come specificato nel Trattato, figura l'impegno a rispettare «la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e [a vigilare] sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo» (articolo 3 del TUE).

[4] *Access to culture in the European Union*, EPRS | *European Parliamentary Research Service*.
Author: Magdalena Pasikowska-Schnass, *Members' Research Service*, July 2017 ? PE 608.631.

[5] Oltre ai 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa la Convenzione culturale europea è stata ratificata dalla Bielorussia, dalla Santa Sede e dal Kazakistan, Paesi non membri del CoE.

[6] <http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2017/864/oj>.

[7] http://cultura.cedesk.beniculturali.it/news.aspx?progetti_di_cooperazione_europea/a_settembre_la_nuova_call/&__article=349.

[8] <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/991617.pdf>.

[9] COM (2011)0012.

[10] <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A42014Y0614%2803%29>.

[11] Risoluzione CM/Res (2007)8 istitutiva dell'Accordo Parziale allargato sullo sport (EPAS).

[12] http://www.coe.int/t/DG4/EPAS/default_en.asp.

[13] <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f433d9df-deaf-11e5-8fea-01aa75ed71a1/language-en>.

[14] Sulla predetta proposta di regolamento, la VII Commissione della Camera dei deputati ha approvato il seguente documento:

<http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2017&mese=10&giorno=19&view=filtered&commissione=07#data.20171019.com07.allegati.all00010>.

[15] <http://cultura.cedesk.beniculturali.it/creative-europe-desk-italia.aspx>.

[16] Per ulteriori dettagli sulla copertura geografica: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls_en.

[17] https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-days_it.

[18] https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en.

[19] https://enrd.ec.europa.eu/leader/leader-tool-kit/the-leader-approach_it

[20] https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_it.

[21] <https://www.interregeurope.eu/>.

[22] <http://urbact.eu/urbact-italia>.

[23] <https://www.arrow-net.eu/resources/useful-links.html>.

[24] Direttiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.

[25] *Memorandum of Understanding on Key Principles on the Digitisation and Making Available of Out-of-Commerce Works*.

[26] Decisione della Commissione C (2017)1444 del 7 marzo 2017.

[27]<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/member-states-expert-group-digitisation-digital-preservation>.

[28] [Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2005 relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali correlate.](#)

[29] [Implementation report on the recommendation on film heritage.](#)

[30]<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/film-heritage>.

[31] ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/IT/1-2015-626-IT-F1-1.PDF.

[32]<https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility>.

[33]<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9643-2016-INIT/it/pdf>.

[34]<http://www.esfri.eu/roadmap-2016>.

[35]<http://www.jpi-culturalheritage.eu>.

[36] "*Getting cultural heritage to work for Europe*". Rapporto del gruppo di esperti ad alto livello Horizon 2020 in materia di beni culturali, Commissione europea 2015.

[37] COM (2014) 477 http://ec.europa.eu/culture/library/publications/2014-heritage-communication_en.pdf.

[38]www.culturalbase.eu.

[39][http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52014XG0614\(08\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52014XG0614(08)).

[40]<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEXper cento3A32014L0060>.

[41]<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/707315.pdf>.

[42] <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52010DC0352>.

[43]<http://culture-routes.net/>.

[44]culture-routes.net/sites/default/files/files/StudyCR_en.pdf.

[45]http://www.coe.int/it/web/venice/news/-/asset_publisher/FnaYj0LIWEC0/content/the-7th-cultural-routes-advisory-forum-will-be-in-lucca?_101_INSTANCE_FnaYj0LIWEC0_viewMode=view/.

[46]<http://www.mobilise-europe.mobi/large-scale-demonstrators-real-live-testing/>.

[47] <http://edenineurope.eu>.

[48]www.copernicus.eu and www.copernicus-masters.com/index.

[49]<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32009R0116>.

[50] Disposizioni pertinenti: ?considerando?18 sul patrimonio naturale e culturale; Articolo 20 ? servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. (1d): servizi locali di base, comprese le attività culturali e ricreative e le relative infrastrutture; (1f) studi e investimenti associati al patrimonio culturale e naturale.

[51] https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_it.

[52]https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_it.

[53] ATAS - *Ancient Traps of the Adriatic Sea*: <https://ec.europa.eu/easme/en/ancient-traps-adriatic-sea>; URCA - *Underwater Cultural routes in antiquity*: <https://ec.europa.eu/easme/en/underwater-cultural-routes-antiquity>; NIRD - *Western Black Sea Underwater cultural tourist routes*: <https://ec.europa.eu/easme/en/western-black-sea-underwater-cultural-tourist-routes>.

[54]<http://www.emodnet.eu/>.

[55] Il Fondo europeo per gli affari marini e la pesca (FEAMP) promuove l'attuazione della Politica comune della pesca e della politica marittima integrata (promozione di uno sviluppo territoriale delle zone di pesca equilibrato e inclusivo), con un budget di 5,6 miliardi di euro per la gestione concorrente (più 657 milioni di euro per la gestione centralizzata).

[56] Per esempio il Piano di azione della Strategia marittima nell'area atlantica: mira a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (COM (2013)279 finale), in cui un obiettivo specifico della Priorità n. 4 è quello di preservare e promuovere il patrimonio culturale dell'Atlantico. Anche la comunicazione concernente la Strategia dell'Unione europea per le regioni adriatiche e ioniche (COM (2014) 357 finale) sottolinea il patrimonio culturale di tali regioni e incoraggia la diversificazione dell'offerta turistica.

[57] Le opportunità di finanziamento per la gestione centralizzata del FEAMP sono reperibili sul sito: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/financial_assistance/index_en.htm.

[58] COM (2011) 244) http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm.

[59] Direttive 2009/147/EC relativa agli uccelli e 92/43/EEC relativa agli habitat.

[60] <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=STper cento2016540per cento202014per cento20INIT>.

[61] <http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/Scopingper cento20studyper cento20N2000per cento20andper cento20culture.pdf>.

[62] http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm.

[63] <http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/>.

[64] <http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/>.

[65] <https://ec.europa.eu/sport/week/> .

[66] <https://www.sportgoverno.it/la-storia/ewos-2016.aspx>.

[67] <https://www.sportgoverno.it/percorsi/erasmus.aspx>.

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 403 (ant.) del 05/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017
403ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2891\)](#) Deputato Milena SANTERINI ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il relatore [TOCCI](#) (PD) precisando che la proposta normativa riconosce il 6 marzo come «Giornata dei Giusti dell'umanità», dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani. Dopo aver ricordato che il Parlamento europeo, il 10 maggio 2012 ha approvato la «Giornata europea dei Giusti» con una dichiarazione firmata da 388 parlamentari, evidenzia che tale Giornata non determina giorno di vacanza e non comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Puntualizza altresì che in occasione della suddetta Giornata, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono organizzare, nell'ambito del normale orario scolastico, iniziative mirate a far conoscere ai giovani le storie di vita dei Giusti, a renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata in causa, in ogni tempo e in ogni luogo, contro l'ingiustizia, a favore della dignità e dei diritti

umani, in difesa del valore della verità. Rileva infine che le amministrazioni e gli enti pubblici, senza ulteriori oneri, possono promuovere iniziative pubbliche presso i Giardini dei Giusti, ove già esistenti, ovvero la loro creazione, nonché in luoghi di richiamo simbolico per la comunità per il loro carattere storico, architettonico, ambientale o paesaggistico, aperti al pubblico utilizzo. Dà infine conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

IN SEDE DELIBERANTE

(2459) Deputato Mara CAROCCI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure

(Discussione e approvazione)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione ha già concluso in sede referente l'esame del disegno di legge in titolo, il 21 marzo 2017, senza apportare modifiche rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. In quella occasione, la Commissione aveva infatti convenuto di concludere l'esame in sede referente, nelle more dell'acquisizione dell'assenso del Governo al passaggio in sede deliberante, fermo restando che il provvedimento avrebbe potuto eventualmente essere riassegnato dal Presidente del Senato in sede deliberante.

Riferisce quindi che il 25 ottobre 2017 il provvedimento è stato nuovamente assegnato in sede deliberante: propone pertanto di dare per acquisite le fasi di esame già svolte in sede referente e, in particolare, la relazione e la discussione generale, rinunciando alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Propone altresì di dare per acquisiti i pareri già resi dalle Commissioni consultate, di tenore non ostativo per quanto riguarda la 1a Commissione sia sul testo che sull'unico emendamento presentato in quella sede (pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'11 ottobre 2016), e di tenore non ostativo con presupposto sul testo e non ostativo sull'emendamento per quanto riguarda la 5a Commissione.

La Commissione conviene quindi di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede referente e di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che si passerà alla votazione finale del provvedimento nel suo complesso, trattandosi di un disegno di legge composto da un unico articolo.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva il provvedimento nel suo

complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(2872) Deputato Marina SERENI ed altri. - Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il **PRESIDENTE** ricorda che la Commissione ha già concluso in sede referente l'esame del disegno di legge in titolo, il 24 ottobre 2017, senza apportare modifiche rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. In quella occasione, la Commissione aveva convenuto di concludere l'esame in sede referente, nelle more dell'acquisizione dell'assenso del Governo al passaggio in sede deliberante, fermo restando che il provvedimento avrebbe potuto eventualmente essere riassegnato dal Presidente del Senato in sede deliberante.

Considerato che il 10 novembre 2017 il provvedimento è stato nuovamente assegnato in sede deliberante, propone di dare per acquisite le fasi di esame già svolte in sede referente e, in particolare, la relazione e la discussione generale, rinunciando alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Propone altresì di dare per acquisiti i pareri già resi dalle Commissioni consultate, di tenore non ostativo per quanto riguarda la 1a e la 5a Commissione sia sul testo che sull'emendamento presentato in quella sede (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 13 settembre 2017).

La Commissione conviene quindi di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede referente e di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Il **PRESIDENTE** avverte quindi che si passerà alla votazione finale del provvedimento nel suo complesso, trattandosi di un disegno di legge composto da un unico articolo.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo prende la parola la senatrice **CARDINALI (PD)**, la quale ringrazia la Commissione per il lavoro svolto, che conferma del resto gli importanti segnali già preannunciati dal ministro Franceschini circa il riconoscimento del valore del festival Umbria Jazz. Sottolinea infatti che tale manifestazione riveste un ruolo importante, anche al di fuori dei confini regionali, per la promozione della musica. Si compiace quindi che, grazie alla definitiva approvazione da parte della Commissione, il provvedimento possa diventare celermente legge.

Il **PRESIDENTE** tiene a ringraziare tutti i Gruppi per aver dato l'assenso al trasferimento di sede, anche in merito ad altri provvedimenti in discussione oggi, e di aver pertanto consentito di concludere un percorso condiviso da parte dell'intera Commissione.

La relatrice **Elena FERRARA (PD)** concorda con le affermazioni del Presidente, rimarcando a sua volta il valore premiante sul piano culturale del provvedimento in titolo. Rivendica dunque con orgoglio il lavoro già concluso in sede referente e rivolge un ringraziamento a tutti i Gruppi, ritenendosi peraltro soddisfatta anche della approvazione del disegno di legge n. 2459.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva il provvedimento nel suo complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

[\(2443\)](#) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

[\(2474\)](#) *Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la relatrice aveva presentato l'emendamento 14.100, volto a recepire una condizione sul testo della Commissione bilancio, poi successivamente riformulato in un testo 2, sempre su indicazione della Commissione bilancio, entrambi pubblicati in allegato. Riferisce altresì che la senatrice Serra ha ritirato tutte le sue proposte emendative, inclusi i subemendamenti.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) rende noto che è in corso una interlocuzione tra i Dicasteri dell'istruzione e dell'economia in merito alla sostenibilità della condizione che la Commissione bilancio ha posto sul testo. Qualora essa fosse superata, sarebbe infatti possibile concludere l'esame del provvedimento senza modifiche. In quest'ottica ritira tutte le proposte emendative a sua firma.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che i subemendamenti presentati agli emendamenti della relatrice 4.1 (testo 2) e 13.1 (testo 2 corretto) sono considerati decaduti essendo stati appena ritirati i suddetti emendamenti. Segnala comunque che, allo stato attuale, la Commissione è tenuta ad adempiere alla condizione posta sul testo dalla Commissione bilancio, salvo che non vi siano elementi nuovi tali da giustificare un diverso orientamento da parte di quella Commissione.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) ritira a sua volta le proposte emendative a sua prima firma, preannunciando comunque la trasformazione in ordini del giorno di alcuni emendamenti su temi specifici.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute,
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **PUGLISI** (PD) ricorda che le parti di interesse sono solo quelle oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati. Segnala quindi che all'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 6), nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega sulla sperimentazione clinica dei medicinali, è menzionata la previsione di meccanismi di compensazione o di partecipazione agli eventuali utili derivanti dalla commercializzazione dei risultati delle ricerche o delle sperimentazioni effettuate in centri pubblici di ricerca da riconoscere, per la parte prevalente, ai medesimi centri di ricerca e, per la restante parte, ai fondi per la ricerca gestiti dal Ministero della salute.

Fa presente poi che sempre all'articolo 1, comma 2, lettera l), in relazione alla formazione continua dei medici, vengono richiamati appositi percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca multicentrici, mentre alla lettera m), numero 2), si fa riferimento alla destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie, che dovranno essere riassegnati a progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori con meno di 40 anni.

Quanto all'articolo 3, comma 4, mette in risalto il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella predisposizione di un Piano formativo nazionale per la medicina di genere, nell'ambito del quale sono promossi specifici studi nei corsi di laurea delle professioni sanitarie nonché nell'ambito dei piani formativi delle aziende sanitarie.

L'articolo 5 - prosegue la relatrice - istituisce l'area delle professioni sociosanitarie, i cui profili professionali sono individuati mediante accordi in Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con successivo accordo in Conferenza Stato-Regioni sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio dei profili professionali suddetti, per i quali l'ordinamento didattico della formazione è definito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sentite le Commissioni parlamentari. In proposito, fa notare che sono ricompresi nell'area professionale oggetto di riforma anche le figure degli educatori professionali, che sono parimenti interessate dal disegno di legge n. 2443, in corso d'esame in 7a Commissione. Per questi ultimi, rinominati dal disegno di legge n. 2443 "educatori professionali socio-sanitari" vengono dettate norme sulla formazione universitaria dall'articolo 7 del summenzionato provvedimento, nonché sull'adeguamento dei percorsi formativi, secondo quanto previsto dall'articolo 11.

Tornando al disegno di legge n. 1324-B, rileva il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche per quanto concerne sia l'ordinamento didattico della formazione, in base all'articolo 6, delle nuove professioni sanitarie che dovessero sorgere, sia, in base all'articolo 7, l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica e gli eventuali percorsi formativi integrati.

Avviandosi alla conclusione, riferisce che l'articolo 15, comma 2, detta norme sui medici extracomunitari che intendano partecipare a iniziative di formazione e aggiornamento in aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, per i

quali il Ministero della salute può concedere un'autorizzazione temporanea, previa individuazione dei requisiti di professionalità dei medici, delle modalità e dei criteri per lo svolgimento di dette iniziative nonché per il rilascio del visto di ingresso, con un ulteriore decreto del Ministro della salute di concerto anche con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1349-B (CELEBRAZIONI MATTEOTTI E MAZZINI)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Presidenza del Senato, acquisito l'assenso del Governo, ha disposto la nuova assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. [1349-B](#) (celebrazioni Matteotti e Mazzini), il cui esame si era già concluso in sede referente.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) convoca immediatamente una nuova seduta della Commissione per la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1349-B (celebrazioni Matteotti e Mazzini) e avverte che l'ordine del giorno della settimana è conseguentemente integrato con tale provvedimento.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2891**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che la proposta riconosce il 6 marzo come «Giornata dei Giusti dell'umanità», dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani;

considerato che tale Giornata non determina giorno di vacanza e non comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado;

osservato che in occasione della suddetta Giornata, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono organizzare, nell'ambito del normale orario scolastico, iniziative mirate a far conoscere ai giovani le storie di vita dei Giusti, a renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata in causa, in ogni tempo e in ogni luogo, contro l'ingiustizia, a favore della dignità e dei diritti umani, in difesa del valore della verità;

tenuto conto che le amministrazioni e gli enti pubblici possono promuovere iniziative pubbliche presso i Giardini dei Giusti, ove già esistenti, ovvero la loro creazione, nonché in luoghi di richiamo simbolico per la comunità per il loro carattere storico, architettonico, ambientale o paesaggistico, aperti al pubblico utilizzo;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2443](#)

Art. 14

14.100

LA RELATRICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori ma viene demandata alla contrattazione collettiva".

14.100 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori".

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2459
XVII Legislatura

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure

Titolo breve: *ex collegio di Villa Lomellini*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 176 \(pom.\)](#)

Esito: Non
ostativo

17 gennaio 2017

Sottocomm. pareri

Parere destinato
alla Commissione
**7^a (Istruzione
pubblica, beni
culturali)**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 702 \(pom.\)](#)

Esito: **Esame e
rinvio**

28 febbraio 2017

Parere destinato
alla Commissione
**7^a (Istruzione
pubblica, beni
culturali)**

Esito: **Esame e
rinvio su
emendamenti**

[N. 706 \(ant.\)](#)

8 marzo 2017

Esito: Non
ostativo con
presupposto

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 176 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2017
176ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

[\(2629\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

[\(2291\)](#) PALMA ed altri. - Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in

materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato ([n. 365](#))

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, rilevando, in primo luogo, che, all'articolo 3, comma 1, la lettera *a*) sostituisce il primo comma dell'articolo 2635 del codice civile, in tal modo innovando la fattispecie della corruzione passiva tra privati. In particolare, si prevede, oltre alla dazione e alla promessa, anche l'offerta di denaro o altra utilità "non dovuti"; l'illecito può essere posto in essere anche da un intermediario; la dazione, la promessa o l'offerta di denaro possono riguardare soltanto soggetti che svolgono funzioni dirigenziali o di controllo, nonché funzioni di natura direttiva nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato. Al riguardo, segnala che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*) della decisione quadro 2003/568/GAI, diversamente, ricomprende anche lo svolgimento di funzioni lavorative di qualsiasi tipo. Inoltre, sia la decisione quadro sia la norma di delega (articolo 19, comma 1, lettera *b*), della legge n. 170 del 2016) dispongono che il vantaggio indebito possa riguardare non solo direttamente il soggetto corrotto, ma anche un terzo.

Osserva, quindi, che, all'articolo 3, comma 1, la lettera *b*) sostituisce il terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, intervenendo sulla fattispecie della corruzione attiva tra privati, di cui è autore il soggetto estraneo alla società o all'ente. Anche per questa fattispecie, diversamente da quanto previsto sia dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *b*) della decisione quadro sia dalla norma di delega (articolo 19, comma 1, lettera *a*), della legge n. 170 del 2016), non è disposto che il vantaggio indebito possa riguardare anche terzi.

In riferimento all'articolo 5, rileva come esso introduca, nel codice civile, l'articolo 2635-ter, in materia di pene accessorie, prevedendo, coerentemente con quanto dispone l'articolo 4, paragrafo 3, della decisione quadro, che al condannato per corruzione attiva e passiva tra privati o per istigazione alla corruzione tra privati si applichi sempre l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, di cui all'articolo 32-bis del codice penale. In proposito, segnala che la norma di delega (articolo 19, comma 1, lettera *d*), della legge n. 170 del 2016) prevede l'applicazione della misura interdittiva solo in caso di condanna per corruzione passiva e per istigazione alla corruzione.

Infine, si sofferma sull'articolo 6, in materia di responsabilità delle persone giuridiche. La norma modifica l'articolo 25-ter del decreto legislativo n. 231 del 2001, aumentando le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente per corruzione attiva tra privati. In particolare, la sanzione è fissata in una misura compresa tra quattrocento e seicento quote. Al riguardo, osserva che l'articolo 5 della decisione

quadro e la norma di delega (articolo 19, comma 1, lettera e), della legge n. 170 del 2016) diversamente prevedono che la sanzione pecuniaria (fissata tra duecento e quattrocento quote) riguardi tutte le fattispecie corruttive tra privati, non solo la corruzione attiva.

Propone, in conclusione, di formulare osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base ([n. 367](#))

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale ([n. 368](#))

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

[\(322\)](#) **Manuela GRANAIOLO ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati**

[\(934\)](#) **TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati**

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti al testo unificato. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni in parte non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) illustra gli emendamenti riferiti al testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo.

Sugli emendamenti 3.0.2, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al comma 1, sia soppressa la lettera a), in quanto la norma ivi prevista rinvia ad una fonte di rango secondario per la modifica di una disposizione di natura legislativa.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Conviene la Sottocommissione.

(2459) Deputato Mara CAROCCI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (Misto-Fare!) illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo.

In riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera m), con riguardo alla tipologia di comuni ivi indicata, reputa opportuno chiarire che i comuni oggetto di fusione abbiano ciascuno popolazione inferiore a 5000 abitanti, in coerenza con la definizione recata dal primo periodo del medesimo comma

2.

Quanto all'articolo 6, comma 1, segnala che la disposizione non esplicita la possibilità che l'acquisizione del sedime possa essere compiuta dai comuni in forma associata e anche con le risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, a differenza di quanto previsto nel primo periodo, con riferimento all'acquisizione e al recupero di stazioni ferroviarie.

Infine, con riferimento all'articolo 6, comma 3, rileva che la norma ivi prevista, volta a disporre l'applicazione ai piccoli comuni delle disposizioni dell'articolo 135, comma 4, lettera *d*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, appare ultronea, in quanto essa sembra già applicabile a tutto il territorio nazionale.

Propone, pertanto, di esprimere sul testo un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 2.3 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la proposta è volta a trasformare in obbligo la facoltà, anche per le Regioni e gli enti locali, di promuovere l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, in tal modo ledendo l'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta. Anche sull'emendamento 2.4 propone di formulare un parere contrario, in quanto la proposta è volta ad individuare in modo puntuale lo strumento attraverso il quale i piccoli comuni possono istituire centri multifunzionali per la prestazione di determinati servizi, così ledendo l'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali. Quanto all'emendamento 5.1, propone di formulare un parere contrario, in quanto la proposta, volta a trasformare in obbligo la facoltà, per i piccoli comuni, di adottare misure di riqualificazione immobiliare, appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

In riferimento all'emendamento 6.0.1 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che le disposizioni contenute al comma 1 e al comma 4 siano riformulate come facoltà, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle Regioni e alle Province autonome.

Quanto all'emendamento 11.0.1 propone di esprimere un parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, volta a prevedere che le Regioni agevolino, con un finanziamento pari al 40 per cento, le operazioni di acquisto di terreni, presenta carattere impositivo e un contenuto di eccessivo dettaglio.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 702 (pom.) del 28/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017
702ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2583 e 1295-A) Deputato Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore **BROGLIA (PD)** illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 5.106, 9.103, 16.101, 19.101, 20.102, 20.0.100, 20.0.101, 20.0.102 e 21.100. Occorre altresì valutare le proposte 5.109, 6.101 e 6.102. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore rispetto all'onerosità degli emendamenti segnalati. Quanto alle proposte sulle quali è stata richiesta una valutazione, propone innanzitutto un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 5.109, dal momento che la proposta potrebbe verosimilmente essere in una condizione di equilibrio finanziario, nonostante non vi sia una compiuta dimostrazione di tale compensazione. Ritiene non oneroso l'emendamento 6.101, mentre evidenzia che la proposta 6.102, riproponendo un'iniziativa già censurata dalla Commissione, merita un parere contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE

propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.106, 9.103, 16.101, 19.101, 20.102, 20.0.100, 20.0.101, 20.0.102, 21.100 e 6.102.

Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 5.109.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la Commissione approva.

(2494-A) Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti segnalando che, per quanto di competenza, in relazione al testo, posto che la Commissione di merito non ha approvato modifiche a quello pervenuto dalla Camera dei deputati, occorre riconfermare il parere già espresso per l'esame in sede referente.

In relazione agli emendamenti, occorre ribadire altresì il parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.104 e 1.113 già recato alla Commissione di merito. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO, sulla base degli impegni assunti nelle scorse sedute di trattazione del disegno di legge nella fase referente della Commissione, mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si svolgono valutazioni sulla proposta di istituzione di un reddito di cittadinanza, contenuta nell'emendamento 1.1 (testo 2). Il testo comprende altresì le valutazioni trasmesse dall'INPS e dal Dipartimento delle Finanze. Nell'illustrare la nota tecnica segnala che gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze hanno considerato possibile una riduzione delle cosiddette spese fiscali, a copertura dell'istituendo reddito di cittadinanza, per un importo di 5 miliardi di euro: dal punto di vista delle scelte di politica legislativa, segnala che una riduzione di questa portata è sì tecnicamente realizzabile ma imporrebbe l'abolizione di vantaggi fiscali molto rilevanti quali le detrazioni per i carichi di famiglia, le agevolazioni sul gasolio per autotrazione, l'esenzione dall'IMU agricola oppure la detrazione per reddito da lavoro dipendente.

La senatrice **BULGARELLI** (M5S) prende atto degli approfondimenti svolti dal Governo e si riserva un giudizio dopo una loro attenta analisi.

Il rappresentante del GOVERNO conviene poi sull'opportunità di ribadire un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.104 e 1.113.

Nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce dei pareri forniti dal Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.104 e 1.113.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la Commissione approva.

Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) ([n. 915](#))

(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio scorso.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) illustra uno schema di parere modificato, che tiene conto dei contributi emersi nel corso del dibattito svoltosi il 22 febbraio scorso, dal seguente tenore: "La Commissione programmazione economica bilancio, esaminato, per quanto di competenza, l'atto in titolo, premesso che nel programma di lavoro per il 2017 la Commissione europea rende noto che il Libro bianco sul futuro dell'Europa, che indicherà le tappe per riformare l'Unione europea a 27 Stati membri 60 anni dopo i trattati di Roma, comprenderà anche iniziative relative all'architettura economica e istituzionale dell'Unione economica e monetaria, in preparazione della seconda delle tre fasi delineate nel Rapporto dei cinque Presidenti; osservato che a tal fine sono previste una revisione del patto di stabilità e crescita unitamente a misure per conformarsi all'articolo 16 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, integrando il contenuto del trattato nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea; rilevato che la Commissione europea intende riesaminare il sistema europeo di vigilanza finanziaria al fine di rafforzarne l'efficacia e l'efficienza a livello macro e microprudenziale e ritiene prioritario il raggiungimento di un accordo sulla proposta relativa a un sistema europeo comune di assicurazione dei depositi bancari nel quadro del necessario completamento dell'Unione bancaria; valutate positivamente le linee direttrici prospettate dal Governo nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2017, con particolare riguardo all'impegno a promuovere il rafforzamento della *governance* economica europea e a potenziare il coordinamento delle politiche economiche a livello europeo, con l'obiettivo di sostenere e rilanciare la crescita e l'occupazione;

esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo: a) con riguardo al coordinamento delle politiche economiche, agire con convinzione per adottare e applicare misure finalizzate da un lato a rafforzare la competitività e incentivare le riforme strutturali e dall'altro a stimolare la domanda interna europea, che in questa fase sta offrendo, dopo un prolungato ristagno, primi positivi contributi alla crescita dell'intera area europea, nella prospettiva di utilizzare le potenzialità del mercato interno europeo come il nuovo baricentro del rilancio dello sviluppo europeo; b) ai fini di un miglioramento del *mix* delle politiche macroeconomiche, oggi ancora troppo incentrato sulla sola politica monetaria, ribadire con forza l'esigenza di sostenere un più stretto coordinamento tra le politiche di bilancio nazionali e i saldi di bilancio a livello di sistema euro nel suo complesso ? la cosiddetta ?fiscal stance? - così da assicurare politiche fiscali europee complessive in grado di sostenere più efficacemente, di quanto avvenuto finora, la crescita dell'area europea e dell'area euro in particolare; c) per rilanciare la crescita dell'area euro è necessario altresì varare un consistente volume di investimenti pubblici, ben al di là delle risorse stanziare per il pur meritorio piano Juncker, in comparti quali le infrastrutture transfrontaliere, la ricerca e sviluppo, le tecnologie dell'informazione

e comunicazione (TIC), l'imprenditorialità. Servirebbero a completare il mercato interno europeo anche attraverso la creazione di uno spazio comune di ricerca e innovazione; d) sul piano della stabilità finanziaria serve completare l'unione bancaria col rafforzamento del fondo di risoluzione comune e l'istituzione di un meccanismo comune europeo di assicurazione dei depositi. Nell'attuale fragile situazione in cui versano molte banche europee e in una fase in cui i tassi di interesse stanno risalendo, il processo di completamento dell'integrazione bancaria in Europa non può essere più rinviato. Il rischio è lasciare indifesa la zona euro di fronte all'esplosione di future gravi crisi finanziarie; e) per promuovere una maggiore convergenza e migliorare la resilienza della Zona euro sono necessarie nuove iniziative, volte sia a sostenere la creazione e/o il rafforzamento per la zona euro di veri e propri ammortizzatori dei grandi *shock* macroeconomici sia a ripartire tra i paesi membri l'onere dei processi di aggiustamento più simmetricamente rispetto al passato; f) adoperarsi affinché la incorporazione nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria possa essere valutata sulla base di un esame approfondito e completo dell'esperienza maturata in sede di attuazione considerando le necessarie revisioni da apportare al trattato stesso; g) sostenere attivamente il ruolo dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo nell'ambito della *governance* economica, anche attraverso il rafforzamento della conferenza interparlamentare prevista dall'articolo 13 del trattato, al fine di garantire un più efficace controllo democratico del ciclo di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio.

La senatrice **BELLOT** (*Misto-Fare!*) propone l'inserimento di un richiamo alle difficoltà che incombono sul Paese in relazione alla crisi migratoria e alle prospettive di un'intensificazione delle barriere commerciali da parte degli Stati Uniti.

Il RELATORE, considerando necessario lasciare alla Commissione competente nel merito le valutazioni sul fenomeno migratorio, ritiene pertanto di non poter accogliere tale proposta, mentre conviene sull'utilità di un riferimento ai possibili rischi per il sistema economico e produttivo europeo di un ritorno di politiche protezionistiche nei rapporti transatlantici e alla possibilità di elaborare in sede europea una risposta al riguardo.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere i contenuti inseriti dal relatore nello schema di parere, così come quelli proposti dai senatori nel dibattito. In particolare si sofferma sulla segnalazione del senatore Azzollini volta ad inserire un richiamo alla situazione di stallo nei progressi verso una efficace unione bancaria. Al riguardo segnala che in questi giorni l'EBA ha formulato una proposta volta ad affrontare in modo sistemico il problema dei crediti insoluti delle banche e, per questa via, la perdurante questione della contrazione del credito bancario alle imprese. Ritiene che, a questo punto, ci siano le condizioni per un intervento delle istituzioni europee, che il Parlamento italiano potrebbe legittimamente a sua volta auspicare. Chiede pertanto al relatore se ritenga di poter inserire nel parere un riferimento a questo tema.

Il RELATORE dichiara di accogliere anche l'indicazione del vice ministro Morando e illustra quindi la proposta di parere integrata con le nuove osservazioni: "La Commissione programmazione economica bilancio, esaminato, per quanto di competenza, l'atto in titolo: premesso che nel programma di lavoro per il 2017 la Commissione europea rende noto che il Libro bianco sul futuro dell'Europa, che indicherà le tappe per riformare l'Unione europea a 27 Stati membri 60 anni dopo i trattati di Roma, comprenderà anche iniziative relative all'architettura economica e istituzionale dell'Unione economica e monetaria, in preparazione della seconda delle tre fasi delineate nel Rapporto dei cinque Presidenti; osservato che a tal fine sono previste una revisione del patto di stabilità e crescita unitamente a misure per conformarsi all'articolo 16 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, integrando il contenuto del trattato

nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea; rilevato che la Commissione europea intende riesaminare il sistema europeo di vigilanza finanziaria al fine di rafforzarne l'efficacia e l'efficienza a livello macro e microprudenziale e ritiene prioritario il raggiungimento di un accordo sulla proposta relativa a un sistema europeo comune di assicurazione dei depositi bancari nel quadro del necessario completamento dell'Unione bancaria; valutate positivamente le linee direttrici prospettate dal Governo nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2017, con particolare riguardo all'impegno a promuovere il rafforzamento della governance economica europea e a potenziare il coordinamento delle politiche economiche a livello europeo, con l'obiettivo di sostenere e rilanciare la crescita e l'occupazione; esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo:

- a) con riguardo al coordinamento delle politiche economiche, agire con convinzione per adottare e applicare misure finalizzate da un lato a rafforzare la competitività e incentivare le riforme strutturali e dall'altro a stimolare la domanda interna europea, che in questa fase sta offrendo, dopo un prolungato ristagno, primi positivi contributi alla crescita dell'intera area europea, nella prospettiva di utilizzare le potenzialità del mercato interno europeo come il nuovo baricentro del rilancio dello sviluppo europeo;
- b) ai fini di un miglioramento del mix delle politiche macroeconomiche, oggi ancora troppo incentrato sulla sola politica monetaria, ribadire con forza l'esigenza di sostenere un più stretto coordinamento tra le politiche di bilancio nazionali e i saldi di bilancio a livello di sistema euro nel suo complesso ? la cosiddetta ?fiscal stance? - così da assicurare politiche fiscali europee complessive in grado di sostenere più efficacemente, di quanto avvenuto finora, la crescita dell'area europea e dell'area euro in particolare;
- c) per il rilancio della crescita dell'area euro è necessario altresì varare un consistente volume di investimenti pubblici, ben al di là delle risorse stanziare per il pur meritorio piano Juncker, in comparti quali le infrastrutture transfrontaliere, la ricerca e sviluppo, le tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC), l'imprenditorialità, al fine di completare il mercato interno europeo anche attraverso la creazione di uno spazio comune di ricerca e innovazione;
- d) sul piano della stabilità finanziaria completare l'unione bancaria col rafforzamento del fondo di risoluzione comune e l'istituzione di un meccanismo comune europeo di assicurazione dei depositi. Nell'attuale fragile situazione in cui versano molte banche europee e in una fase in cui i tassi di interesse stanno risalendo, il processo di completamento dell'integrazione bancaria in Europa non può essere più rinviato. In questa prospettiva va vista con favore la proposta di un soggetto, a livello europeo (*Asset management company*), in grado di poter gestire e favorire la formazione di un mercato europeo delle sofferenze bancarie;
- e) per la promozione di una maggiore convergenza e per il miglioramento della resilienza della Zona euro sono necessarie nuove iniziative, volte sia a sostenere la creazione e il rafforzamento per la zona euro di veri e propri ammortizzatori dei grandi *shock* macroeconomici sia a ripartire tra i paesi membri l'onere dei processi di aggiustamento più simmetricamente rispetto al passato;
- f) adoperarsi affinché la incorporazione nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria possa essere valutata sulla base di un esame approfondito e completo dell'esperienza maturata in sede di attuazione, considerando le necessarie revisioni da apportare al trattato stesso;
- g) sostenere attivamente il ruolo dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo nell'ambito della governance economica, anche attraverso il rafforzamento della conferenza interparlamentare prevista dall'articolo 13 del Trattato, al fine di garantire un più efficace controllo democratico del ciclo di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio;
- h) adoperarsi affinché l'Unione possa formulare, di fronte alle minacce di nuovi aggressivi protezionismi provenienti da più paesi, una rinnovata strategia per la difesa e il rilancio del sistema multilaterale aperto, anche rafforzando e aggiornando le politiche e gli strumenti di difesa

commerciale, specie in settori chiave dell'economia a partire dalla revisione della normativa *antidumping* dell'Unione.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione ([n. 377](#)) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera b), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) riferisce di aver redatto una proposta di parere, con la quale si tiene conto dei chiarimenti forniti dal Governo nella scorsa seduta. La proposta è pubblicata in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO concorda sulle osservazioni e condizioni espresse dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale la Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale ([n. 379](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera d), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD), alla luce dei chiarimenti pervenuti dal Governo, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO esprime un avviso favorevole alla proposta di parere, sottolineando che i presupposti corrispondono agli intendimenti del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni ([n. 380](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 182, lettera e), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), preso atto dei chiarimenti trasmessi dal Governo, illustra una bozza di parere, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO concorda con le valutazioni del relatore, precisando che alle maggiori rigidità di bilancio segnalate corrisponde l'intento del Governo di dare un supporto concreto ad iniziative di cosiddetto *welfare* aziendale, in questo caso consistente nella realizzazione di servizi educativi per i figli dei dipendenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(624) MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena

(895) Maria MUSSINI ed altri. - Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

(1020) Paola DE PIN ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena

(2160) BUEMI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fallimenti delle banche e delle assicurazioni nonché sulla cattiva gestione del sistema finanziario ad esse collegato

(2163) Paolo ROMANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle

vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema bancario italiano

[\(2175\)](#) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in merito alle regole e ai controlli sul sistema creditizio e finanziario italiano e alle garanzie a tutela dei risparmiatori, anche in relazione agli effetti derivanti dall'entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa*

[\(2178\)](#) MARCUCCI ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori*

[\(2187\)](#) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa*

[\(2196\)](#) GIROTTO ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria, nonché sul sistema bancario e sull'esercizio dell'attività di vigilanza*

[\(2197\)](#) LUCIDI ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza Spa, la Banca popolare di Vicenza - Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa, la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia*

[\(2202\)](#) TOSATO ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario*

[\(2547\)](#) Paola DE PIN ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi riguardanti la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia*

[\(2591\)](#) MOLINARI ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca*

[\(Doc. XXII, n. 30\)](#) BARANI ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori*

[\(Doc. XXII, n. 37\)](#) *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia e della Consob*

(Parere alla 6a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [FRAVEZZI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli ulteriori emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.3 (testo 2) riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Nessun altro chiedendo di intervenire il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che sul testo unificato n. 2 (NT2) era stata richiesta dalla Commissione bilancio una relazione tecnica, giunta lo scorso 9 gennaio, verificata negativamente. La Commissione di merito ha approvato, modificandolo, il testo attualmente all'esame dell'Assemblea accogliendo i suggerimenti contenuti nella relazione tecnica sulle parti ritenute onerose. Occorre tuttavia avere dal Governo conferma che il nuovo testo possa superare i rilievi negativi della Ragioneria generale dello Stato. Occorre altresì acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura del provvedimento.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire i riscontri richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2052) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotá il 5 agosto 2010

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LUCHERINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Segnala, poi, che occorre aggiornare i riferimenti temporali di cui all'articolo 3, comma 1. Inoltre, alla luce della nuova procedura di monitoraggio degli oneri e di compensazione degli scostamenti di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, risulta opportuno sopprimere la clausola di monitoraggio inserita nel testo all'articolo 3, commi da 2 a 4. Per ciò che attiene all'ampio numero di attività bilaterali previste dagli articoli 3, 4 e 5 del testo dell'Accordo, va chiarito che le stesse potranno essere concretamente intraprese previo stanziamento delle necessarie risorse con idoneo provvedimento legislativo. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO concorda sulle osservazioni riguardanti l'aggiornamento dei riferimenti temporali e la soppressione della clausola di monitoraggio riferita al precedente testo della legge di contabilità. Conviene infine sulla circostanza che l'ampliamento delle attività di collaborazione, entro le materie previste dall'Accordo, necessiterà di adeguati stanziamenti con provvedimento legislativo.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) obietta che se il Trattato prevede impegni circostanziati, e come

tali subito attivabili, la copertura finanziaria va inserita nel testo e non rinviata ad eventuali provvedimenti successivi.

Il RELATORE invita la senatrice Comaroli a considerare il carattere programmatico delle materie menzionate agli articoli 3, 4 e 5 dell'Accordo e si riserva la predisposizione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2184) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Segnala, inoltre, che occorre aggiornare i riferimenti temporali di cui all'articolo 3, comma 1. Inoltre, alla luce della nuova procedura di monitoraggio degli oneri e di compensazione degli scostamenti di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, risulta opportuno sopprimere la clausola di monitoraggio inserita nel testo all'articolo 3, commi da 2 a 4. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il rappresentante del GOVERNO si dichiara, anche in questo caso, d'accordo con le osservazioni del relatore.

Il RELATORE si riserva di fornire una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, osservando, preliminarmente, che il provvedimento non è corredato della relazione tecnica di passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. La relazione è resa necessaria dalla circostanza che, come evidenziato di seguito, il testo non recepisce completamente le condizioni poste dalla Commissione bilancio della Camera. Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche apportate durante l'esame della Camera, fa presente, in relazione al testo, che occorre confermare che l'articolo 15, comma 1, capoverso «Art. 41-*bis*», comma 4, si riferisca alle risorse di cui al comma 3 anziché 1. Osserva inoltre che l'articolo 25, comma 2, capoverso «Art. 111», comma 2, presenta una formulazione parzialmente diversa da quella posta come condizione dalla Commissione bilancio della Camera. Andrebbe in proposito acquisito un parere da parte del Governo. Quanto al comma 3, capoverso «Art. 112», comma 4, del medesimo articolo fa presente che occorre acquisire conferma da parte del Governo che le funzioni attribuite all'Agenzia possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Una analoga conferma di invarianza degli oneri finanziari andrebbe acquisita in merito alla facoltà, prevista dall'articolo 25, comma 4, capoverso «Art. 113», comma 2, che ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati ci si possa avvalere del personale dell'Agenzia del demanio. A tal proposito andrebbe valutato l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda gli emendamenti, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 2.4, 13.5, 15.20, 16.5, 16.6, 18.3, 18.20, 25.24 e 28.0.1. Osserva che occorre altresì acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.2, 2.3, 13.1, 13.2, 14.6, 14.7, 14.19, 15.1, 17.4, 18.2, 18.7, 18.8, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.25, 18.0.1, 23.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.25 e 25.26. Occorre, infine, valutare le proposte 10.6, 10.7, 13.3, 14.3, 15.14, 18.28, 18.29 e 25.22. Fa quindi presente che non vi sono ulteriori osservazioni sul testo e sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire le valutazioni richieste.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

[\(988\)](#) PAGLIARI ed altri. - Codice del processo tributario

(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, non è provvisto di relazione tecnica che, tuttavia, sarebbe necessario acquisire, posto che il provvedimento incide in modo rilevante sull'organizzazione dell'ordinamento giudiziario, con l'istituzione di tribunali tributari in tre gradi e la sostituzione delle attuali commissioni tributarie, con la conseguente piena giurisdizionalizzazione di tutti i procedimenti tributari. Non è possibile evincere dall'articolato il profilo, lo stato giuridico e la consistenza dei futuri giudici e dipendenti amministrativi degli istituendi tribunali, con i relativi oneri. Occorre, in particolare, una relazione tecnica al fine di poter adeguatamente valutare l'articolo 97, che modifica la composizione e disciplina la competenza della sezione tributaria della Corte di Cassazione e l'articolo 124 che, definendo le norme di raccordo tra la legislazione vigente e il nuovo rito, trasferisce le competenze attuali delle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado ai tribunali di nuova istituzione senza chiarire se tali organi saranno soppressi o quali saranno i compiti residui. Occorre poi valutare l'articolo 37, comma 2, in ordine ai soggetti titolati alla notifica processuale e acquisire

chiarimenti in ordine alla legislazione vigente al fine di escludere l'insorgenza di nuovi oneri per la finanza pubblica. Occorre altresì acquisire chiarimenti in ordine al comma 4 dell'articolo 45 per escludere effetti negativi sul gettito rispetto alla legislazione vigente.

Il vice ministro MORANDO assicura che richiederà alle Amministrazioni competenti la redazione di una relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2459) Deputati Mara CAROCCI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **GUERRIERI PALEOTTI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha espresso un parere di nulla osta nel presupposto, confermato dal rappresentante del Governo, che l'immobile in questione sia, allo stato, inutilizzato. Non si hanno pertanto ulteriori osservazioni da aggiungere al riguardo ancorché il disegno di legge ponga un vincolo di destinazione alle risorse derivanti dall'eventuale alienazione dell'immobile.

In relazione all'emendamento 1.1 non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori note della Ragioneria generale dello Stato, con le quali si esamina la questione, segnalata dal relatore, riguardante la conformità alla normativa contabile della ridestinazione dei fondi derivanti dall'alienazione del bene immobile. Le conclusioni sono nel senso di una conformità tra il disegno di legge e le norme contabili.

Il RELATORE preannuncia la predisposizione di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce di aver appreso l'intenzione della Commissione 8ª di procedere nell'esame del disegno di legge n. 1638 recante delega al Governo per la riforma del codice della

strada.

Chiede se al rappresentante del Governo risultino novità in materia.

Il vice ministro MORANDO conferma che, dopo il parere contrario della Commissione bilancio sull'attuale testo, si sono svolte interlocuzioni volte ad individuare una riformulazione che superi le ragioni della contrarietà.

Tali proposte dovrebbero pervenire alla Commissione non appena disponibili.

Il PRESIDENTE prende atto delle informazioni comunicate e assicura che il provvedimento sarà reinserito all'ordine del giorno quando dovessero pervenire nuovi testi.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 377

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, - preso atto che l'attuazione dell'articolo 4, comma 3, in materia di formazione continua dei docenti, avverrà nell'ambito delle risorse già previste allo scopo dalla legislazione vigente

esprime parere non ostativo, con i seguenti presupposti:

- che il tirocinio presso università ed istituti A.F.A.M., di cui all'articolo 12, comma 3, non comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

- che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, impiegato a copertura dall'articolo 18 dello schema di decreto, sia capiente e il suo utilizzo non incida su altre finalizzazioni;

e con le seguenti condizioni:

- che sia chiarito che la maggiorazione del cinque per cento dei posti messi a concorso, prevista dall'articolo 7, comma 4, dà luogo, per gli interessati, ad un'idoneità e non ad un diritto soggettivo all'assunzione;

- che sia altresì chiarito che l'iscrizione ai corsi di specializzazione "in sovrannumero" (artt. 15 e 16) deve avvenire senza che si generino ulteriori oneri a carico delle università e che, dal momento che coinvolge i docenti di istituti paritari, non conferisca un diritto all'assunzione nella scuola pubblica.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 379

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nei seguenti presupposti:

- che il modello di personalizzazione didattica e l'attività di tutoraggio previsti dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 5, comma 1, lettera a) si attuino nell'ambito delle risorse già disponibili per il miglioramento dell'offerta formativa e che, pertanto, le disposizioni non possano dar luogo a

rivendicazioni retributive ovvero a prestazioni comunque dovute da parte dell'istituto scolastico;

- che l'assegnazione di docenti ITP presso gli "uffici tecnici" di ciascun istituto scolastico, di cui all'articolo 4, comma 5, avvenga nell'ambito dell'organico dell'autonomia già individuato e finanziato ovvero tramite il reimpiego di docenti in esubero, senza determinare maggiore fabbisogno di personale;
- che il fabbisogno di docenti ITP quantificato dal Governo e posto alla base della norma di cui all'articolo 9, faccia riferimento all'effettivo andamento delle iscrizioni e che la stima del loro incremento (in quanto compensato con la diminuzione dei docenti laureati) abbia carattere prudenziale rispetto alla condizione attuale dell'organico.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 380

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti:

- che l'obiettivo di «escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale» di cui all'articolo 8, comma 1, non comporti di per sé forme di completa gratuità e che sia comunque garantito l'equilibrio finanziario delle prestazioni;
- che le risorse utilizzate a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, siano disponibili e il loro utilizzo non incida su altre finalizzazioni;

e con la seguente osservazione:

- la previsione di una soglia massima di partecipazione delle famiglie alle spese di funzionamento, stabilita dalla Conferenza unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, rischia di creare una rigidità nei bilanci degli enti coinvolti. Tale strumento andrà pertanto utilizzato tenendo conto dei necessari margini di manovra di bilancio volti ad affrontare anche periodi finanziari di maggiore criticità.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 706 (ant.) dell'08/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 8 MARZO 2017
706ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato ([n. 384](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera i), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che alla luce delle articolate illustrazioni contenute nella citata relazione tecnica, non vi sono osservazioni.

Il vice ministro MORANDO concorda circa l'assenza di criticità finanziarie.

Nessun altro chiedendo di intervenire il relatore propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2459) Deputati Mara CAROCCI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il vice ministro MORANDO dà atto della circostanza che la Ragioneria generale dello Stato ha ricevuto e considerato gli ulteriori chiarimenti pervenuti circa il regime di proprietà del bene interessato e si è espressa nel senso dell'assenza di oneri per la finanza pubblica. Analogamente non si ravvisano profili critici a proposito dell'emendamento 1.1.

Il relatore **GUERRIERI PALEOTTI (PD)**, alla luce degli elementi forniti, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che il bene assegnato in proprietà al Comune sia inutilizzato. Esprime inoltre parere non ostativo sull'emendamento 1.1."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il presidente **TONINI** chiede al rappresentante del Governo se vi siano aggiornamenti in merito alla relazione tecnica già richiesta.

Il vice ministro MORANDO informa che la procedura di redazione dell'analisi tecnica si presenta piuttosto complessa, dal momento che coinvolge sei diverse amministrazioni, aventi competenza sulla materia in questione. Allo stato attuale sono pervenute risposte da parte di tre amministrazioni, mentre si stanno sollecitando gli ulteriori elementi. Assicura quindi che la relazione tecnica sarà trasmessa non appena il quadro informativo sarà completo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa (Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO informa che la Ragioneria generale dello Stato ha esaminato la documentazione fornita dai Ministeri competenti in materia di legislazione stradale e ha concluso con un'ulteriore verifica negativa della relazione tecnica nuovamente predisposta, riguardante in particolare la possibilità di svolgere i nuovi compiti previsti dall'articolato con le risorse esistenti a legislazione vigente da parte di alcune amministrazioni. Mette il documento a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2705) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione un'ulteriore nota di chiarimento sui profili finora segnalati.

Il relatore **SANTINI** (PD) prende atto della consegna e assicura che terrà conto degli ulteriori elementi.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

